



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMIA E DIRITTO
DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO

TESI DI DOTTORATO

XXVIII CICLO

LE FRODI AGROALIMENTARI: PROFILI ECONOMICO-GIURIDICI TRA
“STATO DELL'ARTE” E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Tutor: Chiar.mo Prof. Adelmo Manna

Dottoranda: Concetta Guerra

Co-Tutor: Chiar.mo Prof. Giandomenico Salcuni

A mio padre e mia madre, ed alla mia famiglia
con immutato amore

LE FRODI AGROALIMENTARI: PROFILI
ECONOMICO-GIURIDICI TRA “STATO DELL’ARTE”
E PROSPETTIVE DI RIFORMA

INDICE-SOMMARIO

INTRODUZIONE	5
--------------	---

CAPITOLO I

PROFILI GIURIDICI

GENESI LEGISLATIVA ED ELEMENTI
STRUTTURALI NELLE FRODI AGROALIMENTARI

1. Il reato di frode: profili generali	10
2. La frode agroalimentare: definizione e peculiarità	19

3. Evoluzione storica della normativa in tema di frodi alimentari: dai primordi all'attuale disciplina	26
4. Il danno <i>vs</i> la messa in pericolo nella frode agroalimentare	36
5. Le condotte attive nelle frodi agroalimentari.	39
6. I beni giuridici tutelati	41
7. Il soggetto attivo	43
8. Elemento soggettivo	46

CAPITOLO II

DAL “*MADE IN ITALY*” ALL’ “*ITALIAN SOUNDING*” *SPECIES* DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI NEL *GENUS* DELLE FRODI

1. La “Sicurezza Alimentare”	51
2. “Il “ <i>Made in Italy</i> ” agroalimentare: le nostre eccellenze tra l’” <i>Italian sounding</i> ” ed il “vero falso”	56
3. I “nostri marchi” di qualità: un faro per le frodi	62
4. <i>Species</i> degli alimenti oggetto di condotte fraudolente	69
5. Il “nostro cibo”: cosa mangiamo?	76

CAPITOLO III

EVOLUZIONE CRIMINOSA ED ELABORAZIONE QUANTISTICA DELLE CONDOTTE FRAUDOLENTE

- | | |
|--|-----|
| 1. “Agromafia” ed “agropirateria” | 89 |
| 2. L’allarmante incremento delle condotte fraudolente e la correlata
attività di contrasto. | 104 |

CAPITOLO IV

INCIDENZA DELLA CONTRAFFAZIONE SULLE AZIENDE

- | | |
|---|-----|
| 1. Profili generali. | 120 |
| 2. Incidenza della contraffazione su talune aziende italiane. | 122 |
| 3. Analisi prognostica. | 123 |
| 4. Elaborazione prognostico-ipotetica. | 126 |

CAPITOLO V

PROSPETTIVE DI RIFORMA

1. Tra ipotesi di <i>restyling</i> ed un “Testo Unico” della legislazione in tema di sicurezza e qualità alimentare.	130
2. Lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”: l’anelata riforma?	133
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	147
BIBLIOGRAFIA	150
LEGISLAZIONE	178
GIURISPRUDENZA	189
ULTERIORI	193

INTRODUZIONE

Il diritto penale, è posto a tutela di concreti interessi preesistenti all'intervento del legislatore e che costui decide di tutelare per assicurare le condizioni minime di esistenza della società¹.

Infatti, sembra appena il caso di accennare come molti ispirati autori di diritto e filosofia, abbiano nel corso dei secoli, dedicato importanti lavori alle fattispecie della sicurezza della collettività ed alla prevenzione, attraverso l'analisi dei concetti di diritto, giustizia, stato, società civile e pena².

La problematica inerente alle frodi agroalimentari, ben lungi dall'assurgere solo in merito a determinate categorie di soggetti, risultando invece un fenomeno, con il quale, anche gli acquirenti/consumatori più attenti ed esigenti, trovano sempre più spesso a dover fare i conti, rilevando non solo quale *quaestio* connessa al mero profilo del pericolo o del danno a carico del consumatore, ma parimenti anche rispetto ad altri ed ulteriori beni di natura metaindividuale e non antropomorfici.

L'integrità fisica, la vita stessa, la salute, l'ordine economico, sono solo alcuni dei beni giuridici "toccati" da siffatta fenomenologia criminosa, laddove ad essere a rischio è anche lo stesso "*Made in Italy*", sinonimo di eccellenza e garanzia di qualità, a livello globale, che con gli anni è divenuto sempre più vitale, per il reddito nazionale.

¹ MANNA, *Corso di diritto penale. Parte Generale*, III Ed., Padova, 2015, p. 22.

² A partire dal sommo Platone, attraverso *Voltaire* e *Montesquieu*, *Kant* ed *Hegel*, *Rousseau*, *Locke*, *Spinoza*, fino ai nostri *Carrara* e *Beccaria*, per citarne solo alcuni, le cui opere sono a tutt'oggi alla base di importanti postulati dottrinali.

Made in Italy, anche in merito ai prodotti agroalimentari, esportati a livello internazionale, e divenuti emblema di cultura del cibo, in cui gli *standards* qualitativi, le denominazioni ed i marchi, divengono rappresentanti non solo della provenienza da un determinato territorio, ma la certezza della sussistenza di determinate caratteristiche, e soprattutto il rispetto degli strumenti necessari per la sicurezza alimentare, per cui, proprio a tal riguardo, s'è comunemente avvertita come necessaria, una sempre più ampia e specifica forma di tutela, congiuntamente ad un lavoro teso ad arginare, contrastare e sanzionare le condotte fraudolente.

Tematica questa, del *Made in Italy*, analizzata non solo sotto il profilo relativo alla “sicurezza alimentare” di cui innanzi, ma altresì rispetto al valore, in termini di *export*, dei prodotti agroalimentari italiani, in particolare, tenendo anche in debito conto, l'infelice *quaestio*, relativa all' *italian sounding*, ed alle *species* di alimenti, maggiormente oggetto di frodi.

Il tutto, a mezzo dell'ausilio di dati fattuali.

Pertanto, l'obiettivo del presente lavoro, è quello di analizzare il “fenomeno” fraudolento di specie, secondo una duplice direttrice, una di ordine giuridico e l'altra d'ordine economico.

Prodromicamente quindi, s'andrà ad effettuare una sorta di anamnesi del reato di frode, in termini generali, per poi addivenire nella specificità, alla morfologia di quelle inerenti al settore agroalimentare, attraverso lo *screening* degli elementi costitutivi del reato in oggetto, *ergo* il soggetto agente, le tipologie di condotta attive, l'elemento psicologico, l'eventuale concorso con altre figure di reato, congiuntamente allo studio del comportamento fraudolento in merito all'area di trattazione.

L'evoluzione storica cui la normativa in materia alimentare è stata oggetto nel corso degli anni, parrebbe non riporla del tutto al riparo da

talune critiche e riserve, poiché potrebbe risultare non solo per un verso non esaustivamente efficace sotto il profilo della deterrenza, ma altresì non al passo con l'attuale assetto socio-economico, per cui in tal senso, in via preminente si provvederà all'anamnesi dell'apparato normativo, ed alla verifica dell'eventuale esistenza di limiti normativi in materia, o disorganicità della legislazione correlata, congiuntamente all'enucleazione di talune prospettive di riforma, prestando particolare attenzione allo Schema di disegno di legge, recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" e le connesse Linee-guida illustrative.

Ovviamente, la disamina non verterà in maniera esclusiva sull'assetto legislativo, tutt'altro, accompagnandosi invece altresì a considerazioni che giurisprudenza e dottrina, hanno assunto in merito.

Relativamente al profilo più squisitamente economico, attraverso l'utilizzo di banche-dati, si proverà a stimare l'incidenza del fenomeno fraudolento, in particolare della contraffazione, su alcune imprese italiane produttrici nel settore agro-alimentare.

Lavorando su tabelle relative al fatturato alla produzione ed al fatturato al consumo delle summenzionate aziende, s'andrà a verificare mediante un'elaborazione d'ordine prognostico/ipotetica, il mancato guadagno ed il correlativo danno a carico di queste, ovvero, quanto sarebbe mutato il fatturato relativo al consumo, se una determinata percentuale (ipotetica) dei loro prodotti, fosse stata oggetto di contraffazione.

Nel corso degli anni, s'è assistito ad una sorta di progressione criminosa ed all'uopo, potrebbe risultare utile, ai nostri fini, anche e soprattutto in termini di valutazione della tenuta del sistema normativo di specie, verificare il numero di notizie di reato ed illeciti amministrativi, connessi alle frodi nel settore agroalimentare.

Non di meno, a far da *pandant* alla succitata progressione criminosa, vi è quella che potremo definire "internazionalizzazione delle frodi

agroalimentari”, fenomeno che peraltro è divenuto in alcuni casi lo strumento, per la criminalità organizzata, di convoglio per “ripulire” i proventi illeciti e congiuntamente, fonte e mezzo di guadagno, per incrementare le proprie casse e renderle più solide.

“Agromafia” ed “agropirateria”, lungi dal rappresentare una terminologia puramente definitiva, costituiscono fenomeni che quotidianamente, non solo rafforzano le associazioni criminali, ma di converso, si palesano quale strumento di continua messa in pericolo e danno, per l’integrità dei consumatori, delle imprese e per l’economia pubblica, una fetta di mercato che sempre più è tesa a minare la salute e l’ordine economico.

Altresì, si valuterà l’incidenza del fenomeno in oggetto, in termini di incremento o diminuzione, giacché, qualsivoglia tipologia di ricerca volta a verificare il grado di adeguatezza ed ancor prima, di effettività del sistema sanzionatorio, disposto ed articolato dall’ordinamento a presidio di beni giuridici meritevoli di tutela e costituzionalmente garantiti, non può prescindere dall’anamnesi dei dati empirici relativi alle inchieste, o comunque ai dati afferenti ai procedimenti penali e non, nella materia in oggetto, alla luce dell’attività d’indagine effettuata nel corso degli anni, dalle Forze dell’Ordine, tenendo in debito conto, anche verso quali tipologie di prodotti, le condotte fraudolente, divengono più insistenti.

Ciò infatti, consente non solo di rilevare le informazioni necessarie ai fini della verificabilità della portata della fenomenologia di matrice fraudolenta, ma viepiù, di saggiare per settori, la portata ed il valore, nel comparto agroalimentare, nonché l’impatto prodotto da tali condotte, non solo come già innanzi rilevato, sui beni vita e salute della collettività, *sub specie* consumatori, ma congiuntamente sulle imprese e sul mercato.

Siffatta contestualizzazione, potrebbe infatti consentire di verificare la tenuta del sistema di prevenzione e repressione degli illeciti nel settore agroalimentare.

Non a caso, un diritto penale come il nostro, che fonda le proprie radici nel principio di *stricta* legalità, conforme ai “classici” principi di ragionevolezza, proporzione, frammentarietà, offensività, colpevolezza e sussidiarietà, non può non rapportarsi alle premesse empiriche e sociali che intende disciplinare³.

Tali considerazioni peraltro, assurgono a maggior rilievo, proprio in tal ambito, in cui i beni giuridici oggetto di tutela, non rilevano solo sotto il profilo meramente individualistico, dovendosi tener conto anche dei diversi, ed altri interessi di natura economica⁴.

Come nella scacchiera le parti scure delimitano quelle chiare e, viceversa, così nel diritto penale, l’esigenza di tutela della collettività ed il prevenire la commissione di reati, delimita ed è delimitata dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali dei soggetti, quali ad esempio la libertà imprenditoriale e la circolazione delle merci.

Per cui, tocca al legislatore individuare il giusto punto d’equilibrio tra questi interessi, il che, non è mai facile, come dimostra la tematica afferente alle frodi nel settore agroalimentare, che richiede una particolare lettura ed attento studio, proprio alla luce di questo necessario bilanciamento d’interessi⁵.

³ MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989, spec., pp. 85 e ss.

⁴ Sul bilanciamento tra interessi contrapposti, PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, pp. 634 ss.

⁵ La manifestazione più compiuta del bilanciamento d’interessi, è rinvenibile nelle *quaestiones disputatae* dei giuristi medievali.

CAPITOLO I

PROFILI GIURIDICI

GENESI LEGISLATIVA ED ELEMENTI STRUTTURALI NELLE FRODI AGROALIMENTARI

SOMMARIO: 1. Il reato di frode: profili generali. – 2. La frode agroalimentare: definizione e peculiarità. – 3. Evoluzione storica della normativa in tema di frodi alimentari: dai primordi all'attuale disciplina. – 4. Il danno *vs* la messa in pericolo nella frode agroalimentare. – 5. Le condotte attive nelle frodi agroalimentari. – 6. I beni giuridici tutelati. – 7. Il soggetto attivo.- 8. Elemento soggettivo.

1.IL REATO DI FRODE: PROFILI GENERALI

Il reato di frode, fonda le proprie radici nell'inganno ⁶, che se in senso più generale, sta ad indicare una condotta tesa ad indurre un soggetto in errore, parimenti, a livello codicistico, è la terminologia con la quale

⁶ MASINI, *Sull'inganno dell'origine nel reato di frode: dalla protezione del consumatore alla tutela della fiducia nel commercio*, nota a Cass. Pen., sez. II, n. 19093 del 3 maggio 2013, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, fasc. 6, pp. 397 - 399

vengono rubricati una serie ben precisa di delitti, i quali, mediante il comportamento *de quo*, sono diretti alla messa in pericolo, od alla lesione di un altrui diritto.

Sin dalla notte dei tempi, la frode, come condotta criminale, s'accompagna all'evoluzione economico-sociale della *civitas*.

A tal pro, basti appena sottolineare, come la frode, o meglio le condotte fraudolente, lungi dall'essere creazione della modernizzazione, erano fenomeni ben tristemente noti già in Babilonia e Persia, nonché nell'antico Egitto ed anche nell'antica Roma, tanto che ne è rinvenibile menzione persino nelle dodici tavole.

Ovviamente, nel corso degli anni, s'è assistito ad una progressione dei settori d'interesse, colpiti, in maniera più o meno insistente, dalla fenomenologia in oggetto ed il cui punto comune ruota tutto intorno alla sfera economica, quell'ambito finanziario e commerciale, i cui elementi più disparati, vanno dall'abbigliamento, alle opere dell'ingegno, dall'utensileria ai prodotti meccanici, ed ovviamente, non da ultimo, al settore di nostro interesse, ovvero quello agroalimentare.

La normativa vigente, mediante il codice penale, disciplina e sanziona molteplici delitti legati alla frode ⁷, la “Frode contro le industrie nazionali”, di cui all'articolo 514, la “Frode in emigrazione” di cui all'art. 645 c.p., la “Frode informatica” disciplinata dall'art. 640 *ter* c.p., l'”Insolvenza fraudolenta” prevista dall'art. 641 c.p., ed ancora l'art. 497 c.p., relativo alla “Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale uso indebito di tali certificati”, nonché, la “Frode nelle pubbliche forniture”, di cui all'art. 356 c.p., la “Frode processuale”,

⁷ CORBETTA, *I delitti di comune pericolo mediante frode*, II, 2, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, diretto da Marinucci - Dolcini, Padova, 2014; FERRARA - UGUZZONI, *Le frodi comunitarie nel reparto agroalimentare. Attività di contrasto, profili operativi, agronomici e giuridici*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010

disciplinata dall'art. 374 c.p., la "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica", prevista dall' art. 640 *quinquies* c.p., ed il delitto maggiormente noto ai più, e rubricato come "truffa", di cui all'art. 640 c.p.

Ovviamente, ai nostri fini, a tal illeciti, vanno aggiunte quelle ipotesi di reato più strettamente connesse alla tematica oggetto di trattazione, ovvero la "Frode nell'esercizio del commercio", di cui all' art. 515 c.p.⁸, la "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", previsto

⁸ "Integra il tentativo di frode in commercio la detenzione, presso il magazzino di prodotti finiti dell'impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza, destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui il prodotto alimentare risultava confezionato in uno stabilimento diverso da quello indicato sulle etichette, ha escluso la sussistenza del rapporto di specialità tra il delitto di cui all'art. 515 c.p. e la fattispecie, sanzionata amministrativamente, di cui all'art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109)" Cass. Pen., Sez. III, n. 22313, del 15/02/2011, CED (rv. 250473); "Integra il tentativo di frode in commercio, in quanto condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla vendita della merce ai potenziali acquirenti, anche la semplice esposizione sui banchi di vendita, con segni mendaci, del prodotto alimentare, indipendentemente dal concreto contatto con la clientela", Cass. Pen., Sez. III, n. 42920, del 13/11/2001, in *Cass. Pen.*, 2002, p. 3769; "Costituisce frode in commercio indicare nell'etichetta di un prodotto alimentare, in caratteri ben visibili, "specialità siciliane" e fare, con caratteri molto più piccoli, un generico riferimento al "Mediterraneo" come luogo di provenienza del prodotto (nella specie, sono state sequestrate nel reparto ortofrutta di un supermercato sessantacinque confezioni sottovuoto di pistacchi sgusciati sulla cui etichetta campeggiava la dicitura "*Dry Fruit* - sfiosità siciliane - pistacchi sgusciati" e in caratteri assai più minuti l'indicazione "ingredienti: pistacchi sgusc. Medit.)", Cass. Pen., Sez. III, n. 19093, del 20/02/2013, in *Foro It.*, 2013, 9, 2, 471; "Il delitto di frode nell'esercizio del commercio è configurabile anche se il prodotto consegnato non sia alterato o nocivo alla salute del consumatore, in quanto il reato è integrato dalla semplice messa in vendita di un bene difforme da quello dichiarato", Cass. Pen., Sez. III, n. 37602, del 09/07/2009, CED (rv. 244995); più in particolare, "La sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di consumazione scaduto senza essere accompagnata da alcun comportamento idoneo a trarre in inganno l'acquirente quale lo spostamento nel tempo o l'alterazione del termine minimo di consumazione indicato dal produttore, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perché difetta sia l'elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa da quella dichiarata sia perché il t.m.c. ha una funzione di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e di freschezza dell'alimento. (Nella fattispecie, relativa a cibo venduto con termine di scadenza superato, la Corte ha ritenuto configurabile soltanto l'illecito amministrativo di cui all'art. 18 d.lg. n. 109 del 1992)", Cass. Pen., Sez. III, n. 5372 del 23/03/1998, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1998, p. 1122.

dall'art. 516 c.p.⁹, la “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, di cui all'art. 517 c.p., nonché, la “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, disciplinata dall'art. 517 *quater* c.p.

Ma tali ipotesi di reato, non risultano esaustivi, per quel che concerne il caso di specie, laddove, rispetto a tal disposizioni, occorre esaminare, gli ulteriori e se vogliamo, più pregnanti reati, previsti nel Capo II, dei “Delitti di comune pericolo mediante frode”, e più precisamente, l’”Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”¹⁰, rubricato all'art. 439 c.p., l’”Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”, di cui all'art. 440 c.p., il “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o

⁹ “Commette il reato di frode in commercio previsto dall'art. 516 c.p. colui il quale pone in vendita salsiccia fresca di carne suina che poi risulti contenere carne bovina. Tale condotta assorbe, se caratterizzata dal dolo, quella contravvenzionale prevista dall'art. 5 l. 30 aprile 1962 n. 283 e d'altro canto per sostanza alimentare non genuina deve intendersi anche quella che non contiene le sostanze o i quantitativi previsti (oppure contiene additivi non consentiti) e, in mancanza di specifici cartelli indicatori, deve ritenersi il confezionamento delle salsicce esclusivamente con carne suina”, Cass. Pen., Sez. III, n. 11090 del 18/10/1995, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1996, 673, 699; “Confezionare un prodotto alimentare senza la contestuale apposizione dei dati identificativi imposti dalla legge (nella specie, barattoli contenenti pomodori o conserve di pomodoro che, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 428/1975, non possono uscire dallo stabilimento produttivo senza i dati identificativi da apporre al momento del confezionamento perché da tale momento decorre la data di scadenza del prodotto) equivale a preparare un prodotto in maniera diversa da quella prescritta e, pertanto, l'uscita dallo stabilimento di produzione di confezioni prive di segni identificativi, può, mediante l'apposizione di una data di produzione diversa da quella effettiva, integrare un tentativo di frode in commercio”, Cass. Pen., Sez. III, n. 1061, del 03/12/2010, in *Foro It.*, 2011, 4, 2, p. 213.

¹⁰ In merito, DI DIO, *Avvelenamento di acque ed effetti tossico nocivi per la salute: la pericolosità (non) deve essere scientificamente accertata*, nota a Cass. Pen., sez. IV, n. 15216, del 17 aprile 2007, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, fasc. 3 pag. 203 – 204; inoltre, “I comuni, cui la vigente normativa impone obblighi di intervento a tutela del diritto alla salute, sono titolari di tale diritto soggettivo che viene leso in caso di inquinamento delle falde acquifere comprese nel territorio dell'ente con conseguente avvelenamento delle acque. Essi pertanto sono legittimati a costituirsi parte civile contro i responsabili dell'inquinamento e a richiedere il risarcimento dei danni. (fattispecie di sversamento nel terreno di sostanze inquinanti di origine industriale penetranti in falde acquifere con conseguente avvelenamento delle acque di vari pozzi della zona)”, Cass. Pen., sez. IV, n. 6651, del 08/03/1984 (dep. 29/06/1985), in CED, Rv. 169991.

adulterate”, ed il “Commercio di sostanze alimentari nocive”, previsti rispettivamente, dagli artt. 442 e 444 c.p.

Una *prefatio*, s'appalesa necessaria, infatti sovente, nelle attività legate al commercio, i reati di frode e di truffa, vengono, dai meno esperti, utilizzati come sinonimo di una medesima condotta criminosa, *ergo* di un medesimo fatto di reato, in realtà, più precisamente, per quel che concerne la nostra tematica, oggetto di trattazione, non la frode generalmente intesa, ma nello specifico, i rapporti intercorrenti tra la truffa e la frode in commercio ¹¹, difatti, mentre quest'ultima sanziona il comportamento di colui che consegna all'acquirente, nell'ambito di un esercizio commerciale od anche di uno spaccio aperto al pubblico, “una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata, o pattuita”, il reato di truffa, punisce la condotta di colui che inducendo un soggetto in errore mediante artifici o raggiri, procuri un ingiusto profitto a sé stesso od altri, con connesso altrui danno.

Sul punto, “la sola offerta di un prodotto alimentare con termine minimo di conservazione scaduto, senza essere accompagnata da alcun comportamento idoneo a trarre in inganno l'acquirente, quale lo spostamento nel tempo o l'alterazione del termine minimo di conservazione indicato dal produttore, configurante il reato di truffa, non integra il delitto tentato o consumato di frode in commercio, perché difetta sia l'elemento costitutivo della consegna di una cosa diversa di quella dichiarata, sia perché il termine minimo di conservazione ha

¹¹ In merito al reato di frode in commercio, MARCIANO, *Frode al commercio*, in *Riv. it. di dir. pen.*, 1931; COVIELLO, *Vendita di carni e frode in commercio*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 27105, del 4 luglio 2008, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2010, fasc. 2, pp. 119 – 120; MAZZA, *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 20125, del 13/05/ 2009, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2010, fasc. 2, pp. 113 – 115.

funzione di garanzia e non comporta necessariamente il venir meno delle caratteristiche nutrizionali e di freschezza dell'alimento”¹².

Pur afferendo entrambe le condotte delittuose al “contratto” nel settore commerciale, mentre la truffa attiene più verosimilmente alla fase dell’instaurazione del rapporto contrattuale, laddove lo stesso non sarebbe sorto, se il soggetto agente non avesse adoperato quegli artifici o raggiri cui la norma richiama, o la fase dell’esecuzione dello stesso, che verrà quindi ad esser viziata, diversamente, la frode in commercio si realizza al di là ed in via autonoma, rispetto al rapporto di cui innanzi, laddove è sufficiente la sola messa in commercio, e la consegna di un prodotto “diverso”, un “altro prodotto”, o di un prodotto carente e/o differente sotto il profilo qualitativo o quantitativo, in merito all’origine od alla provenienza, per cui comunque rileva solo nella fase successiva alla formazione del contratto di specie, (del quale si postula la non esistenza degli artifici o raggiri), *ergo*, la fase dell’esecuzione¹³.

Inoltre, quest’ultimo va a realizzarsi, anche al di là ed indipendentemente da una reale lesione al patrimonio.

Il bene giuridico tutelato dall’art. 515 c.p., risulta essere la lealtà e la correttezza degli scambi commerciali¹⁴, “l’ipotesi criminosa di frode nell’esercizio del commercio è posta dal legislatore a tutela dell’onesto svolgimento del commercio e non per la protezione degli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti”¹⁵.

¹² Cass. Pen., Sez. III, n. 3968, del 21/11/1997, in *Riv. Pen.*, 1998, p. 247.

¹³ In merito, CORRERA, *La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, Teoria e pratica del diritto*, sez. III – 25. *Diritto e procedura penale*, Milano, 2002, p. 43.

¹⁴ FERRARA, *Le frodi commerciali alimentari*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 101 e ss.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. VI, n. 4663 del 07/03/1984 (dep. 18/05/1984) CED Rv. 164288, in *La giustizia penale*, 1984 fasc. 07, parte 02, p.385

Potendo essere commesso da chiunque, appartiene di conseguenza, all'ambito dei reati comuni, e non dei reati propri, la cui commissione, richiede diversamente e necessariamente, una tipologia di soggetti attivi ben definita, che abbiano un determinato ruolo o funzione.

Ciò premesso, nello specifico, in merito ai rapporti intercorrenti tra le due suddette fattispecie di reato, addentrandoci in ipotesi più concrete e specifiche, rispetto al caso di un prodotto confezionato, l'indicazione inesatta della quantità sull'involucro, integrerà il delitto di truffa, e non diversamente, quello di frode in commercio, poiché "la valutazione del rapporto peso-prezzo fatta dal consumatore nel vagliare la convenienza o meno ad acquisire quel particolare prodotto avrà, di norma, un ruolo decisivo nella formazione della volontà contrattuale e quindi nell'induzione all'atto di disposizione patrimoniale"¹⁶.

Più dettagliatamente rispetto alla tematica di specie, s'è posta la *quaestio* relativa al rapporto del reato di frode in commercio ed il reato di cui all'art. 516 c.p., relativo alla vendita di sostanze alimentari non genuine,

¹⁶ CORRERA, , *La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, Teoria e pratica del diritto*, sez. III – 25. *Diritto e procedura penale*, Milano, 2002, cit., p. 45-47, il quale sostiene come in tali ipotesi, trattandosi di prodotto confezionato, la responsabilità debba essere imputata in capo al produttore e non anche in capo al semplice rivenditore, ad esclusione ovviamente, del caso in cui, lo stesso non fosse a conoscenza di tale "irregolarità intrinseca" del prodotto alimentare confezionato, come peraltro sancito espressamente dall'art. 19 della l. n. 283/1962; sul punto, NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi. Responsabilità del produttore*, Milano, 2006; interessante altresì, come "In tema di disciplina degli alimenti, il legale rappresentante della società gestrice di una catena di supermercati non è per ciò solo responsabile, qualora essa sia articolata in plurime unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto qualificato ed investito di mansioni direttive, in quanto la responsabilità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti va individuata all'interno della singola struttura aziendale, senza che sia necessariamente richiesta la prova dell'esistenza di una apposita delega in forma scritta. (In motivazione, la S.C. ha, peraltro, precisato che resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui *all'art. 43 cod. pen.*, qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell'impresa, quali, per esempio, l'omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea)", Cass. Pen., Sez. III, n. 44335, del 10/09/2015, CED, (rv. 265345), in *Dir. Pen. e Proc.*, 2016, 2, p. 220, nota di MARCHI

ed ad altre ipotesi contenute nell'ambito della legislazione speciale in materia alimentare ¹⁷.

Innanzitutto, si è ritenuto ammissibile il concorso tra i due reati *de quo*, giacché, aventi una differente "materialità e finalità, laddove, mentre il primo consiste nel consegnare all'acquirente con inganno, una cosa differente da quella dichiarata, nell'art. 516 c.p. vengono poste in vendita, come genuine, sostanze alimentari che invece non lo sono, tanto che a tal pro, l'uno risulta essere un reato di danno, l'altro di pericolo" ¹⁸.

Per altra giurisprudenza, la fattispecie di cui all'art. 516 c.p., vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, "copre l'area della mera immissione sul mercato, ed è sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 515 c.p., frode in commercio, atteso che nell'ipotesi di materiale consegna della merce all'acquirente, o di atti univocamente diretti a tale fine, il reato è quello di cui al citato art. 515 c.p., rispettivamente nella forma consumata o tentata, assorbente rispetto a quello di cui all'art. 516 c.p." ¹⁹.

In merito alla legislazione speciale, è stata esclusa la possibilità del concorso formale tra detto reato e talune contravvenzioni, di cui all'art. 5

¹⁷ "Non sussiste il *fumus* necessario alla convalida di un sequestro probatorio con riferimento al reato di cui all'art. 5 lett. A) della L. n. 283 del 1962 (commercio di alimenti "... trattati in modo da variarne la composizione naturale...") o ai reati di cui agli artt. 515 c.p. (frode in commercio) e 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine) nell'ipotesi in cui sia immesso in commercio un prodotto alimentare "contaminato" da organismi geneticamente modificati in percentuale inferiore all'1%, dal momento che il regolamento CE n. 49 del 2000, escludendo l'obbligo di segnalare tale presenza in etichetta in caso di "contaminazione" accidentale al di sotto della suddetta percentuale, rende operante la scriminante di cui alla contravvenzione ("salvo quanto disposto da leggi o regolamenti speciali") e, nello stesso tempo, esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per i delitti citati", Cass. Pen., Sez. III, n. 38577, del 09/07/2003, in *Rass. Dir. Farm.*, 2003, p. 970.

¹⁸ Cass. Pen., Sez. III, 1.6.1964, in *Giust. Pen.* 65, II, 146; in tema di pericolo, SALCUNI, *Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno all'applicabilità dell'art. 34 d. lg. n. 274 del 2000 al reato di guida in stato di ebbrezza*, in *Cass. Pen.*, 2007, fasc. 7-8, pp. 2901-2911.

¹⁹ Cass. Pen., Sez. III, n. 8292 del 14/12/ 2005, (dep. 09/03/2006), in CED, Rv. 233554.

della l. n. 283/1962, od altre ipotesi di natura contravvenzionale sancite in altre normative “satelliti”, in particolare, in merito al rapporto con il summenzionato art.5, poiché “le ipotesi contravvenzionali, hanno valore sussidiario e restano assorbite da quelle più gravi previste dal codice penale in quanto a prescindere dalla diversa oggettività giuridica delle due norme, entrambe riguardano e tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari”²⁰.

Viepiù, “in materia alimentare va escluso il concorso materiale delle norme, e quindi il concorso formale dei reati, fra il reato di cui all'art. 9 l. 10 aprile 1954 n. 125 (vendita con una denominazione tipica di formaggio che non abbia i requisiti per l'uso di tale denominazione) e quello di cui all'art. 515 c.p. (vendita di cosa diversa per qualità a quella dichiarata). In tale caso il delitto di frode commerciale resta assorbito nel più grave delitto di cui all'art. 9 l. n. 125 del 1954”²¹.

Peraltro, in tema, è stato altresì sostenuto che “il delitto di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. non viene assorbito, ma concorre con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 44 l. 4 luglio 1967 n. 580 sulla produzione di pasta alimentare di grano duro. Le due norme, infatti, riguardano due oggetti giuridici diversi, in quanto la norma penale di cui all'art. 515 cit. tutela gli interessi degli acquirenti alla correttezza e alla lealtà degli scambi commerciali, mentre le disposizioni della l. n. 580 del 1967 tutelano la salute pubblica e l'interesse pubblico alla regolarità nell'impiego di ingredienti destinati all'alimentazione”²².

²⁰ In tal senso, Cass. Pen., Sez. VI, n. 8517 del 07/05/1982, (dep. 04/10/1982), in CED, Rv. 155306.

²¹ Cass. Pen. Sez. III, n. 14448 , del 11/11/1999, in *Cass. Pen.*, 2001, 615

²² Cass. Pen., Sez. III, n. 11640, del 14/07/1998, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1999, p. 859

2. LA FRODE AGROALIMENTARE: DEFINIZIONE E PECULIARITA'

Come a tutti ben noto, se per un verso, da sempre l'Italia spicca nel mercato del settore agroalimentare per le innumerevoli eccellenze, tipiche del nostro territorio, per altro verso s'è assistiti nel corso degli anni ad un aumento della consapevolezza nelle scelte del consumatore, rispetto agli *standards* qualitativi dei prodotti alimentari. Congiuntamente a tal binomio, è andata però sviluppandosi, un'area grigia, rappresentata da tutte le innumerevoli e variegata tipologie di alimenti, "viziati", giacché prodotti ed immessi in commercio, in frode alla legge ²³, o meglio alle normative in materia, *ergo*, in danno *in primis*, ai consumatori ed alle imprese.

Infatti, nel più ampio *genus* delle frodi ²⁴, quelle afferenti al settore agroalimentare, indicano talune condotte, e correlate ipotesi di reato, od illecito amministrativo, aventi ad oggetto prodotti agroalimentari, quindi destinati al consumo, il che ovviamente, rileva sotto una duplice veste, non solo economica, ma altresì sanitaria.

In termini generali, la frode agroalimentare ²⁵, s'appresta ad indicare, quella condotta tesa non solo al commercio, ma ancor più, alla

²³ AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971.

²⁴ GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, IX, Milano, 2013; DELLA CORTE, *I reati nel comparto agroalimentare*, in FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, cap. IV, in www.fareambiente.it; PACILEO, *Reati alimentari*, Milano, 1995.

²⁵ Per una disamina più ampia, anche in termini di contrasto, MANCINI PROIETTI, *Le frodi alimentari e commerciali. attività di contrasto e tutela penale ed amministrativa*, intervento al "Corso di diritto agroalimentare", Siena, 7 maggio 2014, in *Rivista di polizia*, 2014, fasc. 5-6, pp. 475-517.

produzione di alimenti non conformi a quanto sancito dalla legislazione inerente.

Infatti, tal condotta, rileva non solo in relazione alla provenienza (in termini di false dichiarazioni), ma anche e soprattutto, in merito alla qualità, alla composizione, alla conservazione ed alla commercializzazione degli alimenti.

Purtroppo, troppo spesso, i fatti di cronaca, ci riportano alla mente, quanto grave possa essere la frode in tal settore, basti pensare alle tante notizie relative a prodotti a “marchio” DOP, DOC, DOCG, IGP, IGT, STG, e nondimeno, rispetto agli alimenti d’ “agricoltura biologica”, che in realtà nulla hanno a che vedere con la qualità e le caratteristiche necessarie per ottenere tali marchi di denominazione ed indicazione, le tante e numerose contraffazioni di marchi inerenti ad aziende italiane note non solo a livello nazionale, ma internazionale, i numerosi esempi di alimenti conservati in malo modo, od ancora i noti casi di prodotti venduti dopo la data di scadenza, o peggio ancora contenenti sostanze nocive, come nel caso delle mozzarelle contenenti diossina e di quello ancor più tristemente noto, del vino al quale venne aggiunto il metanolo, e che provocò la morte di ben venticinque persone.

Particolare attenzione, merita l’espressione “frode qualitativa”, relativa ai casi “di inganno commerciale che si concretizzano nel consegnare al consumatore un prodotto di qualità diversa da quella prospettataagli, o comunque, da lui richiesta”²⁶, quindi, del medesimo genere o specie, ma “che abbia caratteristiche organolettiche diverse da quelle dichiarate”²⁷.

²⁶ CORRERA, *ibidem*, pp.169 ss.; CAFAGGI-IAMICELI, *Responsabilità del fornitore alimentare tra colpa professionale e concorso del produttore finale*, nota a Cass. civ., sez. II, n. 15824, del 10 luglio 2014, in *I Contratti*, 2015, fasc. 10, pp. 896 – 911.

²⁷ FERRARA, *Le frodi commerciali alimentari*, cit., p. 105.

Ovviamente, ciò conduce subitaneamente al concetto stesso di qualità, che in riferimento agli alimenti, in via generale e secondo il tenore letterale, starebbe ad indicare, la validità e/o genuinità di un prodotto, od ancor più che detto prodotto risulti conforme alle indicazioni contenute nella normativa di specie.

Rispetto al mercato, e soprattutto secondo l'ottica commerciale, potremmo suddividere nell'alveo del più ampio e generale *genus* della frode qualitativa, talune specifiche diramazioni, a seconda ovviamente del rapporto del prodotto con il consumatore finale, o meglio a seconda dell'alimento che al consumatore è stato venduto in luogo del prodotto che realmente voleva ed aveva scelto di acquistare.

Infatti in tal senso, già una primo esempio s'ha nell'ipotesi in cui vi sia una diversità di genere tra l'alimento richiesto e quello di fatto venduto.

Discorso differente s'ha rispetto alla provenienza dell'alimento, giacché in tal senso, può operarsi un ulteriore *summa divisio*, ovvero, a seconda del caso in cui la scelta dell'acquirente sia dettata dalla specifica provenienza del prodotto da un determinato luogo d'origine, od ancora rispetto ad un determinato produttore.

Il luogo d'origine dell'alimento, o comunque del prodotto, pur confezionato, ma con materia prima proveniente da un preciso luogo, ha acquisito nel corso degli anni, una sempre maggior peculiarità e valenza, ed a dimostrazione dell'assunto, rilevano i numerosi interventi di natura legislativa, che hanno conferito (cercato di conferire) una tutela sempre più solida ed ampia.

Rispetto al produttore invece, s'è sostenuto possa parlarsi di "provenienza tranquillizzante"²⁸, allorché la scelta ricada sul prodotto di una specifica ditta, perché il consumatore ritiene che la provenienza da

²⁸ CORRERA, cit., *ibidem*, p. 172.

quel produttore, gli offra maggiori garanzie di serietà commerciale, anche pagando un prezzo maggiore rispetto ad altri prodotti contenenti la medesima composizione, ma confezionati da aziende differenti. Ed a corollario, ancor più si ritiene in tal senso che anche rispetto al grossista ed al venditore al dettaglio, possa essere ripetuto il “meccanismo di valutazione qualitativa della provenienza” data dalla funzione di “filtro-qualità”²⁹, cui assurgono, ovvero, rassicurare i clienti, rispetto alla qualità del prodotto posto in commercio³⁰.

Nell’ambito delle frodi alimentari, occorre distinguere tra “frode sanitaria” e “frode commerciale”. Le prime, note anche come “frodi tossiche”, incidono sull’alimento, modificandone la composizione, *ergo* costituendo una minaccia, (dal probabile al certo), di arrecare danno alla salute dei consumatori, mentre le altre, rilevano sotto il profilo più squisitamente economico, come danno patrimoniale, non integrando necessariamente, altresì un danno alla salute.

In merito alle “frodi commerciali”, vi rientrano gli articoli dal 514 e ss. del c.p., ed in particolare, ai nostri fini, in merito alla tematica oggetto di trattazione, gli artt. 515 e 516 c.p., rispettivamente “Frode nell’esercizio del commercio” , “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”, esaminati innanzi, e gli artt. 517 e 517 *quater* c.p., ovvero,

²⁹ CORRERA, cit., *ibidem*, 173. Per una più ampia disamina, 169-175.

³⁰ “In materia di alimenti, l'esimente speciale di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283 - secondo cui le sanzioni ivi previste non si applicano nei confronti di chi immette in commercio prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguarda i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di alterazione - non opera quando il prodotto alimentare provenga da un produttore straniero, poiché, non essendovi la certezza del rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore, il distributore ha l'obbligo di verificare la conformità del prodotto, anche importato in confezioni originali, mediante controlli tali da garantirne la qualità”, Cass. Pen. Sez. III, n. 7383, del 04/11/2014, CED (rv. 262407)

“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”, che sanziona il soggetto che ponga in essere condotte atte all’alterazione o contraffazione di denominazioni di origine o indicazioni geografiche di prodotti alimentari, o per trarne profitto, li introduce nello Stato, li detiene ai fini della vendita, o comunque pone in vendita tali alimenti mediante offerta diretta ai consumatori o li immette in circolazione.

Come sottolineato innanzi, gli articoli 439, 440, 442 e 444 c.p., i veri e propri “delitti alimentari”, rientrano nell’area dei reati di comune pericolo mediante frode, rubricati rispettivamente “Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, “Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari”, “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”, e “Commercio di sostanze alimentari nocive”, costituiscono la pietra miliare sulla quale è stata costruita l’opera di tutela contro la messa in pericolo/danno correlati dal consumo di prodotti alimentari nocivi, contraffatti od adulterati, rappresentando la regolamentazione per eccellenza contro le succitate “frodi sanitarie”.

Ovviamente, è fuor di dubbio come tali fattispecie siano poste a presidio della salute, ma è altresì fuor di dubbio, come la stessa venga “intesa dal legislatore non come tutela della salute psicofisica dei singoli individui, ma sia recepita nella sua dimensione di bene giuridico di carattere “diffuso” o “superindividuale”: l’offesa all’interesse protetto si realizza con la (sola) esposizione al pericolo, per prevenire le potenziali manifestazioni di danno nei confronti di soggetti determinati”³¹.

³¹ FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, cit., p. 394.

Quindi, l'art. 439 c.p.³², che punisce la condotta del soggetto che avveleni le acque³³, prima che vengano attinte, o sostanze alimentari, prima che vengano distribuite per il consumo, ha come perno centrale, oggetto di tutela, la "salute di un numero indeterminato di persone non individuabili preventivamente"³⁴.

Trattasi di reato comune, ed è attuabile, tanto nella forma del reato d'azione, quindi in chiave commissiva, che in forma omissiva.

Il delitto in oggetto si consuma, in termini di luogo e momento, quando si verifica l'avvelenamento delle acque e delle sostanze alimentari.

Il tentativo è configurabile.

In merito all'articolo seguente, 440 c.p.³⁵, che sanziona la condotta di colui che adulteri o corrompa acque o sostanze alimentari, trattasi di reato comune, giacché come già innanzi, può essere commesso da "chiunque", il tentativo è ammissibile, e rispetto al momento ed al luogo della consumazione del delitto, questi si rinvergono esattamente proprio nel luogo e nel momento in cui si verificano l'adulterazione, il corrompimento e la contraffazione delle acque o delle sostanze alimentari, destinate al consumo.

Quindi, in modo del tutto indipendente rispetto all'effettivo utilizzo delle stesse, ed all'eventuale danno alla salute del consumatore.

³² Per una completa ricostruzione, anche in merito a cenni storici, FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*, *ibidem*, pp. 393 e ss.

³³ SPAGNUOLO, *Profili di sicurezza alimentare nella disciplina multilivello delle acque destinate al consumo umano*, (Intervento al *Workshop* "Qualità e sicurezza dell'acqua come alimento", Pisa, 21 marzo 2014), in *federalismi.it*, 2015, fasc. 2, p. 18

³⁴ FRESA, *ibidem*, cit., p. 395

³⁵ Per approfondimenti generali, FRESA, *Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp. 404 e ss.

L'articolo 442 c.p.³⁶, disciplina l'ipotesi di chi detiene, distribuisce per il consumo o pone in commercio, acque o sostanze alimentari avvelenate, adulterate, corrotte o contraffatte da altri, ed infine l'articolo 444 c.p.³⁷, che sanziona la condotta di colui che detiene ai fini del commercio, pone in commercio o distribuisce per il consumo, sostanze alimentari, non contraffatte o adulterate, ma costituenti pericolo per la salute pubblica.

Come ci è dato di rilevare dal tenore letterale delle norme, già a livello di rubrica, vengono indicate alcune condotte attive tipiche della frode alimentare, condotte che verranno analizzate peraltro in modo più dettagliato nel prosieguo, quali l'avvelenamento, la contraffazione, il corrompimento e l'adulterazione, però mentre i primi due articoli, disciplinano le azioni poste in essere dal soggetto che commette tali reati, gli articoli 442 e 444 c.p., diversamente disciplinano e sanzionano le condotte del soggetto che pone in commercio, detiene o distribuisce gli alimenti che altri hanno contraffatto, adulterato, o comunque, nel caso dell'art. 444 c.p., pur se non contraffatte od adulterate, comunque pericolose per la salute pubblica.

Entrambi risultano essere reati comuni, i delitti si consumano nel luogo e nel momento in cui viene posta in essere la detenzione dei prodotti o la loro messa in commercio.

Rispetto al tentativo, vi sono talune riserve, giacché, occorrerebbe porre in essere un tentativo del detenere, ipotesi poco percorribile, parrebbe invece configurabile, nell'ipotesi dell'acquisto dei prodotti *de quo*,

³⁶ Per un'ampia disamina, FRESA, *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp. 421 ss.

³⁷ In merito, per una ricostruzione dettagliata, FRESA, *Commercio di sostanze alimentari nocive*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp.425 e ss.

oggetto del reato, quando vi è l'intenzione di immetterle in commercio, destinandole ovviamente al consumo ³⁸.

3.EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI FRODI ALIMENTARI: DAI PRIMORDI ALL'ATTUALE DISCIPLINA

Come anticipato, come tutti i settori a forte impatto economico, anche quello agroalimentare, è da tempo oggetto di condotte fraudolente.

Il momento storico d' aumento del fenomeno, s'è registrato intorno al 1800, secolo in cui, mentre in Francia venne istituito un servizio di repressione frodi, in Inghilterra vide la luce la prima legge di settore, la *sale of food and drug act* ³⁹.

In Italia, non è possibile disquisire di un "diritto alimentare" compiuto, risultando il laborio del legislatore, o più in generale l'"opera normativa" di settore, piuttosto variegata ed assai cospicua, il tutto peraltro, anche nel sol lavoro di ricerca, risulta alquanto complesso ed articolato, vista la mole di leggi coinvolte, laddove le ipotesi contravvenzionali e di natura amministrativa, fanno da cornice a fattispecie di reato penalmente rilevanti, in taluni casi sovrapponendosi ⁴⁰.

³⁸ Sui profili innanzi e per approfondimenti e specifiche, rispetto ai reati di cui in oggetto, si rinvia a FRESA, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010pp. 393-434.

³⁹ In merito ai cenni storici, MARONGIU-SCUTO-LEVI, voce *Frode*, in *Treccani* (Enciclopedia Italiana), www.Treccani.it; SEMERARO, *Frodi agroalimentari: aspetti tecnici e giuridici*, anno X- n. 2 apr./mag. 2011 in www.vetesc.unimi.it - rassegna

⁴⁰ BOZZURRA, *Legislazione agroalimentare e repressione delle frodi*, Anicia, 2004.

Rispetto alle ripercussioni ed all'effettività di tal impianto, in termini di prevenzione e sanzionatori, s'avrà modo e maniera di trattarne nel prosieguo, per intanto, appare comunque più consono ed opportuno approntare il tema della legislazione, seguendo la logica temporale.

Talune normative, potrebbero non risultare direttamente connesse alla materia di specie, in realtà differentemente dall'apparenza, dal sol titolo di rubrica, rilevano.

Ma in via primaria, discostandoci per un attimo dalla suddetta procedura cronologica, nel procedervi, più di tutti, il punto di partenza è ovviamente e necessariamente rappresentato dal primo inciso dell'art. 32 Cost., "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"⁴¹ e dagli artt. artt. 439, 440, 442, 444, 515, 516, 517, 517 *quater* disciplinati nel codice penale, per le relative ipotesi di reato connesse alla tematica oggetto di trattazione, rilevati ed analizzati innanzi.

Tanto premesso, scorrendo progressivamente in ordine di tempo, rinveniamo:

- la l. 3 giugno 1927, n. 1272, integrata con varie altre disposizioni;
- il R. D. L. 12 agosto 1927, n. 1756;
- il R. D. L. 8 gennaio 1928, n. 486;
- la l. 11 gennaio 1930, n. 62, nello specifico l'art. 6;
- R. D. l. 20 novembre 1930, n. 1836, in particolare art. 20, per la difesa dei vini tipici italiani;
- R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

⁴¹ "E garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana"; BENELLI, *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia agro-alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, pp. 227 e ss.

-la l. del 3 febbraio 1961, n. 4 “Divieto dell’impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all’alimentazione umana”;

Ma più di tutte, occorre prendere in considerazione ed esaminare, la “legge madre”, la n. 283 del 30 aprile 1962 ⁴², relativa alla “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, ed in particolare gli artt. 5 e 6, i quali prevedono rispettivamente, con l’art. 5, una serie di divieti, più segnatamente,

“È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

⁴² In merito, per dettagliati approfondimenti, TARTAGLIA POLCINI, *La legge n. 283 del 1962 tra tutela penale e discussa vigenza*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012; TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in www.penalecontemporaneo.it; “Nel caso di condanna per detenzione per la vendita a destinazione alimentare di bovini cui siano state somministrate sostanze ormonali ad azione estrogena, non occorre, ai fini della esclusione dei benefici di legge (artt. 163, 175 c.p.) prevista dall’art. 6 comma 5 l. 30 aprile 1962, n. 283, una previa contestazione della “frode dannosa alla salute”, poiché essa, impeditiva ai sensi dell’art. 6 comma 5 cit. dell’applicazione degli artt. 163 e 175 c.p., è elemento della condotta di cui all’art. 5 lett. a) citata l. n. 283 del 1962, in sé fraudolenta, oltre che idonea a cagionare danni alla salute. (Nella specie la suprema Corte ha ritenuto che la sussistenza della “frode” e, cioè, della condotta fraudolenta, “dannosa alla salute” per le conseguenze negative derivanti all’organismo umano dall’assunzione di carni provenienti da animali trattati con estrogeni od anabolizzanti, si evince dalla stessa contestazione, poiché l’effetto insidioso (e, dunque, fraudolento) inerente all’assunzione di simili sostanze, non riconoscibili dal consumatore, comporta altresì un danno per la salute dell’uomo)”, Cass. Pen. Sez. III, n. 10801 del 23-09-1994, CED (rv. 200385) , in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1995, p. 1460.

- b) in cattivo stato di conservazione;
- c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
- d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- [e) adulterate, contraffatte o non rispondenti per natura, sostanza o qualità alla denominazione con cui sono designate o sono richieste];(1)
- [f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa] ;(2)

Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

- g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
- h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo”.

L'articolo successivo, ne stabilisce le sanzioni ⁴³, in caso di non ottemperanza a quanto sancito nell'articolo *a quo*.

Occorre precisare, che a seguito della depenalizzazione ad opera del d. lgs. n. 507/1999, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205", solo le fattispecie di cui agli articoli in oggetto, hanno conservato penale rilevanza.

Peraltro, ancor di maggior rilievo, la problematica scaturente dal d. lgs. n. 179 del 2009, recante "Disposizioni legislative statali anteriori al 1°

⁴³ Articolo 6: [Autorizzazione ministeriale]

"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo ea registrazione come presidi sanitari.

[Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o sucedanei di sostanze alimentari] (1). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000. (4)

Il massimo dell'ammenda è di 90.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175, Cod. pen.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36, Cod. pen.(2) (3)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6, D.P.R. 19.11.1997, n. 514.

(2) L'entità della sanzione, citata nel presente articolo, è stata da ultimo così elevata dagli artt. 113, c. 1 e 114, c. 1, L. 24.11.1981, n. 689.

Dal 1° gennaio 1999, inoltre, ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE (D. Lgs 24.06.1998, n.213).

(3) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, L. 26.02.1963, n. 441.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, D. Lgs. 30.12.1999, n. 507".

gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”⁴⁴, ovvero la “presunta abrogazione”, della legge n. 283/1962.

Tal legge, ne dovrebbe essere esclusa, giacché, non solo la legge in oggetto è stata oggetto di significative modifiche a mezzo della l. n. 441 del 1963, “Modifiche ed integrazioni alla L. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750”, ma soprattutto perché il D. Lgs. n. 179/2009, ha escluso espressamente dall’opera di abrogazione, la normativa individuata al n. 1891 dell’elenco, ovvero proprio la l. 441/1963, che come visto, aveva apportato modifiche ed integrazioni alla l. n. 283/1962⁴⁵.

A seguire, altre ed ulteriori normative, sempre seguendo un profilo d’ordine temporale, in tema di alimenti, talune provenienti da scelte specifiche del nostro legislatore, talaltre, di recepimento ed attuazione di direttive o regolamenti comunitari.

-la l. del 15 febbraio 1963, n. 281 “Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”;

-il D. M. del 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”;

-il D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327 “ Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di

⁴⁴ Al quale hanno fatto seguito, il d.lgs. n. 212/2010, recante “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246”, ed il d. lgs. n. 213 del 2010, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”.

⁴⁵ SCARCELLA, *Sulla presunta abrogazione della l. 283/1962 in materia di tutela degli alimenti*, cit., in www.penalecontemporaneo.it al quale si rinvia per una ricostruzione ed ampia e dettagliata disamina della problematica.

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;

-la l. n. 689 del 24 novembre 1981, “Modifiche al sistema penale”

-il D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 118 “Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche”;

-il Regolamento (CEE) n. 315 del 8 febbraio 1993, che stabilisce “procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

-il D. Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997, “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”.

-la l. del 25 giugno 1999, n. 205 “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”;

-il D. Lgs. n. 597 del 30 dicembre 1999, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”

-il D. Lgs. Del 4 agosto 1999, n. 336 “Attuazione delle direttive 96/22/CEE e 96/23/CEE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agonistiche nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”;

-il D. Lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205” – Titolo I “Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti”;

-il D. Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

anche prive di personalità giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

-il Regolamento CE del 28 gennaio 2002, n. 178, “che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;

-il D. Lgs. n. 224 del 8 luglio 2003 “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”

-il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, “sull'igiene dei prodotti alimentari”;

-il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai “controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

-il D. Lgs. n. 169 del 21 maggio 2004 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”.

-il D. Lgs. n. 279 del 22 novembre 2004 “Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica”

-il D. Lgs. n. 70 del 21 marzo 2005 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati”;

-la l. n. 246 del 28 novembre 2005, “semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”;

-il D. Lgs. n. 190 del 5 aprile 2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare";

-il Regolamento (CE) n. 1881 del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e successive modifiche;

-il Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle "Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari";

-il Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari";

-il Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007, relativo alla "Produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91";

-il D. Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

-la l. n. 133 del 6 agosto 2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

-la l. n. 9 del 18 febbraio 2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa";

-la l. 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

-il D. Lgs. n. 213 del 13 dicembre 2010, "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni

legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”;

-la l. 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”;

-il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 sui “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

-il Decreto del 14 ottobre 2013, recante “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

-il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla “definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari”;

-il Regolamento di esecuzione (UE) N. 668/2014 della commissione del 13 giugno 2014 recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;

Una stratificazione normativa, come visto, composta da Regi Decreti, Decreti Legislativi, leggi ordinarie, Direttive e Regolamenti comunitari, naturalmente non esaustiva, ma che si spera possa rendere evidente con più contezza, la vera storia dell'assente per eccellenza, in tutta la materia inerente il comparto in oggetto, ovvero il diritto alimentare.

4. IL DANNO VS LA MESSA IN PERICOLO NELLA FRODE AGROALIMENTARE

Nell'ampio *genus* dei reati, tra le varie distinzioni/ripartizioni, cui vanno soggetti, particolarmente rilevante ai nostri fini, è quella inerente la differenziazione tra reati di danno e reati di pericolo.

Nell'ambito delle frodi nel comparto agroalimentare, come già innanzi, e come peraltro più approfonditamente in appresso, la problematica centrale, rileva proprio in merito alla messa in pericolo, od al danno, nei quali potrebbe incorrere il consumatore, a seguito dell'assunzione di quei cibi "viziati", o più in generale compromessi dalle condotte fraudolente.

Mentre i primi, i reati di danno, risultano offensivi di un bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, e quindi "protetto" dalle relative norme poste a presidio, i reati di pericolo, rispetto a tal beni, non sono collegati ad un'offesa diretta, costituendo per questi, una fonte, un elemento, appunto, di pericolo.

Nell'ambito di tal ultimi ⁴⁶, s'assiste ad un'anticipazione della tutela penale, vuoi per la tipologia dei beni giuridici che potrebbero risultarne compromessi, vuoi per la necessità di evitare l'effettività di un danno, diversamente non evitabile.

Tal tipologia di reati, incorre peraltro in un'ulteriore distinzione, relativa al pericolo concreto ⁴⁷, pericolo astratto e pericolo presunto.

⁴⁶ In tema di "pericolo", SALCUNI, *Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno all'applicabilità dell'art. 34 d. lg. n. 274 del 2000 al reato di guida in stato di ebbrezza*, in *Cass. Pen.*, 2007, fasc. 7-8, pp. 2901-2911; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990.

⁴⁷ ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994.

Innanzitutto, mentre nell'ipotesi di reati di pericolo concreto, occorrerà verificare, appunto in concreto nel singolo caso, la corrispondenza al tipo legale descritto dalla norma come offensivo del bene giuridico da questa protetto, per cui, sarà compito del giudice procedere a tal opera di verifica, diversamente, nell'ipotesi di reato di pericolo astratto, tale verifica dell'offensività in concreto non sussiste, laddove risulta del tutto sufficiente, la mera corrispondenza (del caso) della fattispecie concreta con la fattispecie astratta.

Il reato di pericolo presunto⁴⁸, invece, è caratterizzato dal fatto che diviene oggetto di sanzione, la disobbedienza ad un precetto.

Mentre nelle ipotesi di pericolo concreto, il pericolo rappresenta elemento costitutivo, della condotta incriminata, nei reati di pericolo astratto e presunto⁴⁹, tal elemento non rileva in rapporto al fatto tipico di reato.

Congiuntamente a tal ripartizione, quella rappresentata dal pericolo astratto-concreto, caratterizzata “ per un' astrazione di una parte della base del giudizio, che il legislatore riserva a se stesso e, quindi, sottrae alla dimostrazione da parte del giudice nel caso concreto”⁵⁰.

Entrando nel merito delle fattispecie incriminatrici precedentemente esaminate, secondo taluna dottrina, l'art. 439 c.p. “Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, rappresenta un esempio tipico di reato di pericolo astratto⁵¹, poiché, in virtù di quanto innanzi, non vi è

⁴⁸ CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi in onore di Marinucci*, II, a cura di DOLCINI-PALIERO, Milano, 2006, pp. 1415 e ss.

⁴⁹ In merito ai reati di pericolo astratto e presunto, MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Diritto penale minimo*, a cura di CURI-PALOMBARINI, Roma, pp. 45 e ss.

⁵⁰ MANNA, *Corso di diritto penale*, cit., pp. 211-212. L'autore precisa altresì come rientrano in tal categoria “i c.d. *Eignungsdelitte*, ovvero, quei reati, utilizzati soprattutto in materia ambientale, ove il legislatore incentra la fattispecie sull'astratta pericolosità della condotta criminosa”.

⁵¹ MANNA, *ibidem*, p. 211-212.

l'accertamento in concreto dell'offesa arrecata al bene giuridico, risultando sufficiente la condotta di avvelenamento.

Di diverso avviso, chi invece ritiene trattasi di reato di pericolo concreto, “poiché in ragione della incisività semantica della nomenclatura adottata e della inequivocabilità della nozione di “veleno” sussiste la necessità di una prova concreta della pericolosità della condotta, il che significa procedere all'accertamento della natura venefica della sostanza e della sua pericolosità”⁵².

Mentre per quel che concerne il reato di cui all'art. 440 c.p., che sanziona le condotte di adulterazione, corrompimento o contraffazione, di sostanze destinate all'alimentazione, si da renderle pericolose per la salute pubblica, prima che queste vengano attinte o distribuite per il consumo, si ritiene che la pericolosità per la salute pubblica di tali sostanze, sia “un requisito da accertare in concreto”⁵³.

Parimenti, nel medesimo senso, altra dottrina, ritiene che l'articolo *de quo*, rientri nel novero dei reati di pericolo concreto⁵⁴.

Peraltro, in merito, s'è sostenuto che “l'accertamento della pericolosità si può fare anche senza analisi di laboratorio (se il giudice si convince della attitudine alla pericolosità)”⁵⁵.

⁵² FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, cit., p. 398.

⁵³ FRESA, *Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, cit., p. 405.

⁵⁴ MANNA, *Corso di diritto penale*, p. 212.

⁵⁵ TIRRO', *Le frodi alimentari: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività e genuinità*, Comando Carabinieri per la tutela della salute, in www.salute.gov.it, cit., p. 42

In merito alle ipotesi di reato previste dagli artt. 442 e 444 c.p., rispettivamente, “Commercio di sostanze alimentari contraffatte” e “Commercio di sostanze alimentari nocive”, risultano riconducibili all’alveo dei reati di pericolo concreto.

Certamente, sussistono come noto, numerosissime altre ed ulteriori ipotesi di frodi agroalimentari, oltre alle fattispecie incriminatrici previste dal codice penale, di cui sopra, nelle quali, concreta od astratta che risulti, vi è una reale pericolosità del prodotto alimentare.

Talune di tal ulteriori ipotesi fraudolente, risultano ovviamente rinvenibili nella legislazione speciale di settore, pertanto, pur non potendo riscontrarle con precisione nella loro completezza, tutte sono comunque unite dal medesimo comune denominatore, l’attitudine alla pericolosità, non la pericolosità, giacché vi potrebbero essere ipotesi in cui ad esempio, il prodotto alimentare, potrebbe non rappresentare forma alcuna di pericolo per il consumatore, rappresentando in tal senso, (eccezion fatta per i reati innanzi, espressamente disciplinati ed esaminati) detta attitudine alla pericolosità, l’elemento minimo, la base, in chiave di progressione, di una sorta di gerarchia del pericolo.

5. LE CONDOTTE ATTIVE NELLE FRODI AGROALIMENTARI.

Come già rilevato dall’analisi delle fattispecie previste nel codice penale dagli artt. 439, 440, 442 e 444, sono le stesse ad indicare, in parte, in via

esplicita le condotte ⁵⁶ relative ad integrare i reati di frode nel comparto agroalimentare.

Di seguito quindi, in via esplicitiva:

l'avvelenamento, riscontrato nell'art. 439 c.p., che risulta realizzabile sia in chiave commissiva, conferendo quindi al delitto *de quo*, la forma del reato d'azione, ovvero quando l'autore del reato volutamente, avvelena, mediante veleni, sostanze tossiche o nocive, (veleni), quanto in chiave omissiva, come nell'ipotesi in cui il soggetto attivo, non abbia provveduto ad utilizzare gli strumenti o le cautele necessarie ad evitare l'avvelenamento in oggetto.

La contraffazione ⁵⁷, ovvero, la produzione *ex novo* di un alimento, in modo tale da conferirgli persino mendaci caratteristiche tipiche del “vero alimento non contraffatto”, quali ad esempio la genuinità, ma ovviamente, mediante l'utilizzo di sostanze in parte, o anche del tutto differenti, dall'alimento “originale”.

Sul punto, un breve inciso, la contraffazione, è il “vero falso”, ben differente dall'*italian sounding*, sui quali, nel prosieguo del lavoro, seguirà una compiuta e precisa anamnesi.

L' adulterazione, cioè la manipolazione atta alla modificazione della composizione degli alimenti, della genuinità, a mezzo di aggiunta, sottrazione o sostituzione di elementi ad esso estranei.

Il corrompimento, condotta molto simile a quella messa in atto ai fini dell'adulterazione, per cui l'alimento, ne risulterà viziato e modificato, ovviamente in termini peggiorativi, e più segnatamente, potremmo altresì

⁵⁶ DELLA CORTE, *I reati nel comparto agroalimentare*, in FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, cap. IV, in www.fareambiente.it

⁵⁷In tema, PEZZULLO, *La contraffazione alimentare. disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2013, fasc. 2, pp. 49 – 75; ARTOM, *La contraffazione dei prodotti alimentari - nuovi strumenti di tutela*, (Relazione "La 3^a Tavola Rotonda dell'AIDA"), in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2009, fasc. 2, p. 4

definirla come l'attività mediante la quale la composizione dell'alimento, viene resa pericolosa, se non persino nociva.

La sofisticazione invece, consiste nell'aggiunta nell'alimento, di sostanze che ne viziano la composizione e l'essenza naturale, allo scopo di occultarne i difetti o migliorarne l'aspetto, in tal modo simulandone la genuinità.

Infine, l'alterazione, s'ha quando a causa dei prolungati tempi di conservazione, o sistemi impropri/errati ai fini del procedimento conservativo, l'alimento muta essenza, mediante processo degenerativo.

Non appare eccessivo ritenere che in tal ambito possano essere inglobate altresì la vendita di alimenti scaduti e conservati in malo modo.

6. I BENI GIURIDICI TUTELATI

Ovviamente, discorso valido per tutte le norme, o leggi, che dir si voglia, tutto ruota intorno a determinati beni giuridici, che l'ordinamento ritiene meritevoli di tutela, ed al cui presidio e protezione, le stesse vengono poste ed emanate.

Rispetto alla materia inerente le frodi agroalimentari, in *primis*, rinveniamo la salute, il diritto alla salute, bene questo, come visto, costituzionalmente garantito.

Salute, intesa non solo in chiave individualistica, quindi riferentesi al consumatore finale del prodotto alimentare “viziato” o nocivo⁵⁸, ma in termini ben più ampi, inglobando nel concetto di bene stesso, la salute pubblica, come in modo più esplicativo, affrontato in relazione alla sicurezza alimentare⁵⁹.

A seguire, ma non certamente per minor valore, l’economia pubblica, la pubblica funzione dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del commercio, e non la sfera relativa agli interessi patrimoniali dei singoli soggetti che hanno effettuato l’acquisto⁶⁰, (quindi in termini di concorrenza leale), bene tutelato a livello codicistico, dall’art. 515 c.p. «frode nell’esercizio del commercio».

Ancora, la difesa del commercio, da un eventuale pericolo od ancor più danno, dall’immettere in commercio, ai fini della vendita, come genuini, pur non essendolo, prodotti alimentari, o in termini più generici, sostanze alimentari, anche nell’ipotesi in cui non risultassero pericolose per la salute dei consumatori, bene protetto mediante l’art. 516 c.p. che disciplina il reato di «vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine».

E non per ultimo, l’ordine economico, bene giuridico, la cui tutela è sancita all’art. 517 c.p. , che sanziona la «vendita di prodotti industriali con segni mendaci», laddove, “l’oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell’ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori”⁶¹.

⁵⁸ NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi. Responsabilità del produttore*, Milano, 2006.

⁵⁹ Paragrafo al quale si rinvia, per una disamina più completa.

⁶⁰ In merito, Cass. Pen., Sez. VI, n. 4663/84, del 07/03/1984 (dep. 18/05/1984) CED Rv. 164288, in *La giustizia penale*, 1984 fasc. 07, parte 02, p.385

⁶¹ Cass. Pen., Sez. VI, n. 9584/ del 15/06/1988, (dep. 05/07/1989), CED, Rv. 181767

7.IL SOGGETTO ATTIVO

I delitti di frode agroalimentare, a differenza dei reati propri, in cui è richiesta, ai fini della configurabilità di “quel” determinato reato, una particolare posizione, qualifica, ruolo, o funzione, rientrano nell’ambito di quella tipologia di reati, definiti “comuni”, giacché a poterli commettere, può essere “chiunque”.

Il soggetto cui tutto il sistema legislativo e sanzionatorio, quindi, in particolare sotto il profilo della commissione dei reati e relative sanzioni, sin dall’illuminismo in poi, ha avuto come punto di riferimento, è stato l’uomo, nel suo più ampio e specifico senso antropomorfo.

In altri termini, se per un verso si riteneva, sino a pochi anni addietro che solo l’individuo/uomo potesse commettere delitti, per altro verso in parallelo vigeva il principio generale, in virtù del quale *societas delinquere non potest*⁶².

Nel corso degli anni, ovviamente, tale principio non ha potuto che fare i conti con lo sviluppo e la nuova dimensione cui la società è andata soggetta, la trasformazione non solo economica, ma soprattutto sociale, ha posto dinanzi agli occhi degli operatori del diritto, il problema di dover intervenire, anche in tal senso, rispetto ad una nuova realtà, alla quale, anche il diritto, deve necessariamente guardare ed orientarsi, per non prestare il fianco a *vacatio* e lacune, non colmabili, rischiando di lasciare scoperti settori normativi ed impunte condotte anche di rilevanza penale.

Ovviamente quindi, come punto di riferimento, dovrebbe considerarsi non solo il soggetto come uomo, ma altresì le persone giuridiche.

⁶² BRICOLA, *Il costo del principio <<societas delinquere non potest>> nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *RIDPP*, 1970, p. 1115.

Mentre taluni ordinamenti ⁶³ hanno adottato anche per quest'ultime, un modello di responsabilità penale, in altri s'è percorsa la strada della responsabilità di natura amministrativa o quella indiretta, come ad esempio in Francia, sussiste una forma di responsabilità, definita "*par ricochet*", ovvero "di rimbalzo", per cui, ove fosse dimostrata una responsabilità in capo al dirigente di un'impresa, o addirittura ad un suo dipendente, tale responsabilità, s'estende anche all'impresa stessa ⁶⁴.

Nel nostro ordinamento, tale difformità troverebbe fondamento, nelle riserve e perplessità sollevate in merito ad un'imputazione a livello di responsabilità in termini penalistici degli enti, rispettivamente, in merito al principio di personalità della responsabilità penale ed al principio rieducativo ⁶⁵, facilmente superabili, laddove si cominciasse ad intendere il soggetto, non solo come "soggetto-uomo".

Infatti, innanzitutto la personalità della responsabilità, non equivale assolutamente all'individualità della responsabilità, proprio nel senso che debba necessariamente ed in via esclusiva riferirsi meramente alla persona fisica.

Stesso discorso in merito al *vulnus* del principio di rieducazione.

Inoltre se ci si pone il problema delle ripercussioni che andrebbero a subire soggetti innocenti, quali *in primis* i lavoratori ⁶⁶, c'è da rilevare come anche in caso di afflizione di pena alla persona fisica, i danni in via indiretta comunque vadano ad interessare negativamente i parenti, che subiscono gli effetti dell'allontanamento dal proprio familiare .

Attenta dottrina, ritiene giustamente un utile rimedio la c.d. "colpa d'organizzazione", per cui risulta "possibile individuare il meccanismo

⁶³ In merito, LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005.

⁶⁴ Sul punto, e per una dettagliata disamina in merito alle persone fisiche e giuridiche, MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 2015, pp. 171 e ss.

⁶⁵ MANNA, *ibidem*.

⁶⁶ Proposte al riguardo, in MANNA, *ibidem*, p. 173.

dell'omesso controllo da parte dell'impresa, attraverso i suoi organi, sull'operato del soggetto intraneo autore del reato, ove un ruolo veramente fondamentale viene svolto dai cc.dd. *compliance programs*, cioè un complesso sistema di regole cautelari ed organizzative che l'ente deve adottare, proprio onde evitare l'imputazione anche a quest'ultimo del fatto di reato commesso dalla persona fisica”⁶⁷.

A mezzo del d.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001⁶⁸, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", è stata finalmente introdotta nel nostro ordinamento, la responsabilità delle persone giuridiche⁶⁹, se per vero, tradotta in chiave di “illeciti amministrativi dipendenti da reato”⁷⁰.

Ciò che ai nostri fini preme rilevare, è l'esclusione, dall'ambito d'applicazione del d.lgs., reati relativi ad una serie di settori particolarmente rilevanti, come ad esempio rispetto alla violazione delle norme nella prevenzione degli infortuni sul lavoro, in merito ai reati ambientali, e per quel che ci concerne, in tema di reati, di frodi agroalimentari.

⁶⁷ MANNA, *ibidem*, cit., p. 173; PESENATO A. – PESENATO E., *Organismo di vigilanza e Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, IV ed., Assago (MI), Febbraio 2013;

⁶⁸ In merito, MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 501 e ss;

⁶⁹ MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. Pen.*, 2003, pp. 1101 e ss.; CHERUBINI, *La “nuova” responsabilità delle persone giuridiche*, Milano, 2011; RAZZANTE-TOSCANO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Profili teorici e pratici connessi all'applicazione del D. Lgs. 8 giugno, n. 231*, Torino, 2003; DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 1126 e ss.; DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in *AA.VV., Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, pp. 423 e ss.

⁷⁰ MANNA, *Corso di diritto penale*, cit. p. 175. L'autore affronta in maniera estremamente dettagliata la problematica in oggetto, in particolare, pp. 175-185.

Se è pur vero, che in qualche modo, il legislatore per taluni versi, ha parzialmente provveduto, negli anni a seguire l'approvazione del D. Lgs., ad esempio ⁷¹, in tema di responsabilità per violazione delle norme relative all'igiene, alla salute e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per quel che concerne la tematica relativa alle frodi agroalimentari, ed i rapporti con il d.lgs. 231/2001, poco ha fatto sino ad ora.

Sino ad ora giacché, in data 14 ottobre 2015, è stato presentato al Ministro della Giustizia, lo “Schema di disegno di legge”, recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, all'interno del quale è prevista l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, anche in tal settore, e del quale si tratterà in appresso ⁷².

8.ELEMENTO SOGGETTIVO

Fermo restando il dato per cui le ipotesi di responsabilità oggettiva dovrebbero essere oramai del tutto espunte dal nostro ordinamento penale, la commissione delle ipotesi di reato relative alle frodi agroalimentari, dovrebbero quindi essere imputate a titolo di dolo o colpa.

⁷¹ Infatti, a mezzo della legge n. 123/2007, è stato introdotto nel nostro ordinamento, l' art. 25 *septies* “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, articolo di seguito sostituito, sul punto, PASQUALINI SALSA, *Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. Dai principi storici alla responsabilità delle persone giuridiche*, Roma, 2008; BERTUOL-TORRE, *La 231 nella sicurezza sul lavoro. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Casi pratici di infortuni*, Milano, 2014.

⁷² Cap. V, par. II

Ovviamente, qualsivoglia disamina in merito ai profili relativi alla colpevolezza⁷³, non può che prendere le mosse dall'art. 43 c.p., rubricato "Elemento psicologico del reato", in virtù del quale, "Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico".

Innanzitutto, nell'ambito del reato colposo, occorre provvedere ad una *summa divisio*, tra colpa generica e colpa specifica, rientrando nell'ambito della prima, le condotte poste in essere per inosservanza di regole cautelari non scritte, ovvero le ipotesi relative alla negligenza, laddove non si compie un'azione che dette regole impongono di compiere, all'imprudenza, del tutto antitetica alla negligenza, in cui si compie un'azione che la regola sociale impone al contrario di non

⁷³ MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 2015, pp. 347 e ss.; SALCUNI, *La colpevolezza e le cause che la escludono o la diminuiscono*, in *Trattato di Diritto Penale. Parte Generale*, Vol. II, Il Reato, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2013, pp. 463 e ss.; BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005; BASILE, *La colpa in attività illecita*, Milano, 2005.

compiere, o comunque, l'averla compiuta senza essersi adoperati per adottare tutte le dovute cautele, ed infine all'imperizia, il connubio d'entrambe, però relativa a particolari ambiti professionali, nei quali, e per i quali, è richiesta una determinata sfera di conoscenza.

Diversamente, la colpa specifica si caratterizza, per la violazione, inosservanza di quelle leggi, regolamenti, ordini e discipline, previsti dall'art. *de quo*.

Ma anche rispetto ad un'imputabilità a titolo di dolo, qual forma rivestirebbe?

Si è in presenza di dolo generico, quando il soggetto agisce, rappresentandosi e volendo causare l'evento, attraverso la propria condotta, a prescindere da un preciso fine o motivo, invece nel dolo specifico, il soggetto agisce, per una causa specifica, "al fine di".

"Nel primo tipo di dolo la fattispecie subbiettiva corrisponde esattamente alla sottostante fattispecie obiettiva, mentre nel secondo tipo vi è uno sbilanciamento tra le due fattispecie, nel senso che quella subbiettiva è più ampia rispetto a quella oggettiva"⁷⁴.

Nel dolo alternativo, il soggetto attivo, si rappresenta, come possibile o certo, che dalla propria condotta possano derivare due o più eventi, ed agisce, pur non sapendo, quale tra questi, si realizzerà in concreto.

Il dolo è intenzionale, (massima forma di dolo), quando l'evento, verificazione della condotta posta in essere dal soggetto attivo, costituisce lo scopo preciso dell'azione.

Nel dolo diretto, l'agente, prevede come probabile la verificazione dell'evento, non come evento principale, ma connesso ad altro fine (reato) principale.

⁷⁴ MANNA, *Corso di diritto penale. Parte generale*, III ed., Padova, 2015, cit., p. 402

Il dolo eventuale ⁷⁵, rappresenta la forma più problematica nell'ambito della tematica relativa alle forme di dolo, di matrice prevalentemente giurisprudenziale, connessa all' "accettazione del rischio", ovvero il soggetto agisce, accettando il rischio della verifica dell' evento.

Ai fini dell'accertamento del consenso a tale accettazione, s'è fatto ricorso alla "formula di *Frank*", per cui, vi è dolo eventuale, nell'ipotesi in cui il soggetto, pur rappresentandosi l'evento lesivo, avrebbe comunque agito.

Altra ipotesi controversa è rappresentata dal *dolus generalis*, nei casi di discrepanza tra l'evento che l'agente vuole, rispetto invece a quello che di si realizza.

Ulteriore distinguo, è tra dolo di danno e dolo di pericolo, in cui quello di danno, descrive il profilo soggettivo relativo ai reati di danno, congiuntamente, quello di pericolo, è inerente ai reati di pericolo, anche se in tal senso, necessita comunque una parametrizzazione di quest'ultimo, con la tipologia di pericolo di specie, ovvero concreto, astratto o presunto.

Ovviamente sul punto, solo brevi cenni, laddove la disamina e le problematiche relative a talune forme di dolo, non possono certamente essere affrontate in maniera adeguata in tal sede ⁷⁶.

Ai fini della tematica oggetto di trattazione, più precisamente, ed in particolare, rispetto alle fattispecie analizzate, in merito all'art. 439 c.p., il reato è certamente doloso, solo un'isolata e remota giurisprudenza riteneva che nel caso in cui l'avvelenamento fosse stato posto in essere al fine di cagionare la morte di determinati soggetti, non ci si trovasse più

⁷⁵ In particolare, per un'ampia disamina, MANNA, *Corso di diritto penale*, pp. 382 e ss.

⁷⁶ Pertanto, il rinvio è a MANNA, *ibidem*, pp. 373 e ss.

in presenza della fattispecie di “avvelenamento di acque o di sostanze alimentari”, ma di quella di strage, di cui all’art. 422 c.p.⁷⁷.

Il reato di cui all’art. 440 c.p., può essere sorretto, tanto dal dolo generico, quanto riconducibile altresì al dolo eventuale.

“Il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”, di cui all’art. 442 c.p., ricade nell’ambito del dolo generico, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il soggetto agente non sia a conoscenza dell’adulterazione o della contraffazione dei prodotti alimentari, nel quale potrebbe rispondere a titolo di colpa.

Medesimi rilievi in merito all’art. 444 c.p., per il quale però, è imputabile il reato, oltre che a titolo di dolo generico o colpa, per le ragioni di cui innanzi, anche per dolo eventuale⁷⁸.

Non appare fuor di luogo sostenere che, nelle frodi agroalimentari in genere, quindi, superando i rilievi relativi alle fattispecie legislativamente tipizzate di cui sopra, vi è in via prevalente, un substrato riconducibile ad una matrice prevalentemente di carattere dolosa, per cui parrebbero davvero residuali, le ipotesi di reati colposi⁷⁹.

⁷⁷ FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, cit., pp. 401-402.

⁷⁸ Per approfondimenti e puntuale disamina in tema di dolo eventuale, MANNA, *Corso di diritto penale*, pp. 382 e ss. In merito all’elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 439, 440, 442 e 444 c.p., si rinvia a FRESA, *ibidem*, pp. 401, 414-415, 424, 431-432

⁷⁹ ⁷⁹ “In tema di tutela penale degli alimenti, il divieto di concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., previsto dall’art. 6 della legge n. 283 del 1962 in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute, non si applica nelle ipotesi in cui la violazione della normativa alimentare sia avvenuta in assenza di una volontà dolosa (intesa come fraudolenta) di immettere sul mercato un prodotto pericoloso per la salute del consumatore”, Cass. Pen., Sez. III, n. 9792, del 19/12/2014, CED (rv. 262751)

CAPITOLO II

DAL “*MADE IN ITALY*” ALL’ “*ITALIAN SOUNDING*”.

SPECIES DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI NEL *GENUS*
DELLE FRODI E CORRELATE INDAGINI STATISTICO-
QUANTITATIVE

SOMMARIO: 1. La “Sicurezza Alimentare”. – 2. Il “*Made in Italy*” agroalimentare: le nostre eccellenze tra l’ “*Italian sounding*” ed il “vero falso”. – 3. I “nostri marchi” di qualità: un faro per le frodi. – 4. *Species* degli alimenti oggetto di condotte fraudolente. – 5. Il “nostro cibo”: cosa mangiamo?

1.LA “SICUREZZA ALIMENTARE”

L'alimentazione, in termini generali e generici, è elemento fondamentale per la vita di ciascun individuo.

Da sempre, con il progresso scientifico, s'è cercato persino di trovare e fornire, indicazioni precise e dettagliate sui benefici di taluni alimenti, e di converso la dannosità di altri, per la salute umana.

Alimenti consigliati per specifiche patologie, talaltri vietati per problematiche connesse al metabolismo, l'elenco sarebbe estremamente lungo, da richiederne una trattazione di specie.

Ma ciò che ai nostri fini rileva, è come e quanto sia preziosa e nel contempo necessaria, per la salute e la vita stessa dei soggetti, l'utilizzo di prodotti alimentari "buoni".

Infatti, è proprio in virtù di quanto innanzi, che nell'ambito delle frodi agroalimentari, ci si trova dinanzi ad una vera e propria *quaestio* inerente la "sicurezza alimentare"⁸⁰, laddove la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari, come detto, risultano in modo incontrovertibile, strettamente

⁸⁰ Sul punto, TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; RIGHETTINI, *La regolazione della sicurezza alimentare tra globale e locale - food safety policy between global and local*, in *Amministrare*, 2015, fasc. 2-3, pp. 293 – 322; DONINI, *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. Pen.*, 2010, pp. 4463 e ss.; VIVALDI, *Dall'"alimentazione" alla "sicurezza alimentare". il cammino della materia nell'ordinamento interno ed i possibili sviluppi connessi all'approvazione del d.d.l. di riforma costituzionale a.c. 2613*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2015, fasc. 2, pp. 235 – 248; AMOROSINO, *Trasparenze, certezze e sicurezze dei prodotti e dei mercati agroalimentari: correlazioni e funzioni - [transparency, certainty and security of products and agri-food markets: correlations and functions]*, (Convegno annuale dell'AIDA (Associazione Italiana di Diritto Alimentare) "Il Diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo. Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell'AIDA", Rovigo, 27-28 novembre 2014), in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2015, fasc.1, pp. 39-42; "Le certezze giuridiche - relativamente alla qualità di prodotti e di mercati alimentari - sono l'anello intermedio di una "catena" che inizia con la trasparenza della struttura merceologica e dei processi produttivi degli alimenti e termina con la sicurezza alimentare. L'intera "catena" è nel suo insieme volta al risultato di assicurare la conformità di un determinato alimento, naturale o lavorato dall'uomo, a *standards* di non rischiosità per la salute umana e animale, di corrispondenza tra la sostanza materiale e la denominazione dell'alimento stesso, nonché - in alcuni casi - di pregio qualitativo", (*Abstract* tratto dalla rivista).

correlati alla salute ⁸¹ ed all'integrità dei consumatori, anzi viepiù, la salute e l'integrità, da queste ne dipendono.

Nell'ambito della sicurezza alimentare ⁸², le esigenze di tutela, se *in primis* sono tutte orientate verso la salvaguardia della salute umana, e le norme all'uopo poste a presidio, le fanno da cornice, tali esigenze, non possono non correlarsi a quelle connesse ad altri ed ulteriori beni e libertà, quali per tutti, a sol titolo esemplificativo, il libero commercio.

Nondimeno, il sempre più tecnologico ed avanzato processo di industrializzazione ⁸³, se per un verso, consente il raggiungimento di un più alto livello di produzione e distribuzione del prodotto, per altro verso, in realtà, vista la complessità di tal processi, comportando inevitabilmente, un maggior indice di manipolazione nelle fasi relative alla lavorazione dei prodotti, potrebbe paradossalmente, prestare il fianco a talune riserve, sotto il profilo dei controlli e di connesso della sicurezza, in termini di rischi, ovviamente legati al consumo, si da non rendere più gli alimenti, verosimilmente genuini, laddove il concetto di genuinità non rileva solo sotto il profilo meramente d'ordine naturale, ma

⁸¹ In merito, COSTATO, *Tutela della salute, allarmi e mercato: i pericoli della disinformazione*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2009, fasc. 4 pag. 2, "Si fa frequentemente confusione fra varie forme di frode in commercio riguardanti l'alimentare, come appare evidente dai vari comunicati allarmistici, diramati con la lodevole intenzione di avvertire i consumatori, ma tali da provocare spesso panico non giustificato e crolli nei consumi. Occorre, però, utilizzare il necessario strumentario creato per proteggere il consumatore in modo razionale, coerente ed equilibrato, poiché, in caso contrario, non si danneggiano solo gli operatori, ma anche i consumatori, sviati da un corretto approccio al consumo da allarmi ingiustificati e mal trasmessi. In questo senso, le norme comunitarie si preoccupano della salute del consumatore, ma lo fanno mantenendo un lodevole equilibrio fra precauzione e terrorismo alimentare, vietando comportamenti che non siano fondati su evidenze scientifiche", cit.; AVERSANO, *Alimentazione e linguaggio: nozioni, termini e fattispecie*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 5 e ss.

⁸² PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi*, Padova, 2003; RAMAJOLI, *Dalla "food safety" alla "food security" e ritorno - from food safety to food security and back*, in *Amministrare*, 2015, fasc. 2-3, pp. 271 - 292

⁸³ GRIPPA, *Rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari nel mercato dell'Unione Europea*, Padova, 2013.

altresì formale, poiché noto, come in tal senso, debbano essere osservati e rispettati, quei requisiti, indicati dal legislatore, e necessari per poter qualificare come tale un prodotto alimentare.

Negli ultimi decenni, la sicurezza alimentare si è posta sempre più, e con maggior vigore, proprio al centro di quei sistemi di produzione, testé citati.

Ovviamente, se le produzioni industriali consentono di raggiungere obiettivi ben più cospicui in termini di numero, rispetto ad una lavorazione puramente artigianale/manuale, è pur vero, che soprattutto negli ultimi anni, pare sia cresciuta la richiesta di quei prodotti, che nulla hanno di meccanico, una sorta di ritorno ai “vecchi” sapori ed alle “vecchie” pietanze⁸⁴.

È stato sostenuto come la sicurezza alimentare sia “un fatto causale e non causale”⁸⁵.

Peraltro, strettamente congiunto con il “rischio”⁸⁶, da intendersi come “pericolo”⁸⁷, o come probabilità di verifica di un accadimento dannoso⁸⁸?

Infatti, se ci si ritrova ad affrontare tal tematica ed a disquisirne, è perché la stessa, si pone proprio in rapporto alla problematica relativa ai

⁸⁴ Come ad esempio, per tutti, le conserve e le verdure sott’olio.

⁸⁵ “L’interesse dell’uomo si focalizza sul prevenire l’insorgenza di malattie gravi e cronicizzanti. In tutto ciò è evidente il ruolo insostituibile dell’alimentazione sia in senso quantitativo, per soddisfare il fabbisogno energetico-calorico, sia in senso qualitativo, per equilibrare il bilancio dei nutrienti. Questi due aspetti condizionano sia la durata che la qualità della vita umana”, CALABRESE, *La sicurezza alimentare per garantire la salute*, in *Regole alimentari e made in Italy*, cit., p. 201.

⁸⁶ In tema di “rischio”, MAZZANTI, *Il rischio da contaminazione dell’acqua potabile: profili penali*, intervento al *Workshop "Qualità e sicurezza dell’acqua come alimento"*, Pisa, 21 marzo 2014, in *federalismi.it*, 2015, fasc. 2, p. 41.

⁸⁷ MAZZA, *Frode nell’esercizio del commercio e pericolosità della "cosa mobile" diversa*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 39714 del 10 novembre 2010, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2011, fasc. 4 pag. 265 - 266

⁸⁸ In merito al danno, PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004.

possibili pericoli/danni, che potrebbero derivare, dall'assunzione di cibi "non sicuri", ovvero non genuini ed integri, piuttosto che alterati, adulterati, od ancor peggio nocivi.

Tal rischio, non rileva solo in merito alla salute dei consumatori finali, ma anche sotto profili strettamente correlati alla salute pubblica ⁸⁹ ed all'igiene ⁹⁰, ricoprendo quindi un'area, non solo puramente individuale e circoscritta al singolo consumatore, ma ben più ampia, alla generalità dei consociati.

Ponendosi, la sicurezza alimentare, "quale interesse funzionale alla salute" ⁹¹.

Data la rilevanza, in termini di valore dei beni giuridici direttamente connessi alla *quaestio*, il legislatore, nel corso degli anni è intervenuto, con una serie di normative *ad hoc*, come già rilevato precedentemente ⁹².

In particolare, in merito alla l. n. 283 del 1962, "legge madre" in tema di tutela degli alimenti, è stato sostenuto, come gli artt. 5 e 6 in essa previsti, "tutelino *immediatamente* l'igiene, la genuinità e l'integrità

⁸⁹ Sul punto, DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. gli "illeciti di prevenzione alimentare" al crocevia della riforma penale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2013, fasc. 1-2, pp. 45 – 89.

⁹⁰ TULUMELLO, *Il pacchetto igiene. che cosa cambia nel controllo delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande*, (Relazione a "Le giornate della polizia locale", Riccione, 16-19 settembre 2009), in *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2010, fasc. 1, pp. 85 – 100, "La sicurezza alimentare è un principio ormai di stretta attualità in relazione alla quotidiana ribalta che assumono i sempre più frequenti episodi di sofisticazione, contaminazione, contraffazione di sostanze alimentari. Il tema assume ancor più rilevanza in un'ottica di mercato globalizzato dove le pur rigide regole di una nazione non consentono di dare certezza sulla salubrità e qualità di produzioni alimentari provenienti da altri paesi. Le economie emergenti, in particolare, hanno evidenziato un rilevante incremento della produzione e dell'esportazione in assenza di una normativa igienico-sanitaria che sia in linea con quella dei paesi di destinazione dei prodotti", (*Abstract* tratto dalla rivista)

⁹¹ TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare...*, cit. p. 21, che rinvia a DONINI, *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. Pen.*, 2010, pp. 4463 e ss.

⁹² Si rinvia al cap. I, par.3.

degli alimenti, e in generale la sicurezza e la qualità degli alimenti, e, in forma *mediata*, la salute dei consumatori ⁹³.

Ovviamente, acquistando prodotti alimentari riportanti etichettatura ⁹⁴ adeguata, indicanti origine e luogo di provenienza, dovrebbero, i consumatori, sentirsi ampiamente tutelati sotto il profilo della sicurezza, ma nella realtà, come in appresso, tali elementi, non risultano affatto esaurienti ed esaustivi, giacché è proprio a mezzo delle condotte fraudolente aventi ad oggetto gli alimenti, che tal “sicurezza” rischia di venir meno.

2.IL “MADE IN ITALY” AGROALIMENTARE: LE NOSTRE ECCELLENZE, TRA L’ “ITALIAN SOUNDING” ED IL “VERO FALSO”

Nel mercato internazionale, l’ Italia spicca per un numero cospicuo di marchi e prodotti, riconosciuti a livello mondiale.

Secondo un’attenta ricerca, il “*Made in Italy*” ⁹⁵, è il terzo marchio per notorietà a livello mondiale, subito dopo Coca-Cola e *Visa Card*, anzi,

⁹³ TUMMINELLO, cit., p. 25

⁹⁴ In merito, FERRARA, *Etichettatura e rintracciabilità degli alimenti*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012, pp. 149 e ss.; MASINI, *Falsa etichettatura e tentativo di frode in commercio*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 37508, del 18 ottobre 2011, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, fasc. 1, pp. 50 – 51.

⁹⁵ “Il segno “*Made in Italy*” non tutela soltanto le produzioni interamente effettuate in territorio italiano e si riferisce anche a quelle produzioni che, in parte delocalizzate, trovano però il proprio elemento qualificante nelle caratteristiche che ad esse vengono conferite dal produttore italiano. Tali caratteristiche possono consistere in plurimi elementi, che variano a seconda della natura dei prodotti e che non possono essere

tra il 2006 ed il 2010, le ricerche effettuate *online* con parola chiave “*Made in Italy*”, sono aumentate del ben 153% ⁹⁶.

Nel quinquennio successivo, un'ulteriore crescita del 10-14% ⁹⁷.

Viepiù, relativamente ad un'analisi di mercato, sul totale dei rispondenti, ai quali era concessa un *range* di scelte fino ad un numero di cinque, rispetto a quali fossero i settori più rappresentativi del *Made in Italy*, in percentile, sul totale delle risposte, i prodotti alimentari ⁹⁸ ed i vini, hanno raggiunto il 90%, attestandosi subito dopo moda ed accessori ⁹⁹.

Quindi, oltre a beni di consumo, quali abbigliamento, autovetture, accessori, anche nel settore agroalimentare, tal primato spetta al nostro Paese, per determinati alimenti, tipici della tradizione italiana ¹⁰⁰, che nel corso degli anni, si sono guadagnati una fetta di mercato sempre più ampia, e soprattutto nei più variegati circuiti internazionali.

Il “*Made in Italy*”, sinonimo di eccellenza e garanzia di qualità, come sinonimo di buona cucina e cultura del “cibo buono”, con prodotti, quali, ad esempio, per citarne alcuni:

Aceto balsamico

Agrumi

codificate in via generale ed astratta. In alcuni casi l'elemento preponderante, che qualifica il prodotto come "italiano" deriverà dalla sua progettazione o dal design, in altri dalla brevettazione della scoperta che costituisce "l'anima" del prodotto, e cioè il suo elemento qualificante, in altri dalla qualità della materia prima impiegata, in altri ancora dalla qualità e specializzazione della lavorazione”, AVERSANO, *Tutela del "made in italy" e disciplina europea per l'individuazione di condotte penalmente rilevanti in tema di prodotti alimentari*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, cit., (abstract della rivista), 2015, fasc.2,pp.68-85.

⁹⁶ Dati forniti da Google, in FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it.

⁹⁷ Dati resi da *lOne.it*, *ibidem*.

⁹⁸ MARINI, *L'industria agroalimentare in italia: "policy" e strategie - agri-food industry in italy: policy and strategies*, in *Amministrare*, 2015, fasc. 2-3, pp. 235 – 270.

⁹⁹ *SURVEY KPMG ADVISORY*, in FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it.

¹⁰⁰ AVERSANO, *Siamo (sempre) quel che mangiamo? Profili giuridici*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 41 e ss., in particolare pp. 47 e ss.

Capperi
Bresaola
Conserva di pomodoro
Cinta senese
Fontina della Val d'Aosta
Lardo di colonnata
Fungo di Borgotaro
Mozzarella di bufala
Olio extravergine d'oliva
Pane di Altamura
Parmigiano Reggiano
Paste di semola
Prosciutto crudo
Peperoncino calabrese
Speck dell'Alto Adige
Tartufo bianco d'Alba ¹⁰¹,

nel corso degli anni è divenuto sempre più un “marchio”, ovviamente di traino per l'economia pubblica.

Ma qual contributo apportano tali eccellenze agroalimentari nostrane, qual valore riveste l'*export* agroalimentare, sul totale delle esportazioni nazionali?

Ben circa 32 miliardi di euro, nell'anno 2012, rappresentando l'8,2% nell'ambito del complesso del settore *export*, addirittura, dato ancor più significativo, dal 2009 ha registrato una costante crescita ¹⁰².

¹⁰¹ In merito, GROTTANELLI DE' SANTI, *L'occasione fa l'uomo lardo*, p. 109 e ss.

¹⁰² *Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare*. SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Audizione di Confagricoltura., Roma, 15 gennaio 2014, in www.senato.it, p. 2.

Ergo, come già detto, a livello di esportazione, il settore agroalimentare, ha un'incidenza di significativo valore, sul totale delle esportazioni nazionali, come è dimostrato in appresso:

- nell'anno 2006, l'export totale conta 332.013 milioni di euro, e quello agroalimentare 22.217, con una percentuale pari al 6,7%;
- nell'anno 2007, l' *export* totale è pari a 364.744 milioni di euro, con una cifra, nell'agroalimentare, di 24.158 milioni di euro, con un percentile del 6,6;
- nel 2008, sui 369.016 milioni di euro derivanti dall'*export* totale, 26.261, quindi il 7,1%, provengono dal settore agroalimentare;
- nel 2009, l'*export* agroalimentare conta 24.645 milioni di euro, 8,4%, rispetto ai 291.733 milioni di euro nell'export totale;
- nel 2010, l'*export* totale riporta un valore pari 337.346 milioni di euro, di contro, l'agroalimentare, ne registra 27.793, quindi, un 8,2%;
- nel 2011, l'*export* agroalimentare conta una cifra pari a 30.219, milioni di euro, 8,0%, sui 375.904 delle esportazioni totali;
- nel 2012, se il dato dell'*export* totale è pari a 390.182 milioni di euro, quello dell'agroalimentare, cresce sino a 31.908 milioni di euro, 8,2%;
- dal mese di gennaio, ad ottobre dell'anno 2013, quindi un parziale rispetto all'anno solare, la percentuale di valore dell'*export* agroalimentare sale all'8,5%, ovvero 27.762 milioni di euro, sui 325.835 dell'*export* totale ¹⁰³.

A livello internazionale, l'acquisto ed il consumo di prodotti agroalimentari italiani, è scelto da 1 miliardo e 200 mila persone, in particolare, le preferenze ricadono su alimenti quali vino, pasta, formaggi, dolci ed anche ortaggi, ma tale scelta e preferenza, è

¹⁰³ Elaborazione a cura del CENTRO STUDI CONFAGRICOLTURA, su dati ISTAT, in *Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare*. Senato della Repubblica. Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Audizione di Confagricoltura., Roma, 15 gennaio 2014, in www.senato.it, p. 3.

“influenzata” dal marchio del prodotto, come marchio industriale o di denominazione ed origine, ad esempio, DOP, DOC, etc., infatti, rispetto a quest’ultimi, l’80% (compiendo questa valutazione nell’acquisto), li predilige.

A livello di esportazione dei prodotti agroalimentari, al settore enologico spetta il primato, a seguire il dolciario, come già visto formaggi ¹⁰⁴ e latte, pasta, e la passata di pomodoro nell’ambito degli ortaggi trasformati.

Infatti, hanno ottenuto un incremento rispetto al 2013, pari a 1,1%, il settore enologico, e vendite pari al 20,3% del totale e un valore di 5.523 miliardi di euro.

A seguire l’ambito dolciario, con un aumento del 5,7% , ed attestandosi ad un valore di 3.345 milioni di euro, pari al 12,3%.

Buon rialzo anche per il comparto del latte e dei formaggi, il cui incremento del 4,4%, rappresenta (congiuntamente), il 9,2% di tutti i prodotti esportati, con una quota pari a 2.488 miliardi di euro.

In merito alla pasta, più 4,2%, rappresentando un 8,3% dell'*export* alimentare, per un valore pari a 2.261 miliardi di euro.

In appresso, 2.088 miliardi di euro, la cifra relativa agli ortaggi trasformati, in particolare la passata di pomodoro, che quota il 7,7% del totale *export*, con un incremento del più 3,7% .

Rinveniamo un aumento, anche rispetto ai mangimi, che segna un più 23,0% ed alla birra, con il 15,8%.

Ed ancora, il pesce con un più 8,7%, il riso 8,1%, il caffè più 7,6%, prosciutto, salumi e carni trasformate 3,5% ¹⁰⁵.

¹⁰⁴ In merito, MASINI, *Formaggi freschi a pasta filata: caratteristiche di qualità e della trasparenza delle denominazioni*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, fasc. 6, pp. 367 – 372.

¹⁰⁵ FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, cit., in www.fareambiente.it.

Peraltro, assai pregevole l'aumento dell'*export* anche verso mercati novelli, quali a titolo esplicativo, in ordine di percentile decrescente, *Taiwan*, Corea del Sud, Israele, Croazia, Singapore, Polonia, Slovacchia, Brasile, Olanda e Cina ¹⁰⁶.

Tanto detto, corre però l'obbligo altresì, di sottolineare come in senso antitetico, per il mercato russo, c'è stato un netto calo delle importazioni, da attribuirsi, all'embargo ¹⁰⁷ di una serie di prodotti agroalimentari provenienti da UE, Usa, Canada, Norvegia ed Australia, quali, nello specifico, frutta e verdura, formaggi, pesce, carne e salumi.

Il costo, in perdita, nel settore agroalimentare, nel 2015, è stato per l'Italia, di ben 240 milioni di euro, con un calo per i prodotti agricoli, pari a -73,1%, e per i prodotti alimentari al -33,9%.

Gli alimenti "*Made in Italy*" maggiormente coinvolti risultano essere, frutta, carni e frattaglie, formaggi e latticini ¹⁰⁸.

Ovviamente, *l'Italian sounding*" ¹⁰⁹ è direttamente correlato alla valenza che nel mercato internazionale riveste il "*Made in Italy*".

Con tal terminologia, s'intende la commercializzazione di imitazioni di prodotti agroalimentari tipicamente italiani, ovvero alimenti che letteralmente "suonano italiani" ¹¹⁰, magari ad esempio mediante l'utilizzo di immagini che richiamano l' "*italian food*", in termini più semplicistici, la nostra tradizione e cultura, nello specifico, ai nostri fini,

¹⁰⁶ Dati per l'anno 2014, forniti da *Atlante Geografico del Food Made in Italy*, in FAREAMBIENTE

¹⁰⁷ in merito al "blocco degli alimenti", AVERSANO, *Controllo ufficiale: il "blocco" di alimenti e mangimi*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 65 e ss.

¹⁰⁸ Elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi al 2015, in *Russia: Coldiretti, export made in Italy ai minimi da 10 anni, -24% in 2016*, articolo del 28 febbraio 2016.

¹⁰⁹ MASINI, *Sfruttamento commerciale dell'"italian sounding", concorrenza sleale e vicende della libertà di informazione*, nota a Trib. Sassari sez. II civ. 4 aprile 2013, n. 533) in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, fasc. 7-8, pp. 473 - 476

¹¹⁰ In merito, CONTIN, *Il fenomeno dell'Italian Sounding*, in www.gianluigicontin.com; GROTTANELLI DE' SANTI, *L'occasione fa l'uomo lardo*, p. 65 ss.

di natura culinaria, e quindi sostanzialmente differente dal “vero falso”, (come da trattazione innanzi), ed appunto, fenomeno relativo alla contraffazione vera e propria, dall’agropirateria ¹¹¹.

Il dato davvero inquietante, è che su otto prodotti immessi in commercio ai fini della vendita, come *Made in Italy*, solo uno lo sia realmente ¹¹².

3. I “NOSTRI MARCHI” DI QUALITÀ’: UN FARO PER LE FRODI

In tema di “marchi alimentari” ¹¹³, di pregnante importanza talune normative, che ne hanno, nel corso degli anni disciplinato l’ambito di applicazione, a tal pro, il Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle “Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari”, il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla “Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari”, ma in particolare, il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 sui “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e

¹¹¹ Come in appresso; per approfondimenti, rispetto ad *italian sounding* ed agropirateria, Senato della Repubblica, Commissione Agricoltura e produzione Agroalimentare, *Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare*. Audizione di Confagricoltura. Roma, 15 gennaio 2014, in www.senato.it, pp. 4-7.

¹¹² Per completezza, ZOLLO, cit., introduzione a *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, Fareambiente.

¹¹³ Per approfondimenti, FERRARA, *Le frodi commerciali alimentari*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012, pp. 101 e ss., in particolare, in tema di marchi ed indicazioni geografiche, pp. 132-142.

STG”, il correlato Decreto del 14 ottobre 2013, recante “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”, in particolare, “Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette”, di cui all’art. 3:

“Disciplinare di produzione”

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) il nome da proteggere come DOP o IGP, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando è richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche;
- f) gli elementi che stabiliscono:

- i) per le DOP, le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico;
- ii) per le IGP, la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) il nome e l'indirizzo dell'autorità o dell'organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione;
- h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto e l'eventuale logo della DOP o IGP”.

Ed ancora, per completezza, il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari” ed il Regolamento di esecuzione (UE) N. 668/2014 della commissione del 13 giugno 2014 recante “Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”.

Come noto, i marchi DOP ¹¹⁴ ed IGP, rispettivamente “Denominazione di origine protetta” ed “Indicazione geografica protetta”, quali marchi

¹¹⁴ “In materia alimentare, la normativa speciale di cui all'art. 13 L. n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio come prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore. (Fattispecie relativa a vendita, come "grana padano", di formaggio sprovvisto della caratteristiche

“identificativi” di determinati prodotti agroalimentari ¹¹⁵, pongono le proprie radici, nella connessione del prodotto con un determinato territorio, al quale risulta collegata la qualità.

DOP, è “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata”, mentre per IGP s’intende “il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica denominata” ¹¹⁶.

Vanno ovviamente aggiunte a tali denominazioni, anche la STG ¹¹⁷, ovvero “Specialità tradizionale garantita”, relativa alla valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari caratterizzati da un metodo di produzione specifico e tradizionale ¹¹⁸, quindi, non legato come per le denominazioni DOP ed IGP ad una determinata zona geografica, o territorio, per cui per

dello stesso)”, Cass. Pen. Sez. III, 12/02/2009, n. 20125 (rv. 243711), CED Cassazione, 2009.

¹¹⁵ Eccezion fatta per i vini ed i distillati.

¹¹⁶ Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla “Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari”

¹¹⁷ Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

¹¹⁸ Sul punto, BATTINI, *Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del territorio*, Milano, 2013, p. 108.

tal tipologia di prodotti, rileva la materia o la produzione, che deve necessariamente rispecchiare il concetto di “tradizionalità”.

La “Denominazione di origine controllata e garantita”, ovvero DOCG, è un particolare riconoscimento conferito a taluni vini DOC, più precisamente, “sono regolamentati da un disciplinare e sono contraddistinti da una zona di origine ben precisa, anche con indicazione di sottozona, fino a restringere l'area a un comune, una frazione, una fattoria, un podere o una vigna; la zona tipicamente è abbastanza ristretta ed è quella maggiormente avocata alla produzione di quel vino.

Una D.O.C.G. può essere una restrizione della stessa D.O.C., per es. può essere relativa ad una porzione più di territorio ristretta dell'area della D.O.C., o può essere solo quella relativa a una denominazione (per es. Superiore).

I disciplinari dei vini D.O.C.G. ricoprono le stesse tipologie di regole di quelli D.O.C. ma i valori da rispettare sono più stringenti. La legge prevede che la denominazione D.O.C.G. può essere attribuita a un vino che da almeno 5 anni è già riconosciuto come D.O.C.; per i vini D.O.C.G. è previsto un doppio esame, il secondo in fase di imbottigliamento. In etichetta è obbligatoria anche l'indicazione dell'annata (tranne per i vini bollicine)”¹¹⁹.

Invece, l' Indicazione Geografica Tipica, IGT, è riferita ad alcune tipologie di vini da tavola, regolamentati da un preciso disciplinare, e soprattutto, caratterizzati da una zona di produzione, in genere piuttosto ampia, ai quali è fatto obbligo di presentare in etichetta:

-“tutte le menzioni previste per i vini da tavola

¹¹⁹ Definizione in www.imtdoc.it, cit.

-la menzione Vino a Identificazione Geografica Tipica con il relativo nome della I.G.T. (zona).

I disciplinari dei vini I.G.T. devono stabilire:

- l'indicazione geografica
- la delimitazione della zona geografica
- l'elenco dei vitigni ammessi
- le tipologie enologiche, compreso il colore
- la resa massima di uve per ettaro
- il titolo alcolometrico minimo delle uve
- la gradazione alcolometrica minima del vino
- le pratiche correttive autorizzate” ¹²⁰.

Il Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007, relativo “alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91”, disciplina la c.d. “Agricoltura biologica” ¹²¹, stabilendo che “la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione

¹²⁰ “Sono poi consentite diverse indicazioni facoltative tipo i vitigni, l’annata di raccolta, altri dati sul produttore, precisazioni sul tipo di prodotto”, tutta la definizione ed il relativo disciplinare in merito, in *www.imtdoc.it*, cit.

¹²¹ Nel 2010, l’agricoltura biologica a livello mondiale ha confermato l’estensione complessiva di 37 milioni di ettari registrata nel 2009, il numero di aziende c. d. “Bio” è risultato pari a 1,6 milioni, con un calo di circa l’11%.

“Sul fronte del mercato, il biologico ha sviluppato un giro d’affari mondiale nel 2010 di 44,5 miliardi di euro, con una crescita del 7,7% sul 2009. Tale valore è realizzato per il 49% in Nord America, per un altro 47% in Europa e per il restante 4% in altri continenti.

La nazione più importante a livello internazionale è rappresentata dagli Usa con un peso del 45% sul giro d’affari mondiale del biologico, seguita a larga distanza dalla Germania e dalla Francia, mentre il nostro paese è più distanziato con un’incidenza del 3%”, in ISMEA, *Report prodotti biologici*. Focus sulla domanda internazionale e nazionale, maggio 2012, cit., p.1.

confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale”.

Tanto premesso, l'Italia, risulta essere il Paese con il maggior numero di prodotti alimentari con marchio/certificazione di origine ed indicazione geografica protette, rappresentando peraltro, quasi un quarto delle denominazioni riconosciute nell'intero ambito comunitario.

E non per nulla, ben cinquecentoventuno sono i vini certificati come DOP ed IGP ¹²².

Secondo alcuni dati, i prodotti DOP ed IGP italiani, eccezion fatta per i vini, è pari a 1.3 milioni di tonnellate circa, sostanzialmente, se nel 2010 vi è stato un certo incremento, ed una stabilità nell'anno 2011, la crescita rispetto al 2012, risulta superare il 5%, grazie in particolare alla produzione nel settore ortofrutticolo e dei cereali, con una percentuale del 7,2, del settore dei formaggi, con un dato che segna un + 5,5%, invece i prodotti a base di carne s'attestano intorno ad un aumento pari al 1,3%, ed in via ultima, gli aceti balsamici, con un lieve 0,5% ¹²³.

Ed infatti, ciò che è possibile controllare, all'interno dell'Unione Europea, è proprio la contraffazione di alimenti a marchio DOP ed IGP,

¹²² Dati ISMEA, in *Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare*. Senato della Repubblica. Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Audizione di Confagricoltura., Roma, 15 gennaio 2014, in www.senato.it, p. 3.

¹²³ Dati ISMEA, *ibidem*,

infatti, solo durante il 2014, sono stati effettuati più di centodiecimila controlli, e sequestri per oltre i sessanta milioni di euro ¹²⁴.

Il ruolo che i prodotti a marchio DOP ed IGP rivestono, in termini di *export*, è assai significativo, per i formaggi, se il fatturato (inteso come valore al consumo) è pari a 4.346.000.000 di euro, l'export copre la cifra di 600.000.000 di euro;

in merito a salumi e prosciutti, su un fatturato di 2.817.000.000 di euro, l'export, si attesta sui 618.000.000 di euro;

nel settore dell'ortofrutta, dinanzi ad un fatturato di 75.000.000 di euro, 13.000.000 di euro riguardano l'export;

in rapporto all'olio d'oliva, l'export raggiunge i 19.000.000 di euro, rispetto ai 46.000.000 di fatturato;

per altri prodotti non segnatamente specificati, su 370.000.000 di euro, l'export quota 232.000.000 di euro.

Quindi, complessivamente, su un totale di fatturato pari a 7.653.000.000 di euro, l'export di prodotti agroalimentari DOP ed IGP, raggiunge nell'export, la somma di 1.483.000.000 di euro ¹²⁵.

4.SPECIES DEGLI ALIMENTI OGGETTO DI CONDOTTE FRAUDOLENTE

Quasi tutti gli alimenti, vengono purtroppo “toccati” da detto fenomeno, ma in termini se vogliamo più settoriali, quelli che con maggiore incidenza e più diffusamente divengono oggetto di frode, sono in modo

¹²⁴ Il MIPAAF, a mezzo dei suoi organi di controllo, ovvero, Ispettorato repressione frodi-ICQRF, Corpo Forestale dello Stato, Nucleo Anticontraffazione Carabinieri delle politiche agricole e alimentari, Capitanerie di porto- Guardia Costiera.

¹²⁵ COLDIRETTI, *Un danno per il “Made in Italy”. L'agropirateria e la difesa delle produzioni italiane*, cit., in www.coldiretti.it

particolare, il vino, l'olio, il pesce, la carne ed i prodotti carnei, il latte ed i suoi derivati (soprattutto la mozzarella ed i formaggi), il pane e la pasta, il miele, le uova ed i prodotti a base di uova ed infine gli agrumi

126

Al riguardo, procedendo per ordine, rispetto al vino, se per un verso, la frode principale consiste nell'utilizzo di zuccheri differenti da quelli provenienti dall'uva e sottoprodotti di natura vinosa, ovvero vini anomali, torchiati più del dovuto, additivi ad uso enologico non consentiti, per altro verso, sempre più sovente, vi è l'utilizzo di uve principalmente da tavola, e quindi non adatte alla vinificazione, per la produzione e connessa vendita di vini, invece etichettati come I.G.C., D.O.C. e D.O.C.G.

Rispetto all'olio, molto spesso, in luogo di quello più comunemente conosciuto come extravergine d'oliva, dalle indiscusse e riconosciute, caratteristiche tipiche e proprietà, viene immesso in commercio olio d'oliva contenente altri oli di semi vari, od addirittura utilizzando oli di semi colorati con la clorofilla, o mediante l'aggiunta di semi di nocciola di provenienza turca o oli spagnoli o di origine extracomunitaria "deodorati".

In merito al pesce, alimento particolarmente deperibile, la frode principale, consiste nel vendere come fresco, pesce congelato, il che ovviamente conduce alla perdita parziale, a seguito dello scongelamento, di alcune caratteristiche organolettiche ed elementi nutritivi.

Altre condotte fraudolente riguardano la vendita di pesce di specie differente da quella dichiarata, di pesce di allevamento per pesce catturato in mare, di pesce trattato con sostanze chimiche additive, atte a

¹²⁶ LEUZZI, *Il limoncello conteso tra una società italiana ed una spagnola: rischio di confusione tra marchi e ... "piatto blu ornato di limoni"*, nota Trib. CE sez. III 15 giugno 2005 (causa T-7/04), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, fasc. 2, pp. 91 - 95

camuffare uno stato di deterioramento o alterazione, ed infine pesce posto in vendita congelato e coperto di glassatura, privo dell'indicazione del peso e della percentuale della glassatura stessa.

Relativamente alla carne, le principali frodi riguardano la vendita di carni provenienti da animali nutriti con sostanze vietate, quali ad esempio, ormoni, tireostatici, stilbenici e beta-agonisti, la vendita di tagli meno pregiati, in luogo di tagli pregiati, la vendita di carni della medesima specie, ma di differente qualità, la vendita di carne contenente residui di medicinali, o trattata con additivi chimici, per mascherare uno stato di deterioramento o alterazione, carne scongelata, venduta in luogo di carne fresca, macinato composto non solo da tessuto di tipo muscolare, ma anche grasso e di scarto, ed infine salumi ed insaccati contraffatti, riportanti marchio DOP, o contenenti tipologie di carni di diversa specie, in aggiunta alla sola dichiarata.

In riferimento al latte ed ai suoi derivati, le frodi più comuni riguardano la ricostituzione di latte in polvere, la neutralizzazione del latte inacidito con l'aggiunta di alcali o soda, l'annacquamento con salagione e scrematura e l'aggiunta di acqua ossigenata per ridurre un'elevata carica batterica, latte pastorizzato fresco, ottenuto da latte già a sua volta pastorizzato, latte contenente colostro, ed infine quantità di grasso, del tutto diverse, rispetto a quanto falsamente riportato sull'etichetta.

Inoltre, proprio in merito alle mozzarelle e ad altri derivati del latte, le principali frodi riguardano l'utilizzo di sostanze chimiche non consentite e/o nocive, coloranti o minerali, l'impiego di latte in polvere ad uso zootecnico e caseine industriali magre, nonché l'impiego di cagliate estere, mozzarella di bufala e formaggi pecorini contenenti latte di origine vaccina, formaggi contraffatti, o riportanti impropriamente il marchio DOP, formaggi freschi (molliti) contenenti pectine, al fine di aumentarne

la compattezza, ed infine formaggi duri venduti con l'aggiunta di formaldeide.

In ordine al pane ed alla pasta, si va dalla vendita del pane a pezzi, anziché a peso, del pane non cotto in modo dovuto, e pertanto ricco di umidità, alla vendita di pane prodotto mediante l'utilizzo di grassi non consentiti o di pasta di semola di grano duro realizzata attraverso la miscelazione di sfarinati di grano tenero, o farine e grano provenienti da altre Nazioni.

Rispetto alle uova ed ai prodotti derivati, le principali frodi, riguardano *in primis*, la falsa data di scadenza delle uova e la vendita di uova da frigo in luogo delle fresche, invece relativamente ai derivati, vengono immessi in commercio prodotti contenenti sostanze chimiche additive, o carbonato e soda, nonché amalgama di uova di differenti specie.

Infine, in rapporto al miele, presenza di amidi, zuccheri di origine diversa, fecola e glicerina, nonché miele non di origine italiana o comunitaria, immesso in commercio come tale, o di origine differente da quella riportata in etichetta ¹²⁷.

Purtroppo, le imitazioni oramai, hanno raggiunto livelli incontrovertibili, a sol titolo esemplificativo, basti pensare ai “limoni di Sorrento” ¹²⁸, di origine sudamericana, gli “agrumi della Sicilia”, provenienti in realtà dal nord dell’Africa, la “mozzarella di bufala” prodotta con cagliate del Nord Europa, il “pane di Altamura”, prodotto con grano canadese.

Ed ancor più per quel che concerne l’olio d’oliva ed i pomodori.

¹²⁷ Per la ricostruzione suesposta, SEMERARO, *Frodi agroalimentari: aspetti tecnici e giuridici*, anno X- n. 2 apr./giu. 2011, in www.vetesc.unimi.it – rassegna, cit., pp. 9-10; altresì, per parte di essa, si veda TIRRO', *Le frodi alimentari: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività e genuinità*, Comando Carabinieri per la tutela della salute, pp. 30-36.

¹²⁸ SCOCCINI, *La contraffazione delle denominazioni tipiche agroalimentari: il caso del limoncello della costiera amalfitana*, nota a Trib. CE sez. III 15 giugno 2005 (causa T-7/04)), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, fasc. 2 pp. 95 - 97

Il nostro rinomato ed eccellente olio extravergine d'oliva, infatti, nelle varie ipotesi di frodi, risulta di fatto miscelato ad altre ed ovviamente differenti e varie tipologie di olio, provenienti da Marocco, Tunisia, Grecia e Spagna, tanto che addirittura i supermercati inglesi *Harrod's*, hanno provveduto a sequestrare ¹²⁹ ed eliminare dai loro scaffali, su richiesta delle autorità italiane, tutte le bottiglie di olio "*Tuscan Extravergin Olive Oil*", olio che appunto, nulla aveva a che vedere con il nostro extravergine italiano.

E parimenti purtroppo dicasi in merito ai barattoli di pomodori, contenenti, non pomodori di origine nostrana, bensì pomodori provenienti addirittura dalla Cina ¹³⁰.

Secondo un'attenta elaborazione, i prodotti italiani più imitati risultano essere:

Parmigiano Reggiano,

Grana Padano,

Asiago,

Montasio,

Pecorino,

Fontina,

Prosciutti,

Vini,

Oli,

Conserve di pomodoro,

¹²⁹ Più in via generale, in tema di sequestro di alimenti, TALDONE, *Sequestro preventivo di merce adulterata*, nota a Cass. Pen, sez. I, n. 3957, del 24 gennaio 2008, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, fasc. 3, pp.203-205.

¹³⁰ *EXPO: COLDIRETTI/EIRISPES, boomerang su Made in Italy, falsi oltre 60 miliardi*, articolo del 15 gennaio 2015, in www.coldiretti.it

Pasta,

Aceti ¹³¹.

Basti solo a tal pro pensare che, nel 2014, sono state sequestrate ben 20.000 uova, vendute come uova romane, ma provenienti dalla Romania, 15 kg di capperi, anch'essi falsamente venduti come "Capperi di Pantelleria" a marchio IGP, il caso di un tubero di origine marocchina, posto in vendita come "tartufo bianchetto fresco", od ancora i casi di alimenti venduti nel barese, riportanti il marchio "*Made in Italy*", e risultanti invece, pappa reale e propoli di provenienza cinese e miele serbo ¹³².

In particolare, agli Stati Uniti occorre guardare con allarmante attenzione, infatti, per alimenti quali pasta, vino, formaggi ed olio, secondo certosine elaborazioni, le imitazioni, sul totale dei prodotti innanzi, giunge al 71% ¹³³.

Tanto premesso, nel 2012, a seguito di controlli effettuati sui vini DOCG, DOC ed IGT, è emerso che, su 11.406 di detti prodotti, il 12,5% risultava irregolare, e su 1.064 campioni analizzati, lo era altresì il 10,2% ¹³⁴.

Nel 2013, su un totale di 8.274 prodotti controllati, risultava irregolare il 14,5%, e rispetto ai campioni analizzati, sui 934, lo era il 12,3% ¹³⁵.

Nel corso dell'anno successivo, su 8.980 prodotti controllati, il 13,9% è risultato non regolare, come il 12,0 % dei 1.220 campioni analizzati ¹³⁶.

¹³¹ COLDIRETTI, *Un danno per il "Made in Italy". L'agropirateria e la difesa delle produzioni italiane*, cit., in www.coldiretti.it

¹³² Attività espletata dal Corpo Forestale dello Stato, in Fareambiente, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it

¹³³ COLDIRETTI, *ibidem*

¹³⁴ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2012*, ICQRF, cit., p. 21.

¹³⁵ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2013*, ICQRF, cit., p. 15.

Rispetto invece ai prodotti DOP, IGP e STG, nel 2012 è risultato irregolare il 10,9% dei 2.991 alimenti controllati, ed il 5,9% dei 643 campioni analizzati ¹³⁷.

Invece, nel 2013, lo era il 12,0% dei 2.857 prodotti controllati, ed il 4,3 dei 699 campioni analizzati ¹³⁸.

Nell'anno 2014, risultava irregolare il 9,7% dei 3.431 prodotti controllati, e la percentuale rispetto ai 738 campioni analizzati, era pari a 1,1% ¹³⁹.

Infine, relativamente ai prodotti da agricoltura biologica, nel 2012 sui 3.046 controllati, è risultato irregolare il 6,0%, e dei 655 campioni analizzati, la percentuale è pari a 8,1% ¹⁴⁰, mentre nel 2013, il 5,3% dei 2.835 prodotti controllati, e sui 605 campioni analizzati, ben il 5,0% ¹⁴¹.

Nel 2014, invece, risultava irregolare su 2.877 prodotti controllati, il 6,4%, ed il 4,9% dei 728 campioni analizzati ¹⁴².

Le riga di cui innanzi, dimostrano in particolare, la tipologia dei prodotti agroalimentari, maggiormente coinvolti in attività fraudolente, ed i dati, (anche in percentile), gli esiti dei controlli ¹⁴³ e delle attività di indagine

¹³⁶ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Report attività 2014*, ICQRF, cit. p. 15.

¹³⁷ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,....., *Rapporto attività 2012*, cit., p. 22.

¹³⁸ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,....., *Rapporto attività 2013*, cit., p. 16.

¹³⁹ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Report attività 2014*, ICQRF, cit. p. 13.

¹⁴⁰ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,....., *Rapporto attività 2012*, cit., p. 23.

¹⁴¹ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,....., *Rapporto attività 2013*, cit.,p. 17.

¹⁴² MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.*Report attività 2014*, cit., p. 17

¹⁴³ AVERSANO, *Controllo ufficiale: il "blocco" di alimenti e mangimi*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 65 e ss.

impiegate dalle varie Forze dell'Ordine, finalizzate alla repressione della fenomenologia di specie.

A chiusa, appena il caso di sottolineare, come ai nostri fini, anche la vendita e la somministrazione di alimenti scaduti, o conservati in malo modo, integra il reato di frode, congiuntamente alla falsa indicazione di prodotto fresco, in luogo di prodotto congelato ¹⁴⁴.

5. IL “NOSTRO CIBO”: COSA MANGIAMO?

Appare opportuno, ai fini dell'oggetto della tematica di specie, verificare, anche sotto un profilo, se vogliamo squisitamente “tecnico-scientifico”, le sostanze presenti nei prodotti alimentari, destinati al consumo.

Ciò proprio perché, la presenza di talune di esse, od anche il superamento dei limiti nell'utilizzo di talune altre, previsti dalla legge, può costituire elemento di pericolo, o peggio ancor, di danno, per la salute del consumatore.

Pertanto, per comprendere con contezza la valenza della presenza di determinate sostanze, negli alimenti immessi in commercio, di seguito un elenco di quelle maggiormente coinvolte nel processo di produzione e conservazione, in particolare la *ratio* del loro effettivo utilizzo, nonché dei materiali ed oggetti che ne vengono a contatto, durante tal procedimenti, ma ancor più, quali e quanti, i limiti imposti nel loro utilizzo, a tutela della salute del consumatore.

¹⁴⁴ FERRARA, *Detenzione di alimenti surgelati non indicati come tali nel menu*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 44643, 5 novembre 2013, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2013, fasc. 4, pag. 6

Altresì, nell'elenco in appresso, la tematica relativa tanto ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale, quanto dei farmaci veterinari e delle sostanze proibite negli alimenti di origine animale.

A chiusa, in particolare, le tipologie di malattie di origine animale che possono essere trasmesse agli uomini, attraverso il consumo di taluni alimenti ¹⁴⁵.

-I contaminanti.

I contaminanti ¹⁴⁶, come noto possono arrecare in talune ipotesi un reale rischio per salute dei consumatori, per cui, sono stati stabiliti limiti ben precisi in merito a:

nitrati,

micotossine (Aflatossine, Ocratossina A, Patulina, Deossinivalenolo, Zearalenone, Fumonisine),

metalli (Piombo, Cadmio, Mercurio, Stagno, Arsenico),

MCPD,

diossine e PCB e IPA (benzopirene) melamina e tossine vegetali naturali, su matrici di origine animale e vegetale.

Particolare attenzione, va inoltre posta rispetto al consumo di pesce, precauzione legata all'eventuale di metilmercurio ¹⁴⁷.

¹⁴⁵ Tutti i dati, e le definizioni scientifiche, dell'intero paragrafo, in DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, cit, in *www.salute.gov.it*; altresì sul punto, CALABRESE, *La sicurezza alimentare per garantire la salute*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 201 e ss.; CALABRESE, *Sicurezza degli alimenti nella filiera di produzione*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012, pp. 221 e ss.

¹⁴⁶ In merito, PAONE, *La vendita di alimenti contaminati tra colpa ed inesigibilità della condotta*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 49585 del 4 novembre 2009, in *Il Foro italiano*, 2010, fasc. 4, pp. 195 - 196

-Gli additivi.

Nel corso degli anni, con il processo di industrializzazione e le nuove scoperte nell'ambito della tecnologia alimentare, ha condotto, a mutare ed a sostituire i “vecchi rimedi”, quali ad esempio, la salatura, con l'utilizzo di additivi.

In merito, occorre sottolineare che, molti additivi sono costituenti naturali di alimenti, come:

-l'acido citrico,

-la lecitina,

-le pectine,

-i tocoferoli

“Gli additivi alimentari sono sostanze ampiamente studiate e documentate sotto il profilo tossicologico e il loro uso è costantemente sotto il controllo di Organizzazioni internazionali e nazionali. Per alcuni di essi è fissata una dose accettabile giornaliera, che rappresenta la quantità di additivo che può essere ingerita giornalmente, senza che compaiano effetti indesiderati” per cui, “nella preparazione e conservazione degli alimenti è autorizzato l'impiego solo degli additivi identificati con un codice europeo, costituito dalla lettera E e un numero progressivo”¹⁴⁷.

Un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se il suo uso soddisfa i seguenti requisiti:

¹⁴⁷ DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, *cit, in www. salute.gov.it*

¹⁴⁸ DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, *cit, ibidem.*

- sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d'impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori;
- il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi
- il suo impiego non induce in errore e comporta vantaggi per il consumatore.

“In conclusione un additivo autorizzato è una sostanza di cui è stata valutata la sicurezza d'uso, di cui sono stati fissati i requisiti di purezza chimica e il cui uso è consentito solo nel caso di documentata esigenza tecnologica: anche se ritenuto non nocivo, l'additivo non è consentito se non è necessario”¹⁴⁹.

-Gli aromi

I componenti aromatizzanti utilizzati devono essere di origine naturale almeno per il 95% (p/p), mentre il restante 5% può essere usato soltanto per standardizzare o per conferire, ad esempio una nota più fresca, pungente, matura o acerba all'aroma¹⁵⁰

Il consumatore deve essere anche informato se il sapore affumicato degli alimenti sia ottenuto attraverso l'impiego di aromatizzanti di affumicatura o sia raggiunto con l'ausilio di fumo fresco¹⁵¹.

¹⁴⁹ DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, *cit, ibidem*.

¹⁵⁰ Artt. 16 e 29 del regolamento (CE) n. 1334/2008).

¹⁵¹ Direzione generale....., *cit., ibidem*

-Gli enzimi

“Per "enzima alimentare" s'intende un prodotto ottenuto da vegetali, animali o microrganismi o prodotti derivati nonché un prodotto ottenuto mediante un processo di fermentazione tramite microrganismi che contiene uno o più enzimi in grado di catalizzare una specifica reazione biochimica e che è aggiunto ad alimenti per uno scopo tecnologico in una qualsiasi fase di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli stessi”¹⁵².

A livello comunitario finora solo due enzimi:

- l'invertasi, ovvero, E1103 e
 - il lisozima, conosciuto come E1105,
- erano stati autorizzati nell'ambito degli additivi alimentari e soggetti pertanto alle norme in tema di etichettatura, per cui gli enzimi alimentari devono essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispondono ai criteri della sicurezza d'uso, della necessità tecnologica e della protezione dei consumatori¹⁵³.

-Gli alimenti irradiati

¹⁵² Direzione generale....., *ibidem*

¹⁵³(art. 6 del regolamento n. 1332/2008); Direzione generale....., *ibidem*

“L’irradiazione è un trattamento fisico degli alimenti effettuato con radiazioni ionizzanti ad alta energia, in grado di inattivare gli enzimi degradativi presenti nell’alimento ritardandone il deterioramento e di inibire la moltiplicazione dei microrganismi. Tale trattamento quando applicato con procedure corrette è ritenuto sicuro ed è previsto l’obbligo di etichettatura. L’uso di questa tecnica in Europa è alquanto limitato, sebbene autorizzato in molti Paesi membri, mentre risulta più ampio nei Paesi terzi.

Il trattamento deve essere utilizzato in alcuni casi come misura di decontaminazione, attuata con precise condizioni di utilizzo. Il suo utilizzo non deve ovviamente presentare rischi per la salute dei consumatori”¹⁵⁴.

Il trattamento è utilizzato:

- per ridurre la carica microbica nel prodotto alimentare e quindi ridurre i rischi sanitari associati con certi prodotti collegati alla presenza di microrganismi patogeni
- per prolungare la durata di conservazione dei prodotti
- per prevenire la germinazione di patate, aglio e cipolle¹⁵⁵.

-I Materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA)

¹⁵⁴ DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, cit., in *www.salute.gov.it*

¹⁵⁵ DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI.....*ibidem*

I MOCA, sono tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, quali a titolo esplicativo, utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio, ed altro ¹⁵⁶.

“Tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana,
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari,
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche” ¹⁵⁷.

A tal pro, sono stati disciplinati ¹⁵⁸, i seguenti materiali:

- le materie plastiche
- la gomma
- la cellulosa rigenerata
- la carta ed il cartone
- il vetro
- ed infine l’acciaio inossidabile.

Invece, diversamente, per altre tipologie di materiali ¹⁵⁹, quali:

- la banda stagnata
- la banda cromata verniciata
- la ceramica

¹⁵⁶ Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l’acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico, in DIREZIONE GENERALE DELL’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI..... *ibidem* .

¹⁵⁷ DIREZIONE GENERALE DELL’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, *cit.*, in [www. salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

¹⁵⁸ Decreto Ministro sanità 21 marzo 1973

¹⁵⁹ Non contemplati nel Decreto Ministeriale di cui alla nota n. 59.

- l'alluminio,
s'è ben provveduto a mezzo di specifici provvedimenti *ad hoc*.

-I residui di farmaci veterinari e le sostanze proibite negli alimenti di origine animale.

In merito, vi sono ben due categorie:

la "categoria A" comprende:

- le sostanze ad effetto anabolizzante,
- le sostanze non autorizzate per il trattamento degli animali da reddito.

"A questa categoria appartengono, quindi, sostanze che vengono utilizzate fraudolentemente, ad esempio per gli effetti anabolizzanti che inducono un incremento ponderale dell'animale trattato"¹⁶⁰.

Invece, la "categoria B" comprende:

- i medicinali veterinari, cioè i farmaci autorizzati per il trattamento degli animali da reddito, per i quali l'Unione Europea definisce un "limite massimo di residuo" che non può essere superato nei prodotti destinati al consumo;
- i contaminanti ambientali, come i metalli pesanti, i composti organoclorurati ecc.

¹⁶⁰ DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI...., cit

L'ambito d applicazione, è piuttosto estesa, ricomprendendo il settore bovino, suino, ovi-caprino, equino, avicolo, cunicolo, dell'acquacoltura, della selvaggina, del latte, delle uova e del miele ¹⁶¹.

-I residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale.

In tal senso, occorre necessariamente parlare di LMR, ovvero i “limiti massimi di residui”, stabiliti dalla normativa, per cui, tutti i prodotti di origine vegetale, destinati al commercio, ed al conseguente consumo, non devono contenere residui di sostanze attive nei prodotti fitosanitari, superiori a detti limiti.

Tali “limiti”, sono espressi in mg di sostanza attiva per kg di prodotto vegetale, e vengono fissati al momento dell'autorizzazione. Il solo corretto impiego dei prodotti fitosanitari, secondo tutte le dovute modalità riportate nelle etichette autorizzate, assicura il rispetto di tali limiti ¹⁶².

-Principali malattie degli animali trasmissibili attraverso gli alimenti:

E' comunemente noto, come molte malattie in grado di aggredire l'uomo, possano essere veicolate dall'ingerimento di prodotti alimentari di origine animale.

¹⁶¹ *ibidem*

¹⁶² *ibidem*

“Queste malattie, definite zoonosi, comprendono un gruppo eterogeneo di infezioni, che possono essere di natura batterica, virale, parassitaria e causate da agenti non convenzionali (prioni). Le zoonosi conosciute sono molto numerose (oltre 200 secondo l’OMS) e il loro studio costituisce uno dei settori di maggior interesse della medicina umana e veterinaria. La trasmissione di malattia all’uomo può essere causata da alimenti derivati da animali infetti o portatori sani di microrganismi, ma anche da contaminazione dell’alimento durante il processo produttivo o le fasi di conservazione e preparazione domestica”¹⁶³.
Alcune, già comunemente note, in appresso:

- il Botulismo

Il botulismo si manifesta con disturbi nervosi con paralisi flaccida; l’intossicazione, a volte mortale, è causata nell’adulto dall’ingestione della tossina preformata nell’alimento del batterio *Clostridium botulinum*. I casi di botulismo sono frequentemente attribuibili al consumo di conserve vegetali casalinghe sterilizzate in maniera impropria¹⁶⁴.

- la Brucellosi o febbre maltese o ondulante

¹⁶³ DIREZIONE GENERALE DELL’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, cit., in *www.salute.gov.it*

¹⁶⁴ *idem*

Grave malattia con febbre che compare ad intervalli, cefalea e sudorazione intensa, causata da batteri del genere *Brucella*, prevalentemente dalle specie *melitensis* ed *abortus*. La brucellosi è da anni oggetto di un piano di eradicazione nei bovini e negli ovicapri. Può essere rischioso il consumo di latte crudo e formaggi freschi ricavati da latte crudo ¹⁶⁵.

-la Campylobatteriosi

Causata da batteri del genere *Campylobacter*, è una malattia zoonotica tra le più importanti per numero di casi nell'Unione Europea. Associata principalmente al consumo di carni di pollame poco cotte, si manifesta con blandi sintomi gastrointestinali ¹⁶⁶.

-la Listeriosi

L'agente eziologico è rappresentato da *Listeria monocytogenes*, batterio ambientale ubiquitario molto resistente. I sintomi della malattia possono variare dalla blanda sindrome simil-influenzale negli adulti immunocompetenti sino a manifestazioni notevolmente più gravi nella donna incinta: aborto e danni neurologici al nascituro. Tra gli alimenti

¹⁶⁵ *ibidem*

¹⁶⁶ *ibidem*

che possono veicolare *L.monocytogenes* i prodotti *ready-to-eat* a base di carne e pesce ed i formaggi freschi ¹⁶⁷.

-la Salmonellosi

Le salmonelle sono batteri che vivono nell'intestino dell'uomo e degli animali, anche portatori sani. La salmonellosi è una zoonosi molto importante per numero di casi e gravità dei sintomi. È associata al consumo di carni di pollame, uova crude e prodotti derivati, carni rosse, alimenti pronti e prodotti lattiero caseari ¹⁶⁸.

-la Teniasi

La tenia (*T. solium*, *T. saginata*) o verme solitario vive come parassita nell'intestino umano. L'uomo si infesta mangiando, crude o poco cotte, le carni suine e bovine che contengono queste larve. I disturbi che il parassita adulto provoca nell'uomo sono: nausea, difficoltà di digestione, fame e dimagrimento.

-la Trichinellosi

Grave malattia causata dalla forma larvale di un verme del genere *Trichinella*, che si incista principalmente nelle masse muscolari, ma si

¹⁶⁷ Quanto, per note precedenti

¹⁶⁸ Vedansi *supra*

può localizzare anche in altri organi. L'uomo può contrarre la malattia mangiando carni crude o insufficientemente cotte di suino, cinghiale o cavallo.

-la Tubercolosi

La tubercolosi colpisce numerose specie animali tra le quali, preminente dal punto di vista epidemiologico per la salute umana, la specie bovina¹⁶⁹.

A corredo, in virtù di quanto innanzi, occorre prestare molta attenzione, perché in talune ipotesi, la sintomatologia può essere particolarmente provante, è necessario, per il consumatore, non fidarsi del solo “titolo” dell'alimento, dinanzi ad un panorama tanto allarmante e vasto, come quello oggetto di trattazione, è obbligo di comune diligenza, verificare attraverso le etichette¹⁷⁰, l'azienda produttrice, l'origine, il luogo di provenienza e la composizione.

Ovviamente, pare tanto più semplice di quanto in realtà non lo sia, il vero problema, come analizzato nelle precedenti pagine, è proprio la capacità delinquenziale di far apparire genuino, ciò che non lo è affatto.

¹⁶⁹ *ibidem*

¹⁷⁰ FUGARO-LUCCHESI, *L'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Norme, sanzioni e giurisprudenza*, Milano, 2011; D'AMICO - LANFRANCHI, *Produzioni agroalimentari tra rintracciabilità e sicurezza. Analisi economiche e politiche d'intervento. Atti del XLIV Convegno di Studi* (Taormina 2007), , Milano, 2009; PAONE, *L'etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Il Foro Italiano*, febbraio 2011

CAPITOLO III

EVOLUZIONE CRIMINOSA ED ELABORAZIONE QUANTISTICA DELLE CONDOTTE FRAUDOLENTE

SOMMARIO: 1. "Agromafia" ed "Agropirateria". – 2. L'allarmante incremento delle condotte fraudolente e la correlata attività di contrasto.

1. "AGROMAFIA" ed "AGROPIRATERIA".

Qualsivoglia ricerca e studio, volta ad esaminare i fenomeni connessi alle frodi agroalimentari, ed il connesso giudizio sulla capacità di tenuta del sistema normativo vigente, con eventuali proposte di riforma, sotto il duplice profilo in termini di prevenzione e repressione, non può non tenere in debito conto, le nuove tendenze criminose, sviluppatasi nel settore in esame.

Il riferimento ovviamente, è rivolto in modo particolare ai fenomeni criminali, ovvero connessi dal crimine organizzato¹⁷¹ che oramai sempre

¹⁷¹ In merito, ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata*, Milano, 2009; FIANDACA, *La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell'economia e nella giustizia in Italia*, in AA.VV., *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, a cura di Militiello-Arnold-Paoli, Milano, 2000; DI GIOVINE, *Antichi schemi e nuove prospettive nella lotta alla criminalità organizzata. Dall'art. 708 c.p. all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *RIDPP*, 1994, fasc. 1, pp. 117 e ss.

più di frequente opera a livello non più solo territoriale e/o nazionale, ma secondo un'ottica di "internazionalizzazione" ¹⁷².

Quel crimine organizzato, che con il *modus operandi* che le è proprio, tesse in via prevalente, la tela delle frodi nel settore agroalimentare, tanto da potersi parlare di "agromafia", ed "agropirateria" ¹⁷³.

Il punto di partenza e di snodo, è rappresentato proprio dalla criminalità organizzata, *in primis* dal reato base, di cui all'art. 416 c.p., rubricato "Associazione per delinquere" ¹⁷⁴, reato plurisoggettivo necessario,

¹⁷² Per approfondimenti, ARNOLD, *L'associazione criminale e la criminalità organizzata in Germania ed in altri ordinamenti europei*, in *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Freiburg i. Br., 2000; inoltre, sul punto, AA.VV., *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, a cura di PATALANO, Torino, 2003.

¹⁷³ In merito, GROTTARELLI DE' SANTI, *L'occasione fa l'uomo lardo. Manuale di resistenza in difesa dei prodotti tipici italiani e contro le truffe agroalimentari*, Milano, 2015, pp. 73-78; FERRARA, *Note sulla criminalità organizzata nell'agroalimentare*, in *Regole alimentari e made in Italy, Edagricole- Edizioni Agricole de Il Sole 24 Ore*, 2012, pp. 171- 180; CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in www.penalecontemporaneo.it, pp.8-9; GULINO, *Contraffazione e criminalità organizzata - counterfeiting and organized crime*, in *Gnosis*, 2013, fasc. 2, p. 17; MAZZI, *Produzione e commercializzazione di vino adulterato: rapporto di specialità reciproca tra reati e configurazione del reato di associazione per delinquere*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 46138, del 19 dicembre 2005, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, fasc. 11, pp. 676 - 679

¹⁷⁴ Che prevede testualmente, che "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (416-bis; c.p.p. 380 comma 2 lett. m.).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più (32 *quater*).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 *bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609 bis, quando il fatto è

permanente, nel quale l'elemento psicologico, "consiste nella coscienza di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti, come determinati dai capi o coordinatori, al fine di compiere a tempo debito i delitti programmati"¹⁷⁵, ed in cui, ciò che particolarmente rileva è l'effettività di un'organizzazione stabile, composta da tre o più persone, con il precipuo intento di porre in essere più delitti e legate tra loro dal c.d. *affectio societatis scelerum*, ovvero il vincolo associativo, ed ovviamente dall'art. 416 bis c.p.¹⁷⁶, "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"¹⁷⁷, introdotto nel nostro ordinamento, nella formulazione

commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma"; sul punto, BOSCARELLI, *Associazione per delinquere*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958.

¹⁷⁵ Cass. Pen., Sez. I, n. 709 del 11/12/1992, (dep. 26/01/1993), CED, Rv. 192790

¹⁷⁶ Per approfondimenti, ALBAMONTE, *Le modifiche apportate all'art. 416 bis e la "mafia politica"*, in *Cass. Pen.*, 1992; DE LIGUORI, *Art. 416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in *Cass. Pen.*, 1986, p. 1523; BATTIPEDE-BATALONI-AMORESE, *Associazione a delinquere. Associazione a delinquere di stampo mafioso*, Bari, 2003.

¹⁷⁷ "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni (305 comma 2, 306 comma 2, 416 comma 2, 416-ter, c.p.p. 275 commi 3,5, 299 comma 2, 372 comma 1-bis). Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il

originaria, “Associazioni di tipo mafioso”, a mezzo dell’art. 1 della l. n. 646/1982, mediante il quale, s’è provveduto ad una definita e precisa distinzione del fenomeno criminale di cui in rubrica, dalla generale e generalizzata delinquenza organizzata, e rispetto al cui *nomen*, il relativo *cognomen* è “mafia”, è divenuta sempre più, nel corso degli anni, un fenomeno tanto abietto, quanto oscuro, con il quale, tanto l’assetto istituzionale che la collettività, con le proprie normative e regole organizzative, sono state chiamate a fare i conti.

In tal senso quindi, prima ancora di poter parlare di “agromafia”, corre l’obbligo di prendere le mosse dal fenomeno associativo criminale conosciuto come mafia¹⁷⁸.

Tale terminologia non equivale allo spartano binomio con la Sicilia, giacché estesa a livello internazionale, è divenuta una generica etichetta

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”, sul punto, INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993; LEINERI, *Associazione di tipo mafioso anche straniera*, Roma, 2012; VERRINA, *L’associazione di stampo mafioso*, Torino, 2008; ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 2015.

¹⁷⁸ Per approfondimenti, FALCONE, *Io Falcone vi spiego cos’è la mafia*, da *L’Unità*, articolo del 31 maggio 1992; GAY, *L’atteggiarsi delle associazioni mafiose sulla base delle esperienze processuali acquisite: la camorra*, in *Quad. CSM.*, n. 99, vol. I, p. 1 e ss.; LUPO, *Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, 2004; HESS, *Mafia. Le origini e la struttura*, Bari, 1984; MARINO, *Storia della mafia*, Roma, 2012; PEZZINO, *Mafia, Stato e società nella Sicilia contemporanea: secolo XIX e XX*, in AA.VV., *La mafia, le mafie, tra vecchi e nuovi paradigmi*, a cura di FIANDACA-COSTANTINO, Bari, 1994.

delle realtà criminali a livello mondiale ¹⁷⁹, e riferibile ad un'associazione per delinquere, con caratteristiche particolari, con un'organizzazione segreta, che ha come fine ultimo l'arricchimento degli associati ¹⁸⁰.

Diverse e varie sono le possibili origini etimologiche ¹⁸¹, più o meno verificabili ed accreditabili, del termine "mafia", che appare regolarmente in uso nel gergo popolare siciliano, a partire dal 1863 ¹⁸², e

¹⁷⁹ Il termine "mafia" è infatti utilizzato anche per indicare altre organizzazioni criminali, quali ad esempio, la cinese (nello specifico la "triade cinese"), la russa, la giapponese e la turca, tutte diramazioni del primario ceppo ed a questa accomunata dall'identificazione del medesimo *modus operandi*, che la distingue dalle altre forme di associazioni delinquenziali.

¹⁸⁰ CHINNICI, *La mafia: aspetti storici e sociologici e sua evoluzione come fenomeno criminoso*, in *Lotta alla criminalità organizzata e politica*, supplemento al n. 5-6 del sett.-dic 1978, della rassegna "Il Consiglio Superiore della Magistratura", cit., p. 299; un'organizzazione, che prima ancora d'essere "criminale", è una vera e propria organizzazione "di potere", i cui subdoli e meschini, quanto oramai noti intrecci con la politica e funzionari dello Stato, hanno contribuito a rendere, come in una sorta di guerra civile intestina, uno "stato" nello Stato, non sotterraneo, ma parallelo e confliggente, con regole e *dictat*, gestione e comportamenti, basati sotto l'aspetto economico, sulla falsariga dell'economia squisitamente statale, il tutto corroborato dall'ausilio di "ignavi, pecore nere, inetti, e chi si defila", FALCONE, *La mafia tra criminalità e cultura*, cit., dei soggetti apostrofati, dall'intervista rilasciata dal giudice a cura di FIUME, in *Meridiana, Riv. di storia e scienze sociali*, n. 5, 1989, p. 208; e "che tende a garantire la supremazia degli affiliati, verso l'esterno, il rispetto gerarchico all'interno, ed in ogni caso a favorire l'uso delle relazioni sociali influenti, quanto quello della violenza, usata nei casi non risolvibili legalmente", TAGLIARINI, *Le misure di prevenzione contro la mafia*, in *Le misure di prevenzione, Atti del Convegno di Alghero*, Convegno di studio "Enrico de Nicola", Varese, 1975, cit., p. 365. Nelle pagine immediatamente precedenti, l'autore fornisce una sorta di ricostruzione dello stereotipo del mafioso, attraverso l'elencazione di "elementi comuni e costanti", quali quelli "personali, di carriera e di comportamento", p. 364.

¹⁸¹ Per lo storico CORRENTI, *Breve storia della Sicilia*, Roma, 1997, p. 52, il termine risalirebbe alla parola toscana "*maffia*", introdotta in Sicilia subito dopo l'Unità d'Italia, il cui significato è "miseria", oppure "ostentazione vistosa spocchia"; ad opinione di altro autore, CHILLURA, *Coscienza di Chiesa e fenomeno di mafia*, Palermo, 1990, p. 21, il termine avrebbe origini arabe, da "*mahfal*", che significa "adunanza, assemblea, riunione di molte persone", o da *maya* e *afa*, "spacconeria" e "proteggere qualcuno", od ancora da *maha*, "cava di pietra", luogo in cui, vicino Trapani, "s'erano dati convegno,.....i capi mafia delle squadre di appoggio a Garibaldi".

¹⁸² Probabilmente, a seguito della rappresentazione teatrale, tenutasi a Palermo, "I mafiosi di la Vicaria", opera drammatica di Rizzotto e Del Mosca, nel quale si portavano a conoscenza del pubblico "le attività svolte, in base ad un particolare tipo

del quale si fa menzione per la prima volta nel linguaggio burocratico, nell'aprile del 1865 ¹⁸³.

Nonostante i numerosi studi sull'evoluzione delle associazioni di stampo mafioso, risulta piuttosto ostico stabilirne con esattezza la data, certo è che negli anni trenta del XIX secolo, quello della mafia, è già un fenomeno "stabile" e l'annessione al Regno d'Italia della Sicilia, ne ha favorito la diffusione.

Sicuramente, intorno agli anni cinquanta del secolo innanzi, con l'espansione delle città, s'è avuta un'amplificazione rispetto all'accesso di soggetti mafiosi, in varie attività d'ordine imprenditoriale, alla quale ha fatto seguito una diffusione ed evoluzione del fenomeno ¹⁸⁴, non solo a livello nazionale, ma anche oltre confine ¹⁸⁵.

Intorno agli anni settanta, s'assiste ad un'ulteriore evoluzione¹⁸⁶, facilitata dalla presenza di mafiosi italiani negli Stati Uniti, periodo in cui, s'è acuito e rafforzato il meccanismo legato alla distribuzione della droga, che come noto, ha contribuito ancor più all'arricchimento di tal organizzazioni.

Nel corso degli anni, l'utilizzo-riutilizzo degli ingenti capitali accumulati, la propagazione verso nuove e diverse forme delittuose, nonché la diramazione ed omologazione tra le grandi criminalità

rudimentale di ordinamento a sé stante, da un gruppo di delinquenti, associati al nuovo carcere di Palermo, l'Ucciardone", CHINNICI, *ibidem*, cit., p.281; nondimeno il Pitre, afferma che il termine veniva utilizzato già precedentemente nei quartieri popolari di Palermo, quale sinonimo di "bellezza" e di "eccellenza", in LUPO, *ibidem*, cit., p. 17.

¹⁸³ Trattasi del rapporto stilato dall'allora Prefetto di Palermo, Filippo Gualtieri, per il Ministero dell'Interno, in CHILLURA, *ibidem*, cit., p. 21.

¹⁸⁴ DI CAGNO, *Evoluzione delle forme organizzative di Cosa Nostra ai fini della elaborazione delle più idonee strategie di contrasto delle Istituzioni*, in *Quad. C.S.M.*, n. 110, pp. 17 e ss.

¹⁸⁵ Nel 1962, con la l. n. 1720, viene istituita la prima Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

¹⁸⁶ Per approfondimenti, BORRELLI, *Il metodo mafioso, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. Pen.*, 2007

organizzate, ed i numerosi casi di collusione politico-istituzionale ¹⁸⁷, ne hanno reso la scalata al potere, su base economico-finanziaria ¹⁸⁸, un problema, che nel contesto attuale, è divenuto eccezionalmente amplificato, anche in virtù dell'ormai avvenuta globalizzazione ed internazionalizzazione ¹⁸⁹ dell'associazione mafiosa e dei traffici illeciti, che ne hanno definitivamente mutato non solo il fulcro degli interessi, ma la stessa tipologia, così passando dalla “tradizionale vocazione parassitaria ad una vocazione spiccatamente produttiva” ¹⁹⁰, laddove oggi, il mafioso “non si maschera da imprenditore: è diventato un vero imprenditore” ¹⁹¹.

Ad agevolare l'”impresa” ¹⁹², non di poco conto la logica intimidatoria ed il lavoro in nero, una sorta di concorrenza sleale basata su vessazioni e diverse forme di minacce, alla quale s'aggiunge la cospicua disponibilità economica, della quale purtroppo le organizzazioni criminali godono, e che ovviamente rappresenta il frutto, i proventi di altre ed ulteriori attività illecite.

Peraltro, sotto il profilo più squisitamente pratico, constatata in termini generali l'esistenza di imprese “mafiose” ¹⁹³, potremmo procedere ad una sorta di *summa divisio* delle medesime, in merito proprio alla loro

¹⁸⁷ Come nel caso dei ben noti e famigerati rapporti delle famiglie siciliane con Salvo Lima, o di quelli dei corleonesi con Vito Ciancimmino, *Quad. CSM*, n. 110, cit., p. 29

¹⁸⁸ Al riguardo, TURONE, *Problematiche giuridiche attinenti alla dimensione economica delle associazioni mafiose*, in *Quad. C.S.M.*, n. 99.

¹⁸⁹ Di grande interessi, SALCUNI, *L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011.

¹⁹⁰ CARINGELLA, *Lo status di sottoposto a misura di prevenzione. Riflessi amministrativi, con particolare riferimento alla legislazione in tema di appalti pubblici*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali, teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998, cit., p. 431.

¹⁹¹ FALCONE, in collaborazione con PADOVANI, *Cose di Cosa Nostra*, Milano, 1991, cit., p. 132.

¹⁹² Per approfondimenti sul tema, ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Bologna, 1983.

¹⁹³ In merito, MINERVINI, *Ecco l'impresa mafiosa*, in *Rinascita-Il Contemporaneo*, n. 37 del 01 ottobre 1982.

“costituzione”, infatti, talune potrebbero essere qualificate come tali, sin dalla nascita, altre invece, lo divengono, con l’ingresso in imprese del tutto lecite, già esistenti sul mercato, di soggetti legati ad associazioni mafiose, o comunque di danaro proveniente da delitti commessi da dette associazioni, ed altre ancora, mediante il *money dirtying*, divengono una sorta di imprese ricettrici, laddove, di converso, sono i capitali dell’economia “pulita” o legale, a confluire in quella delinquenziale/illecita, in un rapporto, questo tra riciclaggio e money dirtying, verosimilmente paragonabile ai due volti di una medaglia, una sorta di Giano bifronte, nel senso più assoluto di specularità, e con una cifra, in tal ultimo caso, che s’aggira intorno al miliardo e mezzo di euro¹⁹⁴, e più precisamente, centoventi milioni di euro al mese, di cui quattro milioni di euro al giorno¹⁹⁵, ben tre miliardi e settecentomila euro provengono da reinvestimenti in attività illegali, e più di otto miliardi da attività illecite¹⁹⁶.

Il fine di tali attività, è ovviamente duplice, per un verso, riciclare e reinvestire il “denaro sporco”, ovvero i proventi derivanti da condotte criminali, ed in tal senso, “l’ingresso dei criminali nei circuiti legali, può assumere le connotazioni di un investimento ai fini di rendita, più che di un investimento produttivo”¹⁹⁷, e per altro verso, creare canali atti a consentire nuove forme di guadagno e di introiti, senza regole, nel disprezzo più assoluto, contro tutto, ed ad ogni costo.

¹⁹⁴ Nell’anno 2014

¹⁹⁵ Dati emergenti dal *Terzo Rapporto Agromafie*, elaborato da Coldiretti, Eurispes, Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, in *Crisi: allarme money dirtying, 1,5 mld puliti in economia sporca, I capitali sani si mescolano a quelli illegali*, Coldiretti, articolo del 15/01/2015, www.coldiretti.it

¹⁹⁶ Fonte EURISPES-COLDIRETTI, in *Agromafia, le mani della criminalità sul nostro cibo*, in www.rassegna.it, del 21 giugno 2011

¹⁹⁷ BECCHI, *Contributi dell’analisi economica all’interpretazione dei comportamenti criminali*, in *Quad. CSM, n. 70*, vol. II, 1994, cit. p. 16.

Oltre a sovvertire le regole e l'equilibrio che assicurano la libertà di mercato e l'iniziativa economica più in generale, a perseguire nella commissione di numerosissimi e congiunti reati, nell'ottica di implementare l'accumulazione di capitali ingenti e profitti illeciti, le associazioni mafiose, fondano le proprie radici, nel disconoscimento assoluto dello Stato, in sé e come apparato, e di tutte le connesse norme di diritto poste a fondamento, non al pari, ma ancor più di un nemico ¹⁹⁸, sulla continua messa in pericolo/danno, dell'ordine pubblico, dell'economia pubblica, e soprattutto sulla totale negazione di tutti quei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, propri di ogni società civile e di ogni Stato di diritto, e primariamente, i beni vita ed integrità fisica, secondo una primitiva, quanto indegna e malsana logica di raggiungere i propri famigerati scopi, (per quel che concerne il presente lavoro, d'ordine economico), nel totale dispregio di ciascun soggetto ed ogni cosa.

A tal pro, basti appena sottolineare, come in talune ipotesi, tal imprenditori criminali, sono riusciti, a celare i reali fini e la reale "provenienza" degli stessi e del denaro investito ¹⁹⁹, mascherati sotto la parvenza di uomini d'affari a tutti gli effetti.

¹⁹⁸ Laddove la lotta alla mafia, in tal senso e per il modo di atteggiarsi, equivale alla lotta al terrorismo, trattandosi invero, di una vera e propria forma di "terrorismo intestino".

¹⁹⁹ Proprio i grandi movimenti di denaro, e le "tracce che lasciano dietro di sé", costituiscono "il vero tallone d'Achille delle organizzazioni mafiose, con la conseguenza che "lo sviluppo di queste tracce, attraverso un'indagine patrimoniale che segua il flusso di denaro proveniente dai traffici illeciti, è quindi la strada maestra, l'aspetto decisamente da privilegiare nelle investigazioni in materia di mafia, perché è quello che maggiormente consente agli inquirenti di costruire un reticolo di prove obiettive, documentali, univoche, insuscettibili di distorsioni, e foriere di conferme e riscontri ai dati emergenti dall'attività probatoria di tipo tradizionale", FALCONE-TURONE, *Tecniche d'indagine in materia di mafia*, in AA.VV., *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, Quad. CSM, 1983, cit., p.46.

Il che, non come elemento marginale, pone la problematica relativa al rapporto tra queste imprese illecite, *sub specie* “mafiose” e le imprese commerciali di natura lecita ²⁰⁰.

E come accennato innanzi, l’ingente disponibilità economica di cui tali associazioni godono, il poter essere competitivi, risparmiando sulla mano d’opera e sulle tasse, l’esercitare un’azione di minaccia, li pone sicuramente, rispetto alle “imprese lecite”, in una posizione non paritetica, e l’essere di fatto concorrenzialmente sleali, consente loro di converso di essere purtroppo presenti in modo più pronto ed anche più ampio sul mercato, sino ad innescare un meccanismo di vero e proprio monopolio settoriale, anzi paradossalmente, quanto più è forte la crisi economica, tanto più le associazioni mafiose si rafforzano ed estendono sul mercato.

Come detto innanzi, più nello specifico ai nostri fini, rispetto alla primigenia conformazione, nel corso degli anni s’è assistito ad un mutamento delle vesti, s’è passati da una mafia agricolo-feudale, ad una d’ordine economico-imprenditoriale.

Ovviamente a tale evoluzione/trasformazione ha fatto da eco un equivalente ampliamento della sfera degli interessi, e dei settori.

E per quel che concerne, il lavoro in oggetto, l’ambito agroalimentare.

Ovviamente, ciò non deve lasciar pensare alla commissione di reati strettamente connessi al solo “circuito alimentare”, di cui sopra, ovvero, produzione-distribuzione, laddove l’intera filiera del banco alimentare, è paradossalmente oggetto dell’attività criminale di dette associazioni, dal

²⁰⁰ Tema posto nell’ambito del diritto commerciale, in relazione alle problematiche nascenti dall’esercizio di un’attività economica con i caratteri di cui all’art. 2082 c.c., diretta però alla produzione o erogazione di beni o servizi illeciti, MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, cit., p. 487-488. L’autore, compie peraltro, nelle pagine precedenti, un’approfondita analisi alla luce del binomio criminalità organizzata-scienze sociali, e criminalità organizzata-criminalità economica.

campo agricolo (in modo particolare ad essere assoggettati alla metodologia mafiosa, sono gli agricoltori del Sud Italia), al punto vendita, ogni passaggio, può essere coinvolto e divenirne appannaggio, anche rispetto alle informazioni ed al contenuto degli alimenti, alle etichettature, alla modalità di trasporto, quella relativa alla conservazione, alle scadenze, il tutto ovviamente, nella logica di affermazione e dominazione del territorio.

Ma in realtà, non vi sono “aree scoperte”, in termini di settori agroalimentari e di territorio, anche se ovviamente, il Mezzogiorno, resta, come detto, ancora il “terreno più fertile”, per le ragioni innanzi rilevate, e probabilmente da addebitarsi ad una crisi più marcata, rispetto al restante territorio²⁰¹.

Tanto detto, non è purtroppo esclusiva prerogativa del Mezzogiorno, tanto che “la mafia opera anche al Nord perché agisce dove i mercati sono più redditivi e dove c’è chi può consumare. Dove c’è più redditività, i prezzi si alzano e la criminalità ne approfitta. La soluzione migliore sarebbe la filiera corta”²⁰².

Infatti, tutto, non una sola parte della catena di produzione-distribuzione, è oggetto di attività criminali da parte delle suddette associazioni, dai prodotti ortofrutticoli, ad altri di particolari qualità, quali ad esempio produzioni tipiche, ad iniziare tra tutti, a solo titolo esplicativo, dall’olio extravergine d’oliva.

Proprio perché ovviamente il cibo, è un bene primario, la crisi, non ha fatto altro che agevolare e favorire le attività illecite connesse, soprattutto, in luoghi in cui risulta più basso il livello di occupazione, e

²⁰¹ Sul punto, EURISPES, 2015, *Agromafie. 3° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, elaborato da Eurispes-Coldiretti-Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare.

²⁰² GRASSO, in *Agromafia, le mani della criminalità sul nostro cibo*, cit., in www.rassegna.it, del 21 giugno 2011

vi sono associazioni criminali ben radicate territorialmente, per le quali diviene ovviamente più pronta ed agevole, la possibilità di assoggettamento ed ampliamento.

Né parimenti stupisce il dato allarmante, per cui nell'ambito della ristorazione in generale, che va dal bar al ristorante, di questi ultimi ben cinquemila ²⁰³, sono risultati gestiti dalla mafia, anzi, in taluni casi, accanto alle più comuni forme imprenditoriali e societarie, parliamo addirittura di attività in *franchising*, di *holding*, una sorta di paravento, comunemente utilizzato, per celarne la vera natura criminale.

Inoltre, a far da cornice vi sono tutti gli altri ed ulteriori reati e condotte *contra jus*, complementari a tal attività, ad esempio i furti, le estorsioni, l'usura, la contraffazione, il danneggiamento delle colture, il caporalato, ovvero lo sfruttamento di braccianti agricoli in modo del tutto irregolare, le macellazioni clandestine, le truffe ai danni dell'UE ²⁰⁴, le frodi in tema di etichette, per talune ipotesi anche il depauperamento oltre che del patrimonio agricolo-rurale, anche di quello boschivo, e via dicendo.

Anzi, proprio in tema di alimenti, vi è la maggior concentrazione di reati, o più in generale illeciti, da parte delle associazioni criminali, che in molteplici casi, non si preoccupano di utilizzare campi agricoli contaminati ²⁰⁵, e di immettere in commercio colture prodotte, fortemente nocive e/o tossiche.

Se le condotte delittuose in oggetto, in origine rappresentavano una sorta di fenomeno più circoscritto e quasi manifatturiero, con gli anni si sono

²⁰³ COLDIRETTI/EURISPES, *5 mila ristoranti in mani criminali*, articolo del 15/01/2015, in www.codiretti.it

²⁰⁴ PALAZZO- PAPA *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2000.

²⁰⁵ Sul punto, *Mafia: business rifiuti vola a 3,9 mld, allarme terreni contaminati. In Italia è gravemente inquinata un'area grande quanto il Friuli Venezia Giulia*, in *Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

trasformate in una vera e propria attività industriale e societaria, che copre l'intera area che va dalla produzione, alla commercializzazione e vendita del prodotto/alimento, mediante sistemi e metodologie divenute nel tempo sempre più sofisticate.

E non stupisce più, che si possa incappare in prodotti alimentari contraffatti, o più in generale oggetto di condotte fraudolente, ed in talune ipotesi anche nocivi, indipendentemente dal luogo d'acquisto, giacché è ben possibile rinvenirli dalla bancarella al grande supermercato, basti pensare a quali e quanti prodotti, vengono coltivati in zone altamente inquinate.

Ed ovviamente, al di là del duro e pregevole lavoro che ogni giorno lo Stato e le Forze dell'Ordine compiono, in difesa dei consumatori e delle imprese legali, per smascherare le tante, troppe frodi connesse al settore agroalimentare, e le associazioni artefici, resta purtroppo comunque sempre troppo alta, quella "cifra grigia", rappresentata da tutti quegli alimenti, che ignaramente vengono serviti sulle tavole degli acquirenti, incolpevoli e chiaramente, inconsapevoli.

Ciò ovviamente, oltre a problemi relativi alla qualità degli alimenti, a tutti i profili d'ordine giuridico, connessi ai reati di cui innanzi, e *questio* in tema di concorrenza sleale, si pone anche sotto il profilo più squisitamente legato al "valore" del prodotto, non solo in termini qualitativi, ma anche economici, *ergo*, di prezzo, proprio in virtù del fatto che le associazioni mafiose riescono purtroppo a controllare anche il sistema di trasporto e di smistamento dei prodotti, giocando, peraltro, sulla proporzione data dalla minor spesa, a loro appannaggio, rispetto alle altre imprese lecite.

“La mafia non ha abbandonato il settore agroalimentare, anzi è una sorta di convitato invisibile che si siede alle nostre tavole e che ci fa pagare di più quello che mangiamo”²⁰⁶.

A sol titolo esplicativo, il caso del mercato ortofrutticolo di Fondi, in cui gli interessi di mafia e camorra, inerenti il trasporto relativo al settore dell'ortofrutta in tutto il Centro-Sud, e talune regioni del nord Italia, aveva condotto, ad una lievitazione dei costi, fino al duecento per cento, infatti, nel caso di specie, il carico di fragole proveniente dalla Sicilia, giunto a Fondi, dopo essere stato sottoposto a processo di impacchettamento, ritornava indietro, per essere poi rispedito a Milano²⁰⁷, il tutto ovviamente, secondo la logica dell'ottenimento di maggior profitti, a discapito delle conseguenti relative maggiorazioni dei prezzi, in danno non solo dei consumatori ignavi, ma anche di altri imprenditori ed agricoltori.

Basti pensare, che solo nel settore dell'ortofrutta, dalla produzione al consumo, i prezzi si triplicano, variando, rispetto al rincaro ovviamente, dal 77 % nelle ipotesi di filiera cortissima²⁰⁸, contro il 103% quando s'è in presenza di un soggetto che funge da intermediario, sino a giungere al 290% nel caso in cui gli intermediari fossero due.

Ancor più, nella filiera lunga²⁰⁹, si addivene ad un aumento che raggiunge la cifra del 294%²¹⁰.

²⁰⁶ GRASSO, in *Agromafia, le mani della criminalità sul nostro cibo.....*, cit.

²⁰⁷ GROTTANELLI DE' SANTI, *ibidem*, p. 77

²⁰⁸ Nell'ipotesi in cui il distributore al dettaglio, acquisti direttamente e senza ulteriori intermediari, dal produttore dell'alimento.

²⁰⁹ Ovviamente, a differenza della filiera cortissima, in cui vi è l'assenza di intermediari, in tal ipotesi, tra il produttore ed il distributore, ve ne possono essere tre o quattro.

²¹⁰ Indagine conoscitiva dell'Antitrust, in *Racket cibo fa lievitare prezzi da campo a tavola (+ 294%)*, in *Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, cit., articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

Se letteralmente, per agromafia s'intende l'insieme di tutte quelle attività illecite poste in essere dalla mafia o dalla criminalità organizzata nell'ambito dei settori agricolo ed alimentare, l'agropirateria ²¹¹, fa riferimento al "vero falso", alla contraffazione vera e propria, di un prodotto alimentare, rispetto ad esempio alle caratteristiche, al nome, piuttosto che al marchio ²¹², e come già rilevato innanzi, a danno di prodotti anche DOC, DOCG od IGP, (solo per citarne alcuni) ed a solo titolo d'esempio spiccano in particolare l'olio extravergine d'oliva, il Parmigiano Reggiano, l'aceto balsamico di Modena, il prosciutto di Parma, il prosciutto San Daniele, il prosecco.

Questi, solo per citarne alcuni.

Proprio l'agropirateria, al pari dell'agromafia, con la contraffazione, anche dei marchi, ha raggiunto nel corso degli anni, dimensioni sempre più ampie e conseguentemente allarmanti.

Basti pensare al dato relativo a 6,5 miliardi di euro, questi i numeri del "falso", e di tal valore, il 15,8% è rappresentato proprio dai prodotti agroalimentari.

Ed in particolare, gli Stati, in cui risultano maggiormente riscontrabili, la contraffazione e l'*intalian sounding* del settore agroalimentare, risultano essere la gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'India e la Cina

²¹³

²¹¹ In merito, NERI, *Italian sounding o agropirateria?*, in *Alimenta*, maggio 2009; BELLOMO, *Agropirateria e "Made in Italy"*, *l'impari lotta alla contraffazione*, 4 settembre 2015, in www.ilcaffegeopolitico.org

²¹² Vedasi in merito, proposta di riforma, ad opera dello "Schema di disegno di legge", recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari", in particolare, pp. 138-140, del presente lavoro.

²¹³ Sul punto, e per approfondimenti, FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it

Agromafia ed agropirateria, sono gli emblemi della nuova scalata nell'economia dei prodotti agroalimentari, da parte delle associazioni mafiose.

Condotte, che come visto innanzi, tendono sempre più a crescere, contestualmente al calo ed alla crisi nel settore alimentare, la criminalità s'espande, superando confini regionali e transfrontalieri ²¹⁴, nel rifiuto più totale delle norme e della legalità, noncuranti della messa in pericolo della salute dei consumatori e delle ripercussioni in danno alle tante imprese oneste ed all'economia pubblica, nell'ottica di un profitto, illecito, ad ogni costo.

2. L'ALLARMANTE INCREMENTO DELLE CONDOTTE FRAUDOLENTE E LA CORRELATA ATTIVITA' DI CONTRASTO

Occorre preliminarmente porre in rilievo, quanto l'apparato di contrasto e repressione in tema di illeciti nell'ambito in oggetto, sia molto attivo e capillare, sotto il profilo istituzionale ed ovviamente mediante l'indispensabile e necessario ausilio delle varie Forze dell'Ordine ²¹⁵.

Tanto precisato, rispetto all'evoluzione ed all'incremento delle condotte criminose, e più nello specifico, nel caso di specie, delle condotte fraudolente nel settore agroalimentare, i dati dimostrano un preoccupante

²¹⁴ In merito, GRASSO, *L'azione di contrasto alla criminalità organizzata tra la Convenzione ONU e l'azione comune*, in AA.VV., *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di BARILLARO, Milano, 2004.

²¹⁵ Istituzionalmente, a livello diretto: Ministero delle Politiche Agricole (NAS, NAF, Ipsqrf), Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute (NAS, ASL), Ministero dello Sviluppo economico (GDF, Agenzie delle Dogane), mediante il supporto del Ministero degli Interni (Polizia) e del Ministero dei Trasporti, per dettagli, FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, cit., in www.fareambiente.it

e veloce incremento delle stesse, dei territori e della tipologia di prodotti, da esse interessati.

Già nel lontano 2003, il valore dei prodotti imitativi di quelli nostrani (italiani) esportati, era pari a 13.945 milioni di euro, contro un valore al consumo che s'attestava intorno ai 53.500 milioni di euro, in particolare negli Stati Uniti, continente in cui ben oltre il 70% dei prodotti immessi in commercio e venduti, come prodotti italiani, risultavano delle vere e proprie imitazioni ²¹⁶, tanto che nell'anno successivo, un'indagine più settoriale, ha messo in luce che proprio in America, i maggiori alimenti oggetto di condotta fraudolenta, sub specie contraffazione, risultavano essere la pasta ed i formaggi, sino a raggiungere, in termini di percentuale, addirittura l'80-90% dell'export italiano, e raggiungendo, solo rispetto ai formaggi, una cifra pari a circa 2.000.000 di dollari ²¹⁷.

In tempi più recenti, e più precisamente, nell'anno 2011, è stato presentato il I Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia ²¹⁸, affrontando in via primaria, il problema relativo all'attività delle associazioni criminali, nel settore agroalimentare.

Nel 2012, sono stati eseguiti 35.000 controlli, e sottoposti a verifiche ben 24.000 operatori e 58.000 prodotti.

Attraverso attività di analisi su 8.200 campioni, il 12% è risultato del tutto non in regola.

Nel contesto, s'è provveduto a contestare 5.432 illeciti amministrativi ed inoltrate alle Autorità competenti, 312 notizie di reato.

²¹⁶ Dati ISMEA-FEDERALIMENTARE 2003.

²¹⁷ Dati NOMISMA 2004, in DE CASTRO, *Agropirateria e contraffazione*, *Silvae*, anno II- n. 5, www.corpoforestale.it

²¹⁸ *Agromafie. 1° Rapporto sui crimini agroalimentari 2011*, Eurispes, con il contributo di Coldiretti, Ismea, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Procura Nazionale Antimafia, Agenzia delle Dogane.

Il tutto ha condotto a 527 sequestri, pari ad un valore di 44.790.703 milioni di euro, e più specificamente, come di seguito, riportati per settore, numero e valore (in euro) ²¹⁹:

Vitivinicolo	249	20.232.885
Oli e grassi	62	19.953.370
Lattiero caseario	19	40.925
Ortofrutta	7	18.912
Carne	6	159.535
Cereali e derivati	26	154.580
Uova	7	8.697
Conserve vegetali	20	453.783
Miele	2	660
Sostanze zuccherine	8	33.736

²¹⁹ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2012*, ICQRF, cit., p. 8.

Bevande spiritose	15	19.531
Mangimi	15	27.627
Fertilizzanti	18	32.901
Sementi	29	2.829.478
Prodotti fitosanitari	4	50.715
Altri Sett ²²⁰	40	773.368

Nell'anno 2013 ²²¹, cominciano ad emergere i dati relativi al giro d'affari nell'agroalimentare, in cui la camorra ²²², cosa nostra e la 'ndrangheta, sono riusciti ad "inserirsi", e pari a ben quattordici miliardi di euro l'anno, dei quali, sette, riconducibili alla sola produzione agricola, dato corroborato peraltro dalla temuta crescita, laddove purtroppo s'è dimostrato un incremento del 12 %, rispetto ai dati relativi al biennio precedente.

Nel corso del detto anno, un italiano su cinque, dato corrispondente al 18%, è stato soggetto passivo del reato di frode alimentare, ovviamente

²²⁰ Ovvero, aceti di frutta e di vino, additivi e coadiuvanti, bevande analcoliche, bevande nervine, surrogati, spezie, birre, conserve di pesce, integratori alimentari, pesce, prodotti dietetici ed infine, prodotti dolciari.

²²¹ EURISPES, *Agromafie. 2° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia* 2013.

²²² PALIOTTI, *Storia della camorra*, Roma, 2006.

attraverso l'acquisto ed il correlato consumo di prodotti più svariatamente contraffatti, piuttosto che avariati, od ancor altro ²²³.

Viepiù, dinanzi al timore di incorrere inconsapevolmente ed involontariamente in una frode di tal genere, un italiano su tre, ovvero il 29%, è favorevole all'arresto dell'autore del reato *a quo*, quale sanzione ad hoc, nel caso di specie, il restante 63%, ritiene occorrerebbe far sospendere l'attività ²²⁴.

E sempre nel medesimo anno, è stato rilevato come il 15% del fatturato delle attività agricole, appartenesse al "circuito illecito" ²²⁵.

In un perfetto cammino invertito con la crisi economica generale, quanto più questa è indebolita, tanto più, la mafia nell'agroalimentare diviene solida e le "rendite" ed i vari "investimenti", sempre più cospicui.

Frodi che investono, come già sopra, diverse tipologie di alimenti, e che sempre più minano, attraverso le varie condotte la salute stessa del consumatore finale.

Numerosa e capillare l'attività di controllo ed intervento delle forze dell'ordine preposte, ed a tal pro, appare necessario sottolineare, come, sempre nel corso dell'anno di cui innanzi, e più precisamente nei primi nove mesi, s'è proceduto all'arresto di ventiquattro persone, 1.389 soggetti sono stati segnalati agli organi giudiziari ed altri 8.300

²²³ Dati risultanti da un'indagine *COLDIRETTI/IXE'*, in *Salute: 1 italiano su 5 vittima frodi alimentari nel 2013, Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da *Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione*

²²⁴ Coldiretti, *Salute: 1 italiano su cinque,ibidem*

²²⁵ Secondo la Direzione Investigativa di Roma, in *Crisi: Coldiretti/Eurispes, gonfia business agromafia a 14 mld (+ 12%), Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da *Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione*, articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

all'autorità amministrativa, sono stati sequestrati ²²⁶ non solo prodotti, ma anche beni, pari ad un valore complessivo che s'aggira intorno ai 335,5 milioni di euro, e più nello specifico, scendendo nel dettaglio delle *species* alimentari, il 24% rispetto alla carne, il 16% relativamente a pane e pasta, il 9% per il latte ed i suoi derivati e l'8% per vino ed alcoolici. Un incremento dell'attività fraudolenta nel settore agroalimentare pari al 170% ²²⁷.

A corredo di tal dati, d'ordine più globale, nello specifico, rispetto ai vari settori alimentari, le puntuali attività ispettive di alcuni organi ²²⁸, ha condotto ad oltre 36.000 controlli ed alla verifica di più di 24.000 operatori e 55.000 prodotti, nonché all'analisi di ben oltre 9.500 campioni, risultandone irregolare il 10,3% ²²⁹.

E come *supra*, di seguito, dettagli specifici per settore alimentare, in rapporto al numero di sequestri e correlato valore ²³⁰:

Vitivinicolo	247	29.567.854
Oli e grassi	52	3.764.432

²²⁶ In merito al sequestro, CASSANO, *L'amministrazione dei beni in sequestro e la tutela dei diritti dei terzi*, in Quad. C.S.M., n. 104, 1998, pp. 141 e ss.

²²⁷ Attività svolta ad opera dei carabinieri dei NAS, negli anni 2007-2013, ed analisi compiuta da Coldiretti, in *Coldiretti, aumento record frodi a tavola + 170% sequestri*, in *Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes - XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

²²⁸ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2013*, ICQRF, cit. p. 6.

²²⁹ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2013*, ICQRF, cit., inoltre, sono state inoltrate all'Autorità Giudiziaria 307 notizie di reato e gli illeciti amministrativi rilevati sono stati complessivamente 5.078, e nel corso dell'attività operativa sono stati eseguiti 500 sequestri per un valore complessivo di circa 37 milioni di €, *idem*.

²³⁰ *Ibidem*.

Lattiero caseario	25	360.380
Ortofrutta	5	359.876
Carne	9	3.924
Cereali e derivati	14	786.551
Uova	4	2.167
Conserv vegetali	7	61.450
Miele	6	12.615
Sostanze zuccherine	1	1.000
Bevande spiritose	14	119.058
Mangimi	11	430.488
Fertilizzanti	22	42.385
Sementi	40	990.880
Prodotti	16	37.688

fitosanitari

Altri	27	268.491
Settori		

In tema di confisca ²³¹, rispetto agli immobili confiscati alla mafia, uno su quattro è costituito da terreno agricolo, ovvero, il 23%, quindi 2.919 su un totale di 12.181, e rispetto alle imprese/aziende confiscate, il 5,3%, ovvero 89, su un totale di 1.674, risultano operanti nell'ambito dei settori relativi ad agricoltura, pesca e silvicoltura, mentre 15, ovvero l'1% nell'ambito del comparto "pesca, piscicoltura e servizi connessi", inoltre, 173, quindi il 10%, nell'area della ristorazione e dell'alloggio ed altre 471, per cui il 28%, nel commercio al dettaglio ed all'ingrosso ²³².

Un crescendo di cifre preoccupanti, e parrebbe, ad oggi non marginabili, laddove, basti sottolineare a sol dimostrazione, che nell'anno 2014, il

²³¹ Sul punto, e per significativi approfondimenti, MONTEDORO, *La destinazione sociale dei beni confiscati*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998; PANZANI, *La natura della confisca nel sistema delle misure di prevenzione*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001; MANNA, *Misure di prevenzione: aspetti comparatistici e prospettive di riforma*, in *Quest. Giust.*, 1995, n. 2, pp. 331 e ss.; MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001; MAZZA, *Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un futuro senza prospettive*, in *Riv. Pol.*, 1992, pp. 385 e ss.; LOCATELLI, *La confisca del patrimonio di valore sproporzionato. Note all'art. 12 sexies della l. 7 agosto 1992, n. 356*, in *Il Fisco*, 1996, n. 34, pp. 803 e ss.; CELENTANO, *Il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea dei beni*, in *Quad. C.S.M.*, n. 104, pp. 95 e ss.; NANULA, *Il problema della prova della provenienza illecita dei beni*, in *Il Fisco*, 1993.

²³² *Crisi: in campagna 1 investimento su 4 della mafia SPA*, in *Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

giro d'affari dell'agromafia ha avuto un incremento pari al 10% ²³³, sino a raggiungere l'allarmante cifra di 15,4 miliardi di euro ²³⁴.

Sempre nel 2014, nel settore repressione frodi agroalimentari, a mezzo di un capillare controllo ispettivo ²³⁵, sono state operate circa 10.000 verifiche di laboratorio, sottoposti a controllo 26.000 operatori e 54.500 prodotti, che hanno condotto a 4.276 contestazioni di natura amministrativa ed a 359 notizie di reato.

S'è provveduto, nel corso ed a seguito degli stessi, a 581 sequestri, pari ad un valore di 42,8 milioni di euro, come da dati, per settore, numero e valore ²³⁶:

Vitivinicolo	246	6.171.363
Oli	95	9.387.438
Lattiero caseario	21	164.615
Ortofrutta	15	5.931
Carne	6	4.121

²³³ Dati del 3° Rapporto Agromafie di Eurispes-Coldiretti-Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura, in GRILLI, *Cosa sono le agromafie*, in www.tuttogreen.it, del 13 febbraio 2015. Quindi, se dal biennio 2011-2013 vi è stato un incremento pari al 12%, nel solo 2014 del 10%, è davvero assolutamente incontrovertibile come l'agromafia stia crescendo in maniera del tutto esponenziale.

²³⁴ Crisi: *COLDIRETTI/EURISPES, da agromafie business per 15,4 mld (+10%), articolo del 15 gennaio 2015*, in www.eurispes.eu; *Agromafie: la mafia sbanca nell'agroalimentare, 5.000 ristoranti e tante imprese sono gestite dalla criminalità. Rapporto Coldiretti-Eurispes: l'appetibilità del settore della ristorazione per le mafie*, articolo del 16 gennaio 2015, in www.informacibo.it

²³⁵ Ben 36.000 controlli ispettivi, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Report attività 2014*, ICQRF.

²³⁶ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Report attività 2014*, ICQRF, cit., p.11

Cereali	42	16.406.480
Uova	5	8.135
Conserve vegetali	5	74.300
Miele	2	100
Sostanze zuccherine	1	80
Bevande spiritose	14	178.611
Mangimi	14	53.735
Fertilizzanti	34	1.208.392
Sementi	49	4.846.268
Prodotti fitosanitari	6	18.250
Altri settori	26	4.255.023

E basti sol osservare, da dati *report* inseriti ²³⁷, come per talune tipologie di alimenti, vi sia un crescendo di “irregolarità”.

Per una maggior anamnesi, di seguito, ulteriori dettagli, e relativi esiti di attività svolte nel corso delle operazioni compiute dai vari reparti delle Forze dell’ordine preposti al contrasto delle frodi nel comparto agroalimentare:

²³⁷ MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI. *Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2012, Rapporto attività 2013, Report attività 2014, ICQRF.*

-Corpo Forestale dello Stato

La regione italiana soggetta a maggiori illeciti nel settore in oggetto, è risultata essere la Campania con una cifra pari a 51.666,71, a seguire la Toscana (959,49) ed il Veneto (720,95).

Di tal illeciti, il maggior numero riguarda l'ambito dell'etichettatura e della tracciabilità (1829).

Particolarmente colpito, anche il settore vitivinicolo (1720).

Il valore totale dei sequestri è stato pari a 2.218.140,45, (solo per la Calabria volume di merce sequestrata è pari a 349.191,55 euro), mentre 244 sono state le persone denunciate²³⁸.

²³⁸ Ulteriori controlli ed attività ad opera, del Corpo Forestale dello Stato:

- 1) operazione "*ghostbusters*" - rinvii a giudizio per presunta truffa di circa 80 mila euro ai danni dell'Agea nelle Marche
- 2) sequestri e denunce per smaltimento illecito della molitura delle olive nel cosentino
- 3) sequestrate 52.000 uova in puglia di qualità diversa da quella dichiarata
- 4) operazione "pappa virtuale" proveniente dalla Cina ad Ancona
- 5) sequestri di prodotti ittici in "sushi bar" di Torino. sanzioni di migliaia di euro
- 6) sequestrati 400 chilogrammi di telline in provincia di Pisa per un valore di circa 7 mila euro
- 7) denunciato il titolare di un'impresa di Battipaglia per sofisticazione alimentare e contraffazione di marchio
- 8) sequestrate a rivenditori ambulanti 9000 uova a vallo della Lucania (SA) per violazione delle norme igienico sanitarie. sanzioni per circa 6 mila euro
- 9) a Cosenza controlli sulle mense scolastiche
- 10) sequestro di 40.000 uova alle quali era stata apposta una data posticipata di 15 giorni rispetto alla realtà. denunciato rappresentante legale azienda per frode in commercio nel foggiano. sanzioni per un totale di 3 mila euro
- 11) sequestrate 15 tonnellate di miele detenute in condizioni igienico sanitarie discutibili e senza certificazione nella provincia di Taranto
- 12) nel barese sequestrati 10 mila kg di olive e lupini in un'azienda di lavorazione illegale
- 13) sequestrate 4800 bottiglie di acqua e 500 di bibite gassate e succhi di frutta detenute in cattive condizioni di conservazione a guardia piemontese (CS)
- 14) sequestrate a prato 74 confezioni di sementi cinesi irregolari riportanti etichette con scritte esclusivamente in cinese. sanzione di circa 2 mila euro. sospensione anche dell'attività per violazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

15) sequestrati 150 kg di pesce stoccafisso e 80 kg di riso privi di documentazione prevista e vari generi alimentari in cattivo stato di conservazione presso alcuni negozi a Padova

16) nel ternano sequestrate otto tonnellate di alimenti surgelati non più idonei al consumo umano. varie sanzioni fino a 15 mila euro

17) sequestrati in un'azienda del barese 2.500 kg di farina e semola avariati

18) controlli sulle attività imprenditoriali del settore agroalimentare: 20 mila euro di sanzioni e sospensione dell'attività per alcune imprese abruzzesi

19) sequestrati circa 30 kg di funghi e tartufi con sanzioni di circa 5 mila euro in provincia di Avellino

Sequestrati 5 quintali di prodotti ittici nel beneventano. Sanzioni per circa 15 mila euro.

In tema di etichettatura

1) violazioni su etichettatura e condizioni igieniche, sanzioni per oltre quindicimila euro nel potentino

2) sequestro di circa 10 tonnellate di pasta in alcuni pastifici di Gragnano (NA) sanzioni per 10 mila euro per violazioni sull'etichettatura

3) sequestrati 30.000 uova e 10 quintali di carne sprovvisti di documentazione relativa alla loro origine e provenienza in due ditte del barese. Sanzioni pari a 4 mila euro

4) sequestrati a Reggio Calabria prodotti alimentari tra cui burro, dolci e 700 kg di arance per violazioni sull'etichettatura con sanzioni di circa 22 mila euro

5) sequestrati prodotti ittici venduti senza etichettatura nel salernitano

6) sequestrate all'interno di un'azienda avicola nel barese 20 mila uova senza alcuna informazione. Sanzione di 1.500 euro

7) "operazione "cerere". Controlli congiunti tra corpo forestale dello stato e asl nei mercati agricoli di Lucca. 13 illeciti per prodotti agricoli privi di certificazione, sanzioni oltre 20 mila euro

8) sequestri amministrativi per oltre 33 mila euro di sanzioni nel chietino a tutela di vari prodotti alimentari per violazione sull'etichettatura

9) a Chieti sequestrati 550 quintali di olive privi di tracciabilità

10) sequestrato un quintale di prodotti ittici a Benevento privi di tracciabilità

11) sequestrati vari prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura a Perugia

12) tonnellate di prodotti alimentari made in china sequestrati per irregolarità nel confezionamento e nella tracciabilità in una operazione tra Lazio e Abruzzo

Nell'ambito del settore vitivinicolo

1) sequestrate 11.300 bottiglie di falso liquore cinese nel bresciano. Sanzioni per un massimo di 9 mila euro

2) sequestrate 6.000 bottiglie di vino con etichetta irregolare in provincia di Arezzo. Sanzioni di oltre mille euro

3) sequestrati 312 ettolitri di vini a denominazione di origine protetta a Montepulciano per mancanza tracciabilità

4) 18 persone denunciate perché vendevano miscela di alcool e zucchero come grappa e detenevano alimenti insudiciati e invasi da parassiti. In puglia. 50 aziende

cinesi perquisite. Sequestrate 2000 bottiglie di liquori cinesi e un ingente quantitativo di prodotti alimentari scaduti e privi di tracciabilità

5) sequestrato falso *whisky* e denunciate 3 persone per frode in commercio a Terni in un'operazione "*interpol*"

6) sequestrato falso brunello di Montalcino, Amarone, Ornellaia e Tignarello venduti on line.

7) sequestrate 700 bottiglie di *cabernet sauvignon syrah* IGT perché detenute irregolarmente

8) sequestrate in provincia di latina 2.000 bottiglie di vino di provenienza estera contraffatto

9) perquisizioni in Lombardia, Piemonte , Emilia Romagna e veneto. Due indagati per contraffazione di pinot grigio

10) sequestrate nel salernitano oltre 8mila bottiglie di vino contraffatto

Nel comparto lattiero-caseario:

1) sequestrati nell'avellinese 50 quintali di latte vaccino venduto come fresco risultato privo di tracciabilità. Sanzioni per diverse migliaia di euro

2) posti sotto sequestro nel beneventano circa 200 chili di prodotti caseari privi di etichettatura

3) sequestrati circa 2 quintali di prodotti lattiero-caseari privi di etichettatura in provincia di Campobasso. Sanzioni per un totale di 3 mila euro

4) sequestrate a Pistoia false mozzarelle di bufala. Sanzioni per 12 mila euro

5) sequestrate 2 tonnellate di falso formaggio pecorino romano dop in puglia

6) sequestrati 1500 kg di formaggio parmigiano reggiano etichettato dop nel barese privo di documenti sulla tracciabilità. Sanzione di 1.500 euro

7) provincia di bari. Denunciate sei persone per ricettazione di 1.600 kg di parmigiano reggiano DOP poi restituiti al proprietario

Mozzarella di bufala DOP gravemente adulterata. Quattro arresti nel casertano

Nel settore relativo agli ogm

1) ogm - procura di Udine ordina sequestro e distruzione campo mais

Prodotti DOC, DOP, IGT

Intensificati i controlli agroalimentari a Palermo per garantire la corretta tracciabilità ed etichettatura degli alimenti e il rispetto dei disciplinari di produzione dei marchi di qualità (DOC, DOP e IGT)

Sequestrate nel frusinate numerose bottiglie di vino con false denominazioni DOC e IGP

Controlli sulla produzione del vino DOP "cinque terre" e "cinque terre schiacchetrà".

Nell'ambito oleario,

Sequestrate 400 confezioni per etichettatura irregolare e pubblicità ingannevole del prodotto. Sanzioni superiori a 65 mila euro nei controlli dell'olio in toscana

Sequestrati in provincia di Siena oltre 12.000 litri di olio proveniente dalla puglia

In toscana sequestrate quasi 700 confezioni di olio extra vergine di oliva "a bassa acidità". Sanzioni pari a 18 mila euro

-Nucleo Antisofisticazione (NAS)

I maggiori illeciti sono stati riscontrati nel settore della ristorazione, ben 5183, invece, per quanto concerne le farine e la pasta, 2431.

Il settore vitivinicolo, mentre nelle attività di contrasto operate dai NAC e NAF risulta essere quello con più frodi, nelle attività dei Nas ha mostrato una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti²³⁹.

L'attività d'indagine ha condotto alla chiusura di ben 949 strutture, ed al sequestro di 10.186.270 Kg/l.

Non solo, nel corso degli anni 2012-2014 sono stati portati a termine oltre 90 mila controlli e 31 mila esercenti non li hanno superati; nei primi cinque mesi di quest' anno, inoltre, su oltre 2.400 allevamenti, sono risultati non in regola 703, e su un numero pari a 4.387 pastifici, più di 1.500 sono stati sanzionati²⁴⁰.

-Guardia di Finanza

Ha proceduto a porre sotto sequestro, oltre 1400 tonnellate e 5263 ettolitri di prodotti agroalimentari.

In via primaria, i legumi con oltre 750 tonnellate, a seguire l'olio di oliva, con oltre 321 tonnellate, altri e vari alimenti , per una quantità pari a oltre 189 tonnellate, nonché vini e spumanti, ben oltre 5100 ettolitri.

Nel settore zootecnico

Sequestrati in Calabria oltre 300 chili di carne bovina e suina, prosciutti e formaggi vari. Sanzioni per 20 mila euro sanzionati due allevatori del biellese per macellazione clandestina e detenzione di vitelli senza marchi auricolari, tutti i dati, in FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, cit., in www.fareambiente.it

²³⁹ *ibidem*

²⁴⁰ *idem*

-Capitanerie di Porto- Guardia Costiera

I sequestri ad opera di tali organi, 257.238 Kg, per frodi commerciali, per mancanza di tracciabilità 251.682 kg.

Rispetto al *locus*, in particolare il comparto del grossisti 868429 kg, seguito dai sequestri in mare, pari a 477831 kg.

Le molte sanzioni amministrative sono riferibili, nell'attività di ristorazione, per un numero di 667, invece nelle pescherie, il numero sale a 748 ²⁴¹.

Ovviamente, con la modernizzazione e la possibilità di effettuare acquisti anche online, mediante la piattaforma *e-commerce*, il canale virtuale, è divenuto anch'esso, ulteriore strumento di "smistamento" e messa in commercio di tali prodotti, a tal pro, per comprenderne la reale portata, solo nel corso del 2014, si è intervenuti ²⁴², per ben centosessanta volte, per bloccare la messa in commercio online di prodotti italiani "falsi", all'interno del mercato europeo, con un controvalore ben superiore ai 50 milioni di euro ²⁴³.

Infatti, il vero rischio, (sollevato in occasione dell'*Expo*), è che gli alimenti tipici italiani, commercializzati come tali, pur non essendolo, frutterebbero al circuito illegale, un valore, che potrebbe superare i sessanta miliardi di euro ²⁴⁴.

²⁴¹ Come *supra*

²⁴² Nello specifico, il MIPAAF

²⁴³ LG SEEDS ITALIA, *Agropirateria e frodi alimentari: numeri da capogiro*, in www.lg-italia.it (e pubblicato in AgriBlog).

²⁴⁴ EXPO: COLDIRETTI/EIRISPES, *boomerang su Made in Italy, falsi oltre 60 miliardi*, articolo del 15 gennaio 2015, in www.coldiretti.it

Anche il c.d. “racket degli animali” rappresenta un ulteriore elemento di “forza” della criminalità, tanto che le forze dell’ordine hanno verbalizzato ben 7.846 reati tra bracconaggio, commercio illegale di specie protette, abigeato, allevamenti illegali, macellazioni in nero, pesca di frodo, combattimenti clandestini e maltrattamenti, con la denuncia di 7.201 persone, l’arresto di 11 e il sequestro di 2.479 tra animali vivi e morti. La Sicilia è la regione dove se ne sono contati di più.

Numeri eclatanti nell’agroalimentare, che fattura 4,3 miliardi di euro, per 7.985 illeciti e nel racket degli animali colleziona 7.846 reati ²⁴⁵.

I dati peraltro, divengono purtroppo sempre più allarmanti, non lasciando dubbi alcuni, sull’amplificazione della fenomenologia fraudolenta nel comparto agroalimentare, laddove a tal pro, basti sol valutare, come nei soli primi sei mesi del 2015, gli illeciti in tal settore, sono aumentati del ben 14% ²⁴⁶, rispetto al medesimo periodo del 2014 ²⁴⁷.

Infatti, solo nei primi 4 mesi del 2015, sulle quasi 20mila ispezioni effettuate, circa 5mila risultavano non conformi.

Inoltre, l’attività di controllo ha condotto all’arresto di 29 soggetti ed a sequestri pari ad un valore di 178 milioni di euro circa ²⁴⁸.

Esiti che ovviamente, non lasciano spazio a sottovalutazioni varie su come, e quanto, le frodi, nelle varie tipologie di condotte ed esplicazione del reato, interessino in maniera incontrovertibile il comparto agroalimentare.

²⁴⁵ Legambiente presenta il nuovo rapporto Ecomafia: “Il 2015 è lo spartiacque: con la legge sugli ecoreati chi inquina pagherà”, Legambiente, *Rapporto Ecomafia*, articolo del 30.06.2015, in www.legambiente.it

²⁴⁶ FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it

²⁴⁷ È sufficiente una scorsa ai dati forniti dal ministero delle politiche agricole

²⁴⁸ Attività effettuata dei NAS, Frodi agroalimentari: FareAmbiente presenta il suo 6° rapporto, 24 Luglio 2015, in www.fareambiente.it.; inoltre i NAC, su 1156 imprese sottoposte a controllo, hanno proceduto al sequestrando di ben 215.243 kg di prodotti, riscontrando 270 violazioni penali amministrative e segnalando all’Autorità giudiziaria, 92 soggetti, in FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it

CAPITOLO IV

INCIDENZA DELLA CONTRAFFAZIONE SULLE AZIENDE

SOMMARIO: 1. Profili generali. – 2. Incidenza della contraffazione su talune aziende italiane. – 3. Analisi prognostica. – 4. Elaborazione prognostico-ipotetica.

1. PROFILI GENERALI

Come rilevato innanzi, il fenomeno della contraffazione, ovvero, la produzione *ex novo* di un alimento, in modo tale da conferirgli persino mendaci caratteristiche tipiche del “vero alimento non contraffatto”, quali ad esempio la genuinità, ma ovviamente, mediante l’utilizzo di sostanze, in parte, o del tutto differenti dall’alimento “originale”, ha acquisito nel corso degli anni, ed in particolare, negli ultimi decenni, connotati assai rilevanti, ponendosi primariamente all’attenzione, per la connessa messa in pericolo/danno per la salute dei consumatori, qual bene giuridico più esposto.

Se per un verso, la tutela del “bene salute dei consumatori”, si pone come perno centrale delle inerenti dinamiche, per altro verso, non può sottacersi la connessa pregnanza ed incidenza, di ulteriori, ed altri beni

giuridici, parimenti rilevanti, quali, danni alle imprese detentrici del marchio degli alimenti oggetto delle condotte fraudolente, rispettivamente nella duplice veste di danno patrimoniale e danno all'immagine.

Nel nostro ordinamento, il legislatore ha disposto di sanzionare penalmente talune condotte inerenti la contraffazione nel comparto alimentare, rispettivamente con i reati di «Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari», di cui all'articolo 440 c.p., di «Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate», sancito all'articolo 442 c.p., di «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari», disciplinato dall'art. 517 *quater* c.p., nonché la «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci», disciplinata dall'art. 517 c.p., e le «Frodi contro le industrie nazionali», di cui all'art. 514 c.p.

Rispetto alle imprese detentrici dei marchi degli alimenti, oggetto di eventuali condotte fraudolente, mentre il danno economico risulta di più pronta valutazione, essendo più facilmente verificabile, diversamente, il danno all'immagine incontra difficoltà più ampie, non risolvendosi in una quantificazione *tout court*, il che rileva, anche in merito ad un eventuale ristoro.

Pertanto, come da qui a breve, al fine ricognitivo- estimativo, mediante l'utilizzo di raccolte dati ²⁴⁹, s'è cercato di verificare l'incidenza del fenomeno della contraffazione dei prodotti alimentari sul fatturato delle imprese, di cui alle banche dati.

La raccolta dati IPERICO, consente, attraverso un'indagine di carattere conoscitivo elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di comprendere, secondo una valutazione statistica, in che termini le


²⁴⁹ MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IPERICO, database integrato sull'attività di contrasto alla contraffazione, 2014; ISMEA, *Indagine Qualivita*, 2013.

imprese operanti nel settore alimentare siano state soggetto passivo del reato di contraffazione, più dettagliatamente, sempre nella stessa indagine, le aziende italiane prese in considerazione, relativamente alla condotta di cui innanzi, risultano essere nello specifico, rispettivamente operanti, nel settore “vegetale”, come industrie di conserve alimentari e vegetali, dello zucchero, mugnai d’Italia, olearie, del dolce e della pasta italiana; nel settore “latte, carni e pesce”, come conservieri ed industrie a livello ittico e delle tonnare, dell’avicoltura, delle carni bovine, del commercio delle carni suine, del lattiero-casearia, degli alimenti zootecnici; nel settore “bevande alcoliche”, come industrie della birra e del malto, dei distillatori di alcool e di acquaviti, di produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini; e da ultimo, nel settore “bevande analcoliche”, come industrie delle bevande analcoliche, delle acque minerali naturali, e delle acque di sorgente.

2. INCIDENZA DELLA CONTRAFFAZIONE SU TALUNE AZIENDE ITALIANE

Il grafico in prosieguo, ci fornisce una sorta di linea-guida, sull’incidenza della contraffazione su talune aziende italiane, o meglio, in quale percentuale, le imprese siano oggetto del fenomeno di cui in epigrafe.

Figura 1. Risultati dell'indagine su un campione di 1000 aziende (sett. 2012)²⁵⁰.



3.ANALISI PROGNOSTICA

La raccolta dei dati ISMEA, consente invece, un'ampia e dettagliata panoramica di talune aziende produttrici nel settore dei formaggi DOP e IGP italiane, mediante tabelle relative al fatturato alla produzione, nel triennio 2010-2012, ed al fatturato al consumo, ergo,

²⁵⁰ Fonte: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IPERICO, database integrato sull'attività di contrasto alla contraffazione, 2014.

su questa base, attraverso un'analisi prognostica, dimostrare, in chiave ipotetica, il mancato guadagno ed il correlativo danno a carico delle aziende in oggetto, ovvero, quanto sarebbe mutato il fatturato relativo al consumo per gli anni 2010-2012, se il 20% dei prodotti, delle aziende di cui alla tabella A, fossero state oggetto di contraffazione.

Tabella A– Il fatturato all'origine dei formaggi DOP E IGP (in milioni di euro) Anni 2010 – 2012

Denominazione	2010	2011	2012	Peso % 2012	Var.%12/11
Grana Padana DOP	1497,7	1735,6	1790,2	43,4	3,1
Parmigiano Reggiano DOP	1162,8	1356,9	1315,9	31,9	-3,0
Mozzarella Bufala Campana DOP	289,7	288,4	282,0	6,8	-2,2
Gorgonzola DOP	216,0	249,0	250,1	6,1	0,4
Pecorino Romano DOP	155,7	94,5	116,4	2,8	23,2
Asiago DOP	78,3	86,7	88,2	2,1	1,8
Taleggio DOP	48,3	49,2	49,2	1,2	0
Montasio DOP	39,8	46,0	45,1	1,1	-1,9
Provolone Valpadana DOP	35,2	36,8	36,4	0,9	-1,1

Pecorino Toscano DOP	20,3	23,0	24,7	0,6	7,5
Altri Prodotti	120,8	127,1	128,8	3,1	1,4
Totale Fatturato all'origine	3664,5	4093,2	4127,2	100,00	0,8

Fonte: ISMEA - *Rapporto Qualivita* 2013

Tabella B – Il fatturato al consumo sul mercato nazionale dei formaggi DOP E IGP (in milioni di euro). Anni 2010 – 2012

Denominazione	2010	2011	2012	Peso % 2012	Var % 12/11
Parmigiano Reggiano DOP	1392,5	1561,3	1715,3	36,5	9,9
Grana Padana DOP	1273,5	1383,6	1508,0	32,1	9,0
Mozzarella Bufala Campana DOP	388,5	418,5	435,3	9,3	4,0
Gorgonzola DOP	332,9	359,6	346,9	7,4	-3,6
Asiago DOP	141,4	146,2	152,7	3,3	4,5
Provolone Valpadana DOP	92,8	86,5	83,8	1,8	-3,1
Taleggio	83,8	82,3	81,8	1,7	-0,6

DOP					
Montasio DOP	56,3	61,8	61,2	1,3	-1,1
Pecorino Romano DOP	126,7	82,8	60,3	1,3	-27,2
Pecorino Toscano DOP	41,0	40,2	43,6	0,9	8,5
Altri Prodotti	181,1	199,4	208,3	4,4	4,4
Totale fatturato al consumo	4110,7	4422,4	4697,1	100,0	6,2

Fonte: ISMEA-*Rapporto Qualivita* 2013

Si può evidenziare, come tra le tabelle A e B, vi sia un diverso ordine tra le aziende, la ragione giustificatrice, risiede ovviamente nella scelta dell'utilizzatore finale.

4.ELABORAZIONE PROGNOSTICO-IPOTETICA

L'analisi prognostica dei dati, è stata associata ad un dato ipotetico, pari al 20%, quale valore relativo alla contraffazione, come nella tabella C.

Tabella C ²⁵¹ Proiezione del fatturato al consumo (in milioni di euro), nel caso in cui il 20% dei prodotti, di cui innanzi, (TABELLA A) fosse stata oggetto di contraffazione. Anni 2010 – 2012

²⁵¹ elaborazione a cura di GUERRA-CARUSO – CESET – Convegno 27.11.2014.

Denominazione	2010	2011	2012
Parmigiano Reggiano DOP	1114,4	1249,4	1372,24
Grana Padana DOP	1018,8	1106,88	1206,4
Mozzarella Bufala Campana DOP	310,8	334,8	348,24
Gorgonzola DOP	266,32	287,68	277,52
Asiago DOP	113,12	116,96	112,16
Provolone Valpadana DOP	74,24	69,2	67,04
Taleggio DOP	67,04	65,84	65,44
Montasio DOP	45,04	49,44	48,96
Pecorino Romano DOP	101,36	66,24	48,24
Pecorino Toscano DOP	32,8	32,16	34,88
Altri Prodotti	144,88	159,52	166,64
TOTALE	3288,4	3537,76	3757,76

Tale analisi prognostica/ipotetica, ha consentito di individuare, una perdita di fatturato al consumo, pari ad euro 822,1 milioni per l'anno 2010, 884,44 per l'anno 2011, ed infine 939,44 per l'anno 2012, come risultante dalla tabella D, con una percentuale di incremento del fenomeno, tra il 2011-2012 pari al 6,22 %.

Tabella D ²⁵² – Perdita di fatturato al consumo, nel mercato nazionale, nel caso in cui il 20% dei prodotti, di cui innanzi, (TABELLE A) fosse oggetto di contraffazione (vd. Tabelle B e C) Anni 2010 – 2012

Denominazione	2010	2011	2012	Var%12/11
Parmigiano Reggiano DOP	278,5	312,26	343,06	9,86
Grana Padana DOP	254,7	276,72	301,6	8,99
Mozzarella Bufala Campana DOP	77,6	83,7	87,06	4,01
Gorgonzola DOP	66,58	71,92	69,38	-3,53
Asiago DOP	28,28	29,24	30,54	4,45
Provolone Valpadana DOP	18,56	17,3	16,76	-3,12
Taleggio DOP	16,76	16,46	16,36	-0,61
Montasio DOP	11,26	12,36	12,24	-0,97
Pecorino Romano DOP	25,34	16,56	12,06	-27,17
Pecorino Toscano DOP	8,2	8,04	8,72	8,46
Altri Prodotti	36,22	39,88	41,66	4,46
Totale perdita di fatturato	822,1	884,44	939,44	6,22

Il “Grana Padano” ed il “Parmigiano Reggiano”, risultano essere, nel settore alimentare del *Made in Italy*, tra i prodotti più contraffatti ed imitati ²⁵³ e quelli, come visibile nella Tabella A, tra i primi, in termini di maggior fatturato per la produzione.

²⁵² elaborazione a cura di CARUSO-GUERRA, CESET, Convegno 27.11.2014.

²⁵³ Coldiretti, “Un danno per il made in Italy, “L’agropirateria e la difesa delle produzioni italiane”, 2013

Infatti, proprio in virtù dell'analisi effettuata, l'incidenza sulla perdita di fatturato al consumo, dei prodotti a marchio "Parmigiano Reggiano" e "Grana Padano", è pari, rispettivamente, per il Parmigiano Reggiano, al 6,78% nell'anno 2010, 7,06% nell'anno 2011, e 7,30 nell'anno 2012, e per il Grana Padano, al 6,20 nell'anno 2010, 6,26 nell'anno 2011 ed infine 6,42 nel 2012. Per cui tale incidenza, appare più accentuata per il Parmigiano Reggiano.

Proprio il dato del 6,22 %, (percentuale ipotetica di incremento della contraffazione, negli anni 2011/2012), dimostrerebbe chiaramente la forte crescita del fenomeno.

CAPITOLO V

PROSPETTIVE DI RIFORMA

SOMMARIO: 1. Tra ipotesi di *restyling* ed un “Testo Unico” della legislazione in tema di sicurezza e qualità alimentare. – 2. Lo schema di disegno di legge recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”: l’anelata riforma?

1.TRA IPOTESI DI *RESTYLING* ED UN “TESTO UNICO” DELLA LEGISLAZIONE IN TEMA DI SICUREZZA E QUALITÀ ALIMENTARE

La tematica in oggetto, afferente alle frodi nel comparto agroalimentare, risulta, in termini di anamnesi, estremamente articolata.

In parte, per l’estremo ampliamento che la fenomenologia ha ottenuto nel corso degli anni, rispetto alle tipologie dei prodotti alimentari ed alle modalità di condotta attiva nella realizzazione degli illeciti *de quo*, in parte per l’assenza di un diritto alimentare, che rispecchi a pieno titolo tal nomenclatura.

Senza dubbio alcuno, il legislatore, s' è molto adoperato, intervenendo, mediante l'emanazione di leggi *ad hoc*, leggi di settore, ed ancor più lo Stato, generalmente inteso come apparato, a mezzo dei vari Ministeri di competenza, attraverso l'utilizzo del laborio delle Forze d'Ordine, da anni impegnate in attività d'indagine e di controllo, finalizzate a contrastare il fenomeno.

Nonostante ciò però, allo stato dell'arte, la disciplina di settore, s'appalesa però ancora estremamente disorganica e frammentaria, proprio perché composta da una moltitudine di norme, leggi, decreti legislativi, scaturenti dal lavoro "spontaneo" del legislatore nazionale, ed altre, d'attuazione di direttive e regolamenti di carattere comunitario, che hanno contribuito a conferirle una non facilmente superabile complessità strutturale, non esistendo, allo stato attuale, una "normativa alimentare", unica ed unitaria.

Ovviamente, da ciò, ne derivano in modo inevitabile, gravose ripercussioni, sia rispetto all'interprete, allo studioso di diritto, che deve necessariamente incamminarsi tra le vie più disparate di una legislazione disorganica, sia rispetto alla stessa tenuta del sistema, in termini di prevenzione e repressione degli illeciti in materia.

A pagarne e subirne le conseguenze, però, allo stato di fatto, i soggetti passivi del reato, *in primis*, i consumatori finali, senza tralasciare ovviamente, le imprese ²⁵⁴, l'economia pubblica, il libero mercato, e l'ordine economico.

La fisionomia dell'odierno assetto legislativo, ci consente di poter affermare come detta normativa in materia andrebbe rivista ed integrata,

²⁵⁴ MANNA, *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in ID. *Corso di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2010; TREVISAN - CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Assago (MI), marzo 2013

in chiave di semplificazione, nella struttura ovviamente, non nei contenuti, anzi tutt'altro, alla luce dei più recenti dati, pensando alla stessa, in un'ottica non solo di modernizzazione, intesa come attualità, ma altresì in termini di una più pronta ed agile guida, che fornisca, non solo agli operatori del diritto, ma ancor prima ed ancor più alla generalità dei consociati, gli strumenti necessari per potersi orientare adeguatamente nell'ambito della materia.

Non sono certamente mancate le occasioni per provvedervi, basti a tal pro, sol pensare al “Progetto Pagliaro”, il quale ha rappresentato uno dei più importanti tentativi di riforma del codice penale.

Per quanto trattasi solo di un breve cenno, non va dimenticato l'*Alternativ Entwurf*²⁵⁵, che in qualche maniera potrebbe rappresentare una qualche forma di contributo.

Si potrebbe pensare di istituire, una struttura *ad hoc*, predisposta all'uopo, con funzioni di controllo e di coordinamento a livello non solo meramente territoriale, quindi periferico, ma nazionale²⁵⁶.

Si ritiene occorra altresì rivedere l'apparato relativo agli illeciti amministrativi ed alle ipotesi (residuali) di natura contravvenzionale.

Inoltre, ed in via prioritaria, attraverso l'emanazione di un “Testo Unico” della legislazione in tema di sicurezza e qualità alimentare, s'andrebbe per certo ad arginare proprio la suindicata frammentarietà e disorganicità normativa di settore.

²⁵⁵ MOCCIA, *Politica criminale e riforma del sistema penale – L' Alternativ Entwurf e l'esempio della Repubblica Federale Tedesca*, Napoli, 1984

²⁵⁶ In merito, il rinvio è a FERRARA, *Le frodi alimentari: riflessioni sulla fenomenologia*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, p. 98.

2.LO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “NUOVE NORME IN MATERIA DI REATI AGROALIMENTARI”: L’ANELATA RIFORMA?

Rispetto a quanto innanzi rilevato, par bene, che il nostro legislatore, abbia finalmente, fatte proprie tal necessitudini relative ai reati di frode nel comparto agroalimentare, tanto che, il 14 ottobre dell’anno innanzi, si sono conclusi i lavori, cominciati il 5 maggio 2015, della Commissione ²⁵⁷ incaricata dell’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare ²⁵⁸, istituita con il D. M. del 20 aprile 2015 ²⁵⁹ e presieduta dall’ex Procuratore Gian Carlo Caselli.

In tal data, fattualmente, è stato consegnato al Ministro della Giustizia, lo “Schema di disegno di legge” ²⁶⁰, relativo alle “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, nonché, le connesse “linee guida illustrative”.

Gli obiettivi di riforma nella materia in oggetto, seguono la linea del riordino della disciplina *de quo*, secondo una logica di maggior attualità, e pare abbia come punto centrale, la tutela del consumatore, vista l’introduzione di nuove fattispecie di reati.

Nella Relazione illustrativa, è dato di leggere che “l’intento complessivo è quello di un intervento di riforma che poggi su di un programma di

²⁵⁷ Istituita presso il Ministero di Giustizia, con il D.M. 20 aprile 2015

²⁵⁸ In merito, CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in www.penalecontemporaneo.it; BONARDI, *Agropirateria, presentata al ministro della Giustizia la proposta di riforma dei reati in campo alimentare firmata da Caselli*, articolo del 27 novembre 2015, in www.ilfattoquotidiano.it

²⁵⁹ Ed integrata con i successivi D. M. del 30.4.2015 e del 31.7.2015

²⁶⁰ www.penalecontemporaneo.it

politica criminale adeguato alla gravità empirico-criminologica degli illeciti e all'importanza dei beni tutelati”²⁶¹.

Le proposte di modifica rilevano non solo in merito ad istituti in seno al codice penale, relativi alla tutela dell'incolumità, della salute e dell'economia pubblica, *ergo*, del Titolo VI del Libro II e del Titolo VIII del Libro II, ma altresì, alcuni istituti processuali, nonché la legge n. 283/1962 ed il d.lgs. 231/2001.

Per una più attenta disamina, in ordine, lo schema di disegno di legge in oggetto, composto da 49 articoli, relativamente al codice penale, stabilisce l'introduzione, mediante l'art. 439 *bis* “*Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti*”, atto a sanzionare con la reclusione da tre a dieci anni, la condotta del soggetto che “contamina o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una collettività, rendendoli concretamente pericolosi per la salute pubblica”, di una nuova ipotesi reato, quasi espansiva rispetto all'art. 439 c.p., che disciplina il reato di avvelenamento delle acque delle sostanze alimentari, giacché, ne perfeziona ed amplia l'ambito operativo, attraverso la previsione specifica della contaminazione o della corruzione delle stesse.

Ovviamente, in tal senso, l'intervento penale diviene, non solo più preciso, ma anche più chiaro, potendo intervenire e sanzionare tipicità di condotte, estranee alla formulazione dell'articolo precedente.

Seguono, modifiche agli artt. 440²⁶², 442²⁶³ e 444²⁶⁴ c.p., che puniscono, rispetto all'impianto originario, oltre alle condotte già

²⁶¹ In BONARDI, *ibidem*

²⁶² “a) la rubrica ed il primo comma sono così sostituiti:

«Art. 440 (*Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti*).

Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo

previste relative all'adulterazione, adulterazione, contraffazione, ulteriori e parimenti rilevanti condotte, quali, rispettivamente, la produzione, l'importazione, l'esportazione, il commercio, il trasporto, la vendita o la distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti, l'omesso ritiro degli alimenti pericolosi, nonché le informazioni commerciali false od incomplete relative a prodotti alimentari, che possano arrecare pregiudizio per la sicurezza a seguito del loro consumo, così rappresentando un pericolo concreto per la pubblica salute.

È stata altresì disciplinata, a mezzo dell'art. 445 *bis*²⁶⁵, una nuova fattispecie di reato, il "disastro sanitario", che punisce "i fatti" scaturenti dalle condotte di cui agli articoli precedenti, laddove conducano, per colpa, alla verificazione di lesioni gravi o morte di un numero pari o superiore alle tre persone, o pericolo grave e diffuso.

concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due ad otto anni»;

b) il secondo comma è abrogato".

²⁶³ Art. 442 "(*Omesso ritiro di alimenti pericolosi*). – Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall'articolo 440, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette:

a) di provvedere, ove possibile, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori;

b) di informare immediatamente l'autorità competente.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del settore alimentare che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al comma primo".

²⁶⁴ "(*Informazioni commerciali ingannevoli pericolose*)"

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell'articolo 5, comma secondo, legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"

²⁶⁵ Art. 445 *bis* "(*Disastro sanitario*)"

"Quando dai fatti di cui agli articoli 439 *bis*, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni".

Appare chiara la volontà di anticipare la tutela penale, rispetto a quelle ipotesi di reato, in cui la “prova” del nesso causale, è di non facile dimostrazione.

“Un delitto doloso di base aggravato colposamente dall’evento”²⁶⁶.

Il successivo articolo 445 *ter*²⁶⁷, riguarda le disposizioni comuni, mentre il 448²⁶⁸, apporta modifiche non d’ordine più significativamente strutturali, sotto il profilo sanzionatorio, ma se vogliamo, meramente d’ordine pratico-letterale.

Di rilievo, invece, il *restyling* dell’art. 452 c.p.²⁶⁹, che ridefinisce in chiave ovviamente sanzionatoria, le pene previste dalla “vecchia” norma. Grazie alla proposta di modifiche, l’art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”, muta veste, a far inizio dalla rubrica, ovvero²⁷⁰ “Frode in commercio di prodotti alimentari”.

²⁶⁶ CUPELLI, *ibidem*, cit., p. 5

²⁶⁷ Art. 445 *ter* “(Disposizioni comuni)”

“Agli effetti della legge penale, l’evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi in quantità normali delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo. Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero mangimi destinati alla nutrizione degli animali”.

²⁶⁸ “All’articolo 448 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dopo le parole «artt. 439» è aggiunta la seguente: «439 *bis*,»;
b) al secondo comma in luogo delle parole «e 442» sono inserite le seguenti: «, 442 e 445 *bis*”.

²⁶⁹ “(Delitti colposi contro la salute pubblica)”

“Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all’articolo 438 e al secondo comma dell’articolo 439;
2) con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell’articolo 439. Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 439 *bis*, 440, 441, 442, 443, 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo a due terzi”.

²⁷⁰ “(Frode in commercio di prodotti alimentari)”

“Fuori dei casi di cui all’articolo 517, chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per

Non solo l'articolo fa esplicito e diretto riferimento, al reato di frode in commercio, ma soprattutto risulta distinto rispetto alla fattispecie precedente e nota, di cui all'art. 515 c.p., relativa alla "Frode nell'esercizio del commercio", dalla quale si distanzia e differenzia nettamente, laddove, non vi è il solo riferimento come nell'art. 515 a condotte poste in essere in un'attività commerciale od in uno spaccio all'aperto, ma sono estese ad ogni attività d'ordine agricolo, commerciale, industriale o di intermediazione, viepiù, vi è un ulteriore ampliamento delle condotte medesime, non vi è il sol riferimento come nell'art. 515 c.p. alla consegna del prodotto alimentare (o meglio, come da norma "cosa mobile"), per un altro, o differente rispetto alla provenienza, la quantità o la qualità concordate o dichiarate, punendo invece, il "nuovo" 516 c.p., anche tutte le condotte afferenti all'importazione, esportazione, spedizione in transito, introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporto, detenzione ai fini della vendita, offerta o apposizione alla vendita, somministrazione, distribuzione o messa in circolazione di tal alimenti.

Pertanto, non appare azzardato poterla qualificare, come la "vera" fattispecie di frode in commercio delle sostanze alimentari.

Parimenti, per l'art. 517 ²⁷¹, "Vendita di alimenti con segni mendaci", in luogo della primigenia formulazione relativa alla "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci".

vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro".

²⁷¹ "(Vendita di alimenti con segni mendaci)"

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del

La fattispecie, quindi sanziona la vendita di tal alimenti, allorquando l'acquirente/consumatore, è indotto a farlo, mediante l'*escamotage* di fittizi segni distintivi od indicazioni, od omettendo quest'ultime, ritenute dalla legge come obbligatorie.

Rispetto all'art. 517 *bis* ²⁷², sono state inserite tre nuove circostanze aggravanti, ovvero, nell'ipotesi in cui “i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; se l'alimento è falsamente presentato come biologico; se i fatti sono commessi nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso”.

In merito all'art. 517 *quater* ²⁷³ “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari”, risulta sostituita dalla nuova rubrica “Contraffazione di alimenti a denominazione protetta”.

prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

²⁷² “(Circostanze aggravanti)”

“Le pene stabilite dagli articoli 516, 517 e 517 *quater* sono aumentate:

- 1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
- 2) se l'alimento è falsamente presentato come biologico;
- 3) se i fatti sono commessi nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso;

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

²⁷³ “(Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)”.

“Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti”.

Di pregevole rilievo, l'introduzione del reato di "agropirateria", di cui all'art. 517 quater. 1 ²⁷⁴.

In merito all'agropirateria, fenomeno del quale s'è ampiamente disquisito nelle pagine precedenti, tal introduzione acquisisce particolare valore e meritevole pregnanza, giacché, finalmente, viene ad essere delineata, ma soprattutto tipizzata, una fattispecie di reato del tutto autonoma rispetto alle associazioni per delinquere ed alle associazioni di tipo mafioso, giacché proprio tali associazioni rivestono un ruolo primario nell'ambito delle frodi nel comparto agroalimentare.

Un utile e nuovo strumento nella repressione e prevenzione di detti reati ad opera della criminalità organizzata.

Ulteriore elemento caratterizzante, la previsione della confisca dei beni o del denaro dei quali il soggetto non è in grado di dimostrare la

²⁷⁴ "(Agropirateria)"

"Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416 *bis*, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517 *quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro.

Se ricorre taluna delle aggravanti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 517 *bis*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32 *bis*, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice in caso di recidiva per i reati di cui all'articolo 518 *bis*, comma primo, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato od alla propria attività economica.

Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti".

“legittima” provenienza, od anche nell’ipotesi in cui vi sia sperequazione, rispetto al reddito dichiarato od all’attività svolta.

Tal ultimo inciso, ci rimanda mentalmente, alla confisca di cui all’art. 12 *sexies l.* 356/1992 ²⁷⁵, una ipotesi di “confisca speciale”, poiché diversamente dalla misura prevista dall’art. 240 c.p., di generale applicazione per ogni fattispecie di rilevanza penale, essa è adottabile, solo in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p., per talune ipotesi di reati espressamente previsti, tra i quali l’art. 416 *bis*.

A seguire, restando in tema di confisca, la previsione dell’art. 518 *ter* ²⁷⁶ della “Confisca obbligatoria e per equivalente”.

Come già rilevato innanzi, ci si è posti il problema relativo alla *vacatio*, in tema di responsabilità delle persone giuridiche, di cui al d.lgs. 231/2001, dei reati di frode agroalimentare.

In realtà, nello Schema in oggetto, ne è stata prevista la responsabilità, (ovviamente solo amministrativa), anche per i reati in materia agroalimentare, seguendo una duplice direttrice, per un verso l’allargamento dei reati agli artt. 516, 517, 517 *quater* e 517 *quater*.1,

²⁷⁵ Sul punto, MANNA, *Misure di prevenzione: aspetti comparatistici e prospettive di riforma*, in *Quest. Giust.*, 1995, n. 2, pp. 331 e ss.; GUERRA, *La nuova disciplina delle misure di prevenzione alla luce del codice antimafia*, in *Nel Diritto*, apr. 2012, n. 4, p. 576.

²⁷⁶ “(Confisca obbligatoria e per equivalente)”

“Salva l’applicazione sulle cose oggetto di reato dell’articolo 85 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nei casi di cui agli articoli 516, 517, 517 *bis*, 517 *quater* e 517 *quater*.1 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto nelle forme dell’articolo 322 *ter*.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.

mediante l'introduzione dell'art. 25 bis 2²⁷⁷, "Delle frodi in commercio di prodotti alimentari", al d.lgs in oggetto, nonché agli artt. 439, 439 bis, 440, 440 bis, 444, 445 bis e 452 del codice penale, mediante l'introduzione dell'art. 25 bis 3²⁷⁸ "Dei delitti contro la salute pubblica", con relativo assetto sanzionatorio, per altro verso, mediante l'introduzione dell'art. 6 bis "Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa Alimentare"²⁷⁹, al d.lgs. *de quo*, che stabilisce

²⁷⁷ "In relazione alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 516, 517 la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 517 *quater* la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 517 *quater.1* la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517 *quater.1* si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma secondo.

3. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma primo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma terzo".

²⁷⁸"In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- a) per il delitto di cui agli articoli 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;
- b) per il delitto di cui all'articolo 439 *bis*, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;
- c) per il delitto di cui all'art. 440, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno;
- d) per il delitto di cui all'art. 440 *bis*, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;
- e) per il delitto di cui all'art. 444, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;
- f) per il delitto di cui all'art. 445 *bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;
- g) per il delitto di cui all'art. 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

2. Se l'ente, o una sua unità organizzativa, vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, lettera a), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma terzo".

²⁷⁹ "Nei casi di cui al precedente articolo, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi

dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

- a)* al rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- b)* alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- c)* alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- d)* alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;
- e)* alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
- f)* alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
- g)* alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello;

2. I modelli di cui al comma primo, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

- a)* idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte;
- b)* un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c)* un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari può essere affidato anche ad un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare

un preciso modello organizzativo e gestionale, atto ad attenuare, se non addirittura escludere, tal responsabilità, in capo alle imprese alimentari di natura societaria, ovviamente alla luce di determinate caratteristiche e obblighi prescritti ²⁸⁰.

Anche la legge n. 283/1962, è stata oggetto di precisa opera d'intervento, e più nel dettaglio, l'art. 5 ²⁸¹ relativo all' "Importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano", l' art. 5 *bis*

l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità".

²⁸⁰ Per approfondimenti, CUPELLI, *ibidem*, pp. 9-10.

²⁸¹ " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell'Unione europea, oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, l'alterazione, la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino non sicuri, o per altra causa pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso nell'ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo degli alimenti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi per colpa, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Se i fatti di cui ai commi primo e secondo avvengono nelle forme del commercio al dettaglio o della somministrazione, si applica la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 3.000 a 30.000 euro. Se gli stessi fatti sono commessi per colpa, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro.

5. In caso di condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo si applica l'articolo 36 del codice penale.

6. Quando dai fatti di cui ai commi primo e secondo consegue un disastro sanitario, si applica l'articolo 445 *bis* del codice penale.

7. Agli effetti della legge penale si applicano le nozioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

²⁸² rubricato, “Alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano”, l’ art. 5 *ter* ²⁸³ “Violazioni in materia di utilizzo di alimenti in contrasto col principio di precauzione”, e l’ art. 5 *quater* ²⁸⁴ “Alimenti non genuini”.

Appare subito ben evidente una sorta di gerarchia sanzionatoria dell’offensività, laddove, rispetto all’art. 5, mediante una dettagliata elencazione delle condotte, che vanno, dalla preparazione alla somministrazione, se i fatti sono commessi per colpa, nell’ambito del

²⁸² “Gli alimenti si intendono non sicuri quando risultano, anche in relazione a ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la prevenzione di danni alla salute.

2. Gli alimenti si intendono pregiudizievoli per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall’operatore alimentare.

3. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, inseguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o inseguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile.

4. Agli effetti dei commi precedenti sono esclusi gli alimenti, gli ingredienti, i componenti o i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare che risultano vietati in forza del principio di precauzione”.

²⁸³ “Quando i fatti previsti dall’articolo 5 concernono previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 75.000 per le violazioni di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 5, e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 per le violazioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 5.

Agli effetti del comma precedente, per violazioni che contrastano col principio di precauzione si intendono quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni normative che non presentano certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio”

²⁸⁴ “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 75.000 euro se il fatto è commesso nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso.

2. Se il fatto è commesso nelle forme del commercio al dettaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro”.

commercio al dettaglio o della somministrazione, s'applica una determinata sanzione, quale illecito amministrativo, se con dolo, rivestirà la forma contravvenzionale.

Invece, qualora i fatti, fossero commessi nella vendita all'ingrosso, sono previste, per le ipotesi di condotta di natura colposa, sanzioni d'ordine contravvenzionale, per le condotte di natura dolosa, sanzioni d' "ordine penale".

Sul punto, dallo Schema di disegno di legge, ci è data di leggere²⁸⁵ una contestazione, relativa alla differenziazione della risposta penale (rispetto alle ipotesi di cui ai commi 1 e 4), che, secondo l'intervento *de quo*, "dovrebbe prescindere dalla qualifica soggettiva rivestita dall'agente (sia esso operatore al dettaglio od all'ingrosso)"²⁸⁶.

L'art. 5 *bis*, a mezzo del co. 2, amplia la sfera d'operatività sanzionatoria, rispetto a quegli alimenti, comunque "pregiudizievoli per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall'operatore alimentare".

Inoltre, con l'art 5 *ter*, sono introdotte due nuove ipotesi di illeciti amministrativi, integrati "quando i fatti previsti dall'articolo 5 concernono previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione".

Nel prosieguo dell'articolo peraltro, è precisato e specificato, cosa debba intendersi per violazioni contrastanti con il principio di precauzione, ai fini della prescrizione in oggetto²⁸⁷.

²⁸⁶ Sollevata dall' avv. Lirosi, per conto di Federalimentari, p. 17, nota 3 dello Schema di disegno di legge

²⁸⁷ Vedansi nota n. 273

Ulteriore novità, riguarda l'ipotesi di cui all'art. 12 *ter*.5, "Estinzione del reato", in virtù del quale, "La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12 *ter*.2, comma secondo.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma primo".

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come rilevato nelle pagine innanzi, il fenomeno relativo alle frodi nel comparto agroalimentare, è divenuto nel corso degli anni, quasi come in una sorta di bifasicità, parallelo e corrispondente, all'evoluzione socio-economica.

Più nel mercato vengono immessi nuovi prodotti, tanto più, contestualmente, gli autori dei reati *de quo*, s'adeguano.

Tanto che, nemmeno le novelle tecnologie e scoperte all'avanguardia nella produzione di settore, riescono a tenere al riparo gli alimenti di specie.

Un fenomeno, quello delle frodi agroalimentari, non settoriale, ma in continua estensione, riuscendo a colpire, mediante le varie e già descritte condotte attive, qualsivoglia tipologia di prodotto o sostanza alimentare, dalla più semplice e facilmente commerciabile, sino alle “nostre eccellenze”, ai prodotti riportanti “marchi” e “denominazioni” varie.

Per cui, occorre porre l'attenzione non solo ai beni giuridici in via primaria compromessi, sotto il profilo della messa in pericolo e del danno, da tal condotte, quali la salute, ma non intesa in chiave meramente individualistica ed antropomorfica, quindi relativa a sol consumatore, ma in senso più ampio ed esteso, ovvero la salute pubblica, la difesa del commercio, l'ordine economico, ma altresì, allo stesso *Made in Italy* agroalimentare, veicolo di traino per l'economia pubblica, e sinonimo di “cibo buono” a livello internazionale, il quale, è continuamente esposto alla mercé di pseudoprodotti imitativi.

Infatti, in tal senso, notevole è il pregiudizio scaturente.

L'evoluzione delle frodi, copre una vasta area di condotte, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, poiché già ampiamente esaminate innanzi, si va dalla frode in commercio, all'adulterazione, contraffazione, alterazione, sofisticamento, sino a giungere a più complesse e moderne tipologie fenomenologiche, l'*italian sounding*, nonché l'"agromafia" e l'"agropirateria".

A presidio ed a tutela, dei beni giuridici coinvolti, sono state emanate numerose e variegate leggi *ad hoc*, di fonte nazionale, od anche frutto di adeguamento a Direttive e Regolamenti d'ordine sovranazionale.

Nonostante il pregio, per la volontà e contezza di dover porre un'azione di contrasto, la legislazione però risulta alquanto frammentaria e disorganica, si rinvengono fattispecie di reato tipizzate, come nel codice penale, accanto ad una normativa speciale, e settoriale.

Oltre all'attività d'ordine squisitamente normativo, l'azione di contrasto è posta in essere anche mediante l'ausilio di speciali corpi delle forze dell'ordine, attraverso attività d'indagini e controlli, come da dati riportati precedentemente.

Lo Schema di disegno di legge" recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentare", è un chiaro segno della necessità di adeguamento e modernizzazione del nostro sistema, del nostro ordinamento, in relazione alla tematica di specie, a sol titolo di accenno, basti sottolineare, l'inserimento, quale fattispecie autonoma di reato, dell'agropirateria, nonché l'estensione della responsabilità, per i reati in materia agroalimentare, anche alle persone giuridiche.

Non è più infatti pensabile ad un diritto incentrato in via esclusiva sulla persona, intesa in chiave restrittiva, nella qualità di uomo, qual essere individuale, occorre pensare ed elaborare diversamente, un diritto che guardi alla "persona" in termini più ampi, inglobando nel concetto stesso, anche, appunto, le persone giuridiche.

Tanto detto, corre l'obbligo di rilevare, che è l'assenza di un unico, compiuto e preciso "diritto alimentare", o "normativa alimentare" che di si voglia, a rendere l'opera di tenuta del sistema legislativo, sia in termini di prevenzione che sanzionatori, non del tutto semplice, parimenti ad una difficoltà d'orientamento, a carico della generalità dei consociati, e soprattutto dei consumatori finali, pertanto parrebbe certamente utile, pensare ad un "Testo Unico", in tema di sicurezza e qualità alimentare.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale*, a cura di PATALANO, Torino, 2003

ALBAMONTE, *Le modifiche apportate all'art. 416 bis e la "mafia politica"*, in *Cass. Pen.*, 1992

ALEO, *Sistema penale e criminalità organizzata*, Milano, 2009

AMOROSINO, *Trasparenze, certezze e sicurezze dei prodotti e dei mercati agroalimentari: correlazioni e funzioni - [transparency, certainty and security of products and agri-food markets: correlations and functions]*, (Convegno annuale dell'AIDA (Associazione Italiana di Diritto Alimentare) "Il Diritto alimentare, laboratorio del nuovo diritto europeo. Un bilancio a 10 anni dalla costituzione dell'AIDA", Rovigo, 27-28 novembre 2014), in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2015, fasc.1, pp. 39-42

ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994

ARLACCHI, *La mafia imprenditrice*, Bologna, 1983

ARNOLD, *L'associazione criminale e la criminalità organizzata in Germania ed in altri ordinamenti europei*, in *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, Freiburg i. Br., 2000

ARTOM, *La contraffazione dei prodotti alimentari - nuovi strumenti di tutela*, (Relazione "La 3^a Tavola Rotonda dell'AIDA"), in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2009, fasc. 2, p. 4

AVERSANO, *tutela del "Made in Italy" e disciplina europea per l'individuazione di condotte penalmente rilevanti in tema di prodotti alimentari*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, cit., 2015, fasc.2, pp.68-85

AVERSANO, *Alimentazione e linguaggio: nozioni, termini e fattispecie*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 5 e ss.

AVERSANO, *Siamo (sempre) quel che mangiamo? Profili giuridici*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 41 e ss.

AVERSANO, *Controllo ufficiale: il “blocco” di alimenti e mangimi*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012, pp. 65 e ss.

AZZALI, *Osservazioni in tema di frodi alimentari*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971

BARTOLI, *Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione*, Torino, 2005

BASILE, *La colpa in attività illecita*, Milano, 2005

BATTINI, *Commercializzazione dei prodotti agroalimentari e valorizzazione del territorio*, Milano, 2013

BATTIPEDE-BATALONI-AMORESE, *Associazione a delinquere. Associazione a delinquere di stampo mafioso*, Bari, 2003

BECCHI, *Contributi dell'analisi economica all'interpretazione dei comportamenti criminali*, in *Quad. CSM*, n. 70, vol. II, 1994

BELLOMO, *Agropirateria e "Made in Italy", l'impari lotta alla contraffazione*, 4 settembre 2015, in www.ilcaffegeopolitico.org

BENELLI, *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia agro-alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, pp. 227 e ss.

BERTUOL-TORRE, *La 231 nella sicurezza sul lavoro. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Casi pratici di infortuni*, Milano, 2014

BONARDI, *Agropirateria, presentata al ministro della Giustizia la proposta di riforma dei reati in campo alimentare firmata da Caselli*, articolo del 27 novembre 2015, in www.ilfattoquotidiano.it

BORRELLI, *Il metodo mafioso, tra parametri normativi e tendenze evolutive*, in *Cass. Pen.*, 2007

BOSCARELLI, *Associazione per delinquere*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958

BRICOLA, *Il costo del principio <<societas delinquere non potest>> nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in *RIDPP*, 1970

BOZZURRA, *Legislazione agroalimentare e repressione delle frodi*, Anicia, 2004

CAFAGGI-IAMICELI, *Responsabilità del fornitore alimentare tra colpa professionale e concorso del produttore finale*, nota a Cass. civ., sez. II, n. 15824, del 10 luglio 2014, in *I Contratti*, 2015, fasc. 10, pp. 896 - 911

CALABRESE, *La sicurezza alimentare per garantire la salute*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Edagricole- Edizioni Agricole de *Il Sole 24 Ore*, Milano, 2012

CALABRESE, *Sicurezza degli alimenti nella filiera di produzione*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012

CARINGELLA, *Lo status di sottoposto a misura di prevenzione. Riflessi amministrativi, con particolare riferimento alla legislazione in tema di appalti pubblici*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali, teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998.

CASSANO, *L'amministrazione dei beni in sequestro e la tutela dei diritti dei terzi*, in *Quad. C.S.M.*, n. 104, 1998, pp. 141 e ss.

CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in *Studi in onore di Marinucci*, II, a cura di DOLCINI-PALIERO, Milano, 2006, pp. 1415 e ss.

CELENTANO, *Il sequestro, la confisca e la sospensione temporanea dei beni*, in *Quad. C.S.M.*, n. 104, pp. 95 e ss.

CHERUBINI, *La "nuova" responsabilità delle persone giuridiche*, Milano, 2011

CHILLURA, *Coscienza di Chiesa e fenomeno di mafia*, Palermo, 1990

CHINNICI, *La mafia: aspetti storici e sociologici e sua evoluzione come fenomeno criminoso*, in *Lotta alla criminalità organizzata e politica*, supplemento al n. 5-6 del sett.-dic 1978, della rassegna “*Il Consiglio Superiore della Magistratura*”

CONTIN, *Il fenomeno dell’Italian Sounding*, in www.gianluigicontin.com

CORBETTA, *I delitti di comune pericolo mediante frode*, II, 2, *I delitti contro l’incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, diretto da Marinucci - Dolcini, Padova, 2014

CORRENTI, *Breve storia della Sicilia*, Roma, 1997

CORRERA, *La difesa del consumatore dalle frodi in commercio*, Teoria e pratica del diritto, sez. III – 25. Diritto e procedura penale, Milano, 2002

COSTATO, *Tutela della salute, allarmi e mercato: i pericoli della disinformazione*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2009, fasc. 4 pag. 2

COVIELLO, *Vendita di carni e frode in commercio*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 27105, del 4 luglio 2008, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2010, fasc. 2, pp. 119 - 120

CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in www.penalecontemporaneo.it.

D'AMICO - LANFRANCHI, *Produzioni agroalimentari tra rintracciabilità e sicurezza. Analisi economiche e politiche d'intervento. Atti del XLIV Convegno di Studi (Taormina 2007)*, Milano, 2009

DE CASTRO, *Agropirateria e contraffazione*, *Silvae*, anno II- n. 5, www.corpoforestale.it.

DE LIGUORI, *Art. 416 bis c.p.: brevi note in margine al dettato normativo*, in *Cass. Pen.*, 1986

DELLA CORTE, *I reati nel comparto agroalimentare*, in *Fareambiente, Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, cap. IV, in www.fareambiente.it

DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 1126 e ss.

DI CAGNO, *Evoluzione delle forme organizzative di Cosa Nostra ai fini della elaborazione delle più idonee strategie di contrasto delle Istituzioni*, in *Quad. C.S.M.*, n. 110, pp. 17 e ss.

DI DIO, *Avvelenamento di acque ed effetti tossico nocivi per la salute: la pericolosità (non) deve essere scientificamente accertata*, nota a *Cass. Pen.*, sez. IV, n. 15216, del 17 aprile 2007, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2008, fasc. 3, pag. 203 - 204

DI GIOVINE, *La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo*, in AA.VV., *Diritto e impresa: un rapporto controverso*, Milano, 2004, pp. 423 e ss.

DI GIOVINE, *Antichi schemi e nuove prospettive nella lotta alla criminalità organizzata. Dall'art. 708 c.p. all'art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306*, in *RIDPP*, 1994, fasc. 1, pp. 117 e ss.

DONINI, *Il progetto di riforma dei reati in materia di sicurezza alimentare*, in *Cass. Pen.*, 2010, pp. 4463 e ss.

DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. gli "illeciti di prevenzione alimentare" al crocevia della riforma penale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2013, fasc. 1-2, pp. 45 – 89

FALCONE, *La mafia tra criminalità e cultura*, a cura di FIUME, in *Meridiana, Riv. di storia e scienze sociali*, n. 5, 1989.

FALCONE-TURONE, *Tecniche d'indagine in materia di mafia*, in AA.VV., *Riflessioni ed esperienze sul fenomeno mafioso*, *Quad. CSM*, 1983

FALCONE, in collaborazione con PADOVANI, *Cose di Cosa Nostra*, Milano, 1991

FALCONE, *Io Falcone vi spiego cos'è la mafia*, da *L'Unità*, articolo del 31 maggio 1992

FERRARA, *Note sulla criminalità organizzata nell'agroalimentare*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012

FERRARA, *Etichettatura e rintracciabilità degli alimenti*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012, pp. 149 e ss.

FERRARA, *Le frodi commerciali alimentari*, in *Regole alimentari e made in Italy*, Milano, 2012, pp. 101 e ss.

FERRARA, *Detenzione di alimenti surgelati non indicati come tali nel menu*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 44643, 5 novembre 2013, in *Rivista di Diritto Alimentare*, 2013, fasc. 4, pag. 6

FERRARA, *Le frodi alimentari: riflessioni sulla fenomenologia*, in *Regole alimentari e Made in Italy*, Milano, 2012

FERRARA - UGUZZONI, *Le frodi comunitarie nel reparto agroalimentare. Attività di contrasto, profili operativi, agronomici e giuridici*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2010

FIANDACA, *La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell'economia e nella giustizia in Italia*, in AA.VV., *Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale*, a cura di MILITIELLO-ARNOLD-PAOLI, Milano, 2000

FRESA, *Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp. 393 e ss.

FRESA, *Commercio di sostanze alimentari nocive*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp. 425 e ss.

FRESA, *Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp. 404 e ss.

FRESA, *Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale IV, I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2010, pp. 421 e ss.

FUGARO-LUCCHESI, *L'etichettatura dei prodotti agroalimentari. Norme, sanzioni e giurisprudenza*, Milano, 2011

GAY, *L'atteggiarsi delle associazioni mafiose sulla base delle esperienze processuali acquisite: la camorra*, in *Quad. CSM.*, n. 99, vol. I.

GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, tomo II, *Reati di comune pericolo mediante frode*, in GROSSO-PADOVANI-

PAGLIARO, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, IX, Milano, 2013

GRASSO, *L'azione di contrasto alla criminalità organizzata tra la Convenzione ONU e l'azione comune*, in AA.VV., *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, a cura di BARILLARO, Milano, 2004

GRASSO, in *Agromafia, le mani della criminalità sul nostro cibo*, cit., in www.rassegna.it, del 21 giugno 2011

GRILLI, *Cosa sono le agromafie*, in www.tuttogreen.it, del 13 febbraio 2015

GRIPPA, *Rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari nel mercato dell'Unione Europea*, Padova, 2013

GROTTANELLI DE' SANTI, *L'occasione fa l'uomo lardo. Manuale di resistenza in difesa dei prodotti tipici italiani e contro le truffe agroalimentari*, Milano, 2015

GUERRA, *La nuova disciplina delle misure di prevenzione alla luce del codice antimafia*, in *Nel Diritto*, apr. 2012, n. 4, p. 576

GULINO, *Contraffazione e criminalità organizzata - counterfeiting and organized crime*, in *Gnosis*, 2013, fasc. 2, p. 17

HESS, *Mafia. Le origini e la struttura*, Bari, 1984

INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993

LEINERI, *Associazione di tipo mafioso anche straniera*, Roma, 2012

LEUZZI, *Il limoncello conteso tra una società italiana ed una spagnola: rischio di confusione tra marchi e ... "piatto blu ornato di limoni"*, nota Trib. CE sez. III 15 giugno 2005 (causa T-7/04), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, fasc. 2, pp. 91 - 95

LOCATELLI, *La confisca del patrimonio di valore sproporzionato. Note all'art. 12 sexies della l. 7 agosto 1992, n. 356*, in *Il Fisco*, 1996, n. 34, pp. 803 e ss.

LOTTINI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto inglese*, Milano, 2005

LUPO, *Storia della mafia. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, 2004

MANCINI PROIETTI, *Le frodi alimentari e commerciali. attività di contrasto e tutela penale ed amministrativa*, intervento al "Corso di diritto agroalimentare", Siena, 7 maggio 2014, in *Rivista di polizia*, 2014, fasc. 5-6, pp. 475-517

MANGIONE, *La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001

MANNA, *Beni della personalità e limiti della protezione penale*, Padova, 1989

MANNA, *Corso di diritto penale. Parte Generale*, III Ed., Padova, 2015

MANNA, *Misure di prevenzione: aspetti comparatistici e prospettive di riforma*, in *Quest. Giust.*, 1995, n. 2, pp. 331 e ss.

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, 2003, pp. 1101 e ss.

MANNA, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, pp. 501 e ss.

MANNA, *Lineamenti generali del diritto penale dell'impresa*, in ID. *Corso di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2010

MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Diritto penale minimo*, a cura di CURI-PALOMBARINI, Roma, pp. 45 e ss.

MARCIANO, *Frode al commercio*, in *Riv. it. di dir. pen.*, 1931

MARINO, *Storia della mafia*, Roma, 2012

MARINI, *L'industria agroalimentare in italia: "policy" e strategie - agri-food industry in italy: policy and strategies*, in *Amministrare*, 2015, fasc. 2-3, pp. 235 – 270

MARONGIU-SCUTO-LEVI, voce *Frode*, in *Treccani* (Enciclopedia Italiana), www.Treccani.it

MASINI, *Formaggi freschi a pasta filata: caratteristiche di qualità e della trasparenza delle denominazioni*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, fasc. 6, pp. 367 – 372

MASINI, *Sull'inganno dell'origine nel reato di frode: dalla protezione del consumatore alla tutela della fiducia nel commercio*, nota a Cass. Pen., sez. II, n. 19093 del 3 maggio 2013, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, fasc. 6 pag. 397 – 399

MASINI, *Falsa etichettatura e tentativo di frode in commercio*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 37508, del 18 ottobre 2011, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, fasc. 1, pp. 50 – 51

MASINI, *Sfruttamento commerciale dell'"italian sounding", concorrenza sleale e vicende della libertà di informazione*, nota a Trib. Sassari sez. II civ. 4 aprile 2013, n. 533) in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, fasc. 7-8, pp. 473 – 476

MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001

MAZZA, *Frode nell'esercizio del commercio e pericolosità della "cosa mobile" diversa*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 39714 del 10 novembre 2010, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2011, fasc. 4 pag. 265 – 266

MAZZA, *Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un futuro senza prospettive*, in *Riv. Pol.*, 1992, pp. 385 e ss.

MAZZA, *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 20125, del 13/05/ 2009, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2010, fasc. 2, pp. 113 – 115

MAZZANTI, *Il rischio da contaminazione dell'acqua potabile: profili penali*, intervento al *Workshop "Qualità e sicurezza dell'acqua come alimento"*, Pisa, 21 marzo 2014, in *federalismi.it*, 2015, fasc. 2, p. 41

MAZZI, *Produzione e commercializzazione di vino adulterato: rapporto di specialità reciproca tra reati e configurazione del reato di associazione per delinquere*, nota a Cass. Pen., sez. III, n. 46138, del 19 dicembre 2005, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, fasc. 11, pp. 676 – 679

MINERVINI, *Ecco l'impresa mafiosa*, in *Rinascita-Il Contemporaneo*, n. 37 del 01 ottobre 1982

MOCCIA, *Politica criminale e riforma del sistema penale – L'Alternativ Entwurf e l'esempio della Repubblica Federale Tedesca*, Napoli, 1984

MONTEDORO, *La destinazione sociale dei beni confiscati*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998.

NANULA, *Il problema della prova della provenienza illecita dei beni*, in *Il Fisco*, 1993

NERI, *Italian sounding o agropirateria?*, in *Alimenta*, maggio 2009.

NICOLINI, *Danni da prodotti agroalimentari difettosi. Responsabilità del produttore*, Milano, 2006

PACILEO, *Il diritto degli alimenti. Profili civili, penali e amministrativi*, Padova, 2003

PACILEO, *Reati alimentari*, Milano, 1995

PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995

PALAZZO- PAPA *Lezioni di diritto penale comparato*, Torino, 2000

PALIOTTI, *Storia della camorra*, Roma, 2006

PANZANI, *La natura della confisca nel sistema delle misure di prevenzione*, in AA.VV., *Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi applicativa*, Bari, 1998

PAONE, *La vendita di alimenti contaminati tra colpa ed inesigibilità della condotta*, nota a Cass. Pen., sez. III , n. 49585 del 4 novembre 2009, in *Il Foro italiano*, 2010, fasc. 4, pp. 195 – 196

PAONE, *L'etichettatura dei prodotti alimentari*, in *Il Foro Italiano*, febbraio 2011

PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990

PASQUALINI SALSA, *Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni. Dai principi storici alla responsabilità delle persone giuridiche*, Roma, 2008

PESENATO A. – PESENATO E., *Organismo di vigilanza e Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*, IV ed., Assago (MI), Febbraio 2013

PEZZINO, *Mafia, Stato e società nella Sicilia contemporanea: secolo XIX e XX*, in AA.VV., *La mafia, le mafie, tra vecchi e nuovi paradigmi*, a cura di FIANDACA-COSTANTINO, Bari, 1994

PEZZULLO, *La contraffazione alimentare. disciplina, reati e sanzioni amministrative*, in *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2013, fasc. 2, pp. 49 – 75

PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004.

RAMAJOLI, *Dalla "food safety" alla "food security" e ritorno - from food safety to food security and back*, in *Amministrare*, 2015, fasc. 2-3, pp. 271 - 292

RAZZANTE-TOSCANO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Profili teorici e pratici connessi all'applicazione del D. Lgs. 8 giugno, n. 231*, Torino, 2003

RIGHETTINI, *La regolazione della sicurezza alimentare tra globale e locale - food safety policy between global and local*, in *Amministrare*, 2015, fasc. 2-3, pp. 293 – 322

ROMANO, *Le associazioni di tipo mafioso*, Torino, 2015

SALCUNI, *Esiguità e reati di pericolo astratto: intorno all'applicabilità dell'art. 34 d. lg. n. 274 del 2000 al reato di guida in stato di ebbrezza*, in *Cass. Pen.*, 2007, fasc. 7-8, pagg. 2901-2911

SALCUNI, *L'uropeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive*, Milano, 2011

SALCUNI, *La colpevolezza e le cause che la escludono o la diminuiscono*, in *Trattato di Diritto Penale. Parte Generale*, Vol. II, Il Reato, a cura di CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA, Torino, 2013, pp. 463 e ss.

SCARCELLA, *Sulla presunta abrogazione della l. 283/1962 in materia di tutela degli alimenti*, in www.penalecontemporaneo.it

SCOCCINI, *La contraffazione delle denominazioni tipiche agroalimentari: il caso del limoncello della costiera amalfitana*, nota a Trib. CE sez. III 15 giugno 2005 (causa T-7/04), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2006, fasc. 2 pp. 95 – 97

SEMERARO, *Frodi agroalimentari: aspetti tecnici e giuridici*, anno X- n. 2 apr./giu. 2011, in www.vetesc.unimi.it – rassegna

SPAGNUOLO, *Profili di sicurezza alimentare nella disciplina multilivello delle acque destinate al consumo umano*, (Intervento al *Workshop "Qualità e sicurezza dell'acqua come alimento"*, Pisa, 21 marzo 2014), in federalismi.it, 2015, fasc. 2, p. 18

TAGLIARINI, *Le misure di prevenzione contro la mafia*, in *Le misure di prevenzione, Atti del Convegno di Alghero*, Convegno di studio “Enrico de Nicola”, Varese, 1975

TALDONE, *Sequestro preventivo di merce adulterata*, nota a Cass. Pen, sez. I, n. 3957, del 24 gennaio 2008, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, fasc. 3, pp. 203-205

TARTAGLIA POLCINI, *La legge n. 283 del 1962 tra tutela penale e discussa vigenza*, in *Regole alimentari e made in Italy*, edagricole, de Il Sole 24 ore, Milano, 2012

TIRRO', *Le frodi alimentari: concetti di adulterazione, sofisticazione, alterazione, contraffazione, pericolosità, nocività e genuinità*, Comando Carabinieri per la tutela della salute, in www.salute.gov.it

TREVISAN - CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, Assago (MI), marzo 2013

TULUMELLO, *Il pacchetto igiene. che cosa cambia nel controllo delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande*, (Relazione a "Le giornate della polizia locale", Riccione, 16-19 settembre 2009), in *Disciplina del commercio e dei servizi*, 2010, fasc. 1, pp. 85 – 100

TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

TURONE, *Problematiche giuridiche attinenti alla dimensione economica delle associazioni mafiose*, in *Quad. C.S.M.*, n. 99.

VERRINA, *L'associazione di stampo mafioso*, Torino, 2008

VIVALDI, *Dall'"alimentazione" alla "sicurezza alimentare". il cammino della materia nell'ordinamento interno ed i possibili sviluppi connessi all'approvazione del d.d.l. di riforma costituzionale a.c. 2613*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2015, fasc. 2, pp. 235 - 248

ZOLLO, Fareambiente, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015

LEGISLAZIONE

Art. 32 Cost.;

art. 439 c.p.;

art. 440 c.p.;

art. 442 c.p.;

art. 444 c.p.;

art. 514 c.p.;

art. 515 c.p.;

art. 516 c.p.;

art. 517 c.p.;

art. 517 *quater* c.p.;

art. 640 c.p.;

artt. 374, 356, 497, 640 *ter*, 641, 645 c.p.;

- l. 3 giugno 1927, n. 1272, integrata con varie altre disposizioni;

- R. D. L. 12 agosto 1927, n. 1756;

- R. D. L. 8 gennaio 1928, n. 486;

- l. 11 gennaio 1930, n. 62;

- R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1836, in particolare art. 20, per la difesa dei vini tipici italiani;

- R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, “Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie”;

- l. del 3 febbraio 1961, n. 4 “Divieto dell’impiego degli estrogeni come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale negli animali le cui carni e prodotti sono destinati all’alimentazione umana”;

- l. n. 283 del 30 aprile 1962 ²⁸⁸, relativa alla “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;

- l. n. 441 del 1963, “Modifiche ed integrazioni alla L. 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al D.P.R. 11 agosto 1959, n. 750”;

²⁸⁸ In merito, per dettagliati approfondimenti, TARTAGLIA POLCINI, *La legge n. 283 del 1962 tra tutela penale e discussa vigenza*, in *Regole alimentari e made in Italy*, edagricole, de Il Sole 24 ore, Milano, 2012; TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in www.penalecontemporaneo.it

- l. del 15 febbraio 1963, n. 281 “Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”;
- D. M. del 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale”;

- D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327 “ Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;

- l. n. 689 del 24 novembre 1981, “Modifiche al sistema penale”;

- D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 118 “Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche”;

- Regolamento (CEE) n. 315 del 8 febbraio 1993, che stabilisce “procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari”;

- D. Lgs. n. 155 del 26 maggio 1997, “Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”;

- D. Lgs. n. 507/1999, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;

- l. del 25 giugno 1999, n. 205 “Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”;

- D. Lgs. n. 597 del 30 dicembre 1999, “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;

- D. Lgs. Del 4 agosto 1999, n. 336 “Attuazione delle direttive 96/22/CEE e 96/23/CEE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze

(beta)-agonistiche nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti”;

- D. Lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205” – Titolo I “Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti”;

- D. Lgs. del 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’ art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

- Regolamento CE del 28 gennaio 2002, n. 178, “che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”;

- D. Lgs. n. 224 del 8 luglio 2003 “Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”;

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, “sull’igiene dei prodotti alimentari”;

- il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai “controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;

- D. Lgs. n. 169 del 21 maggio 2004 “Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari”;

- D. Lgs. n. 279 del 22 novembre 2004 “Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica”;

- D. Lgs. n. 70 del 21 marzo 2005 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1831/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati”;

- l. n. 246 del 28 novembre 2005, “semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”;

- D. Lgs. n. 190 del 5 aprile 2006 “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare”;

- Regolamento (CE) n. 1881 del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e successive modifiche;

- Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

- Regolamento (CE) N. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

- Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007, relativo “alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91”;

- D. Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;

- l. n. 133 del 6 agosto 2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

- l. n. 9 del 18 febbraio 2009, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa”;

- l. 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

- D. Lgs. n. 179 del 2009, recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

- D. Lgs. n. 212/2010, recante “Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

- D. Lgs. n. 213 del 13 dicembre 2010, “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore”;

- l. 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”;
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 sui “regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- Decreto del 14 ottobre 2013, recante “Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;

- Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla “definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari”;

- Regolamento di esecuzione (UE) N. 668/2014 della commissione del 13 giugno 2014 recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”;

-Schema di disegno di legge, recante “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” (lavori conclusi il 14 ottobre 2015).

GIURISPRUDENZA

Cass. Pen., Sez. III, 1.6.1964, in *Giust. Pen.* 65, II, 146

Cass. Pen., sez. IV, n. 6651, del 08/03/1984 (dep. 29/06/1985), in
CED, Rv. 169991

Cass. Pen., Sez. III, n. 44335, del 10/09/2015, CED, (rv. 265345),
in *Dir. Pen. e Proc.*, 2016, 2, p. 220, nota di MARCHI

Cass. Pen. Sez. III, n. 7383, del 04/11/2014, CED (rv. 262407)

Cass. Pen., Sez. III, n. 9792, del 19/12/2014, CED (rv. 262751)

Cass. Pen., Sez. III, n. 8292, del 14/12/ 2005, (dep. 09/03/2006), in
CED, Rv. 233554

Cass. Pen., Sez. VI, n. 8517, del 07/05/1982, (dep. 04/10/1982), in CED, Rv. 155306

Cass. Pen., Sez. III, , n. 3968, del 21/11/1997, in *Riv. Pen.*, 1998, p. 247

Cass. Pen., Sez. I, n. 709, del 11/12/1992, (dep. 26/01/1993), CED, Rv. 192790

Cass. Pen., Sez. VI, n. 4663 del 07/03/1984 (dep. 18/05/1984) CED Rv. 164288, in *La giustizia penale*, 1984 fasc. 07, parte 02, p.385

Cass. Pen., Sez. VI, n. 9584, del 15/06/1988, (dep. 05/07/1989), CED, Rv. 181767

Cass. pen. Sez. III, n. 20125, del 12/02/2009, (rv. 243711), CED Cassazione, 2009.

Cass. Pen. Sez. III, n. 22313, del 15/02/2011, CED (rv. 250473)

Cass. Pen., Sez. III, n. 38577, del 09/07/2003, in *Rass. Dir. Farm.*, 2003, p. 970.

Cass. Pen., Sez. III, n. 42920, del 13/11/2001, in *Cass. Pen.*, 2002, p. 3769

Cass. Pen., Sez. III, n. 11090, del 18/10/1995, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1996, 673, 699

Cass. Pen., Sez. III, n. 19093, del 20/02/2013, in *Foro It.*, 2013, 9, 2, 471

Cass. Pen. Sez. III, n. 37602, del 09/07/2009, CED (rv. 244995)

Cass. Pen., Sez. III, n. 5372, del 23/03/1998, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1998, p. 1122

Cass. Pen. Sez. III, n. 10801, del 23-09-1994, CED (rv. 200385), in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 1995, p. 1460

Cass. Pen. Sez. III, n. 14448 , del 11/11/1999, in *Cass. Pen.*, 2001,
p. 615

Cass. Pen., Sez. III, n. 11640, del 14/07/1998, in *Riv. Trim. Dir.
Pen. Economia*, 1999, p. 859

Cass. Pen., Sez. III, n. 1061, del 03/12/2010, in *Foro It.*, 2011, 4, 2,
p. 213

ULTERIORI

Quad. CSM, n. 110

Quad. CSM, n. 70, vol. II, 1994

Quad. CSM, 1983

Quad. CSM, n. 99, vol. I

Agromafia, le mani della criminalità sul nostro cibo, in www.rassegna.it 21 giugno 2011

Agromafie: la mafia sbanca nell'agroalimentare, 5.000 ristoranti e tante imprese sono gestite dalla criminalità. Rapporto Coldiretti-Eurispes: l'appetibilità del settore della ristorazione per le mafie, articolo del 16 gennaio 2015, in www.informacibo.it

Coldiretti, I capitali sani si mescolano a quelli illegali, articolo del 15/01/2015

Coldiretti/Eurispes, 5 mila ristoranti in mani criminali, articolo del 15/01/2015, in www.coldiretti.it

Coldiretti/IXE', in *Salute: 1 italiano su 5 vittima frodi alimentari nel 2013, Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione

COLDIRETTI/EURISPES, da agromafie business per 15,4 mld (+10%), articolo del 15 gennaio 2015, in www.eurispes.eu

COLDIRETTI, aumento record frodi a tavola + 170% sequestri, in *Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

COLDIRETTI, Un danno per il "Made in Italy". L'agropirateria e la difesa delle produzioni italiane, cit., in www.coldiretti.it

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE, *in* [www. salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

EURISPES, *Agromafie. 1° Rapporto sui crimini agroalimentari, 2011.*

EURISPES, *Agromafie. 2° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, 2013.*

EURISPES, Agromafie. 3° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia, elaborato da Eurispes-Coldiretti-Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, 2015

Elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi al 2015, *in Russia: Coldiretti, export made in Italy ai minimi da 10 anni, -24% in 2016*, articolo del 28 febbraio 2016.

FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari, 2015.*

IPERICO, Ministero dello Sviluppo Economico, database integrato sull'attività di contrasto alla contraffazione, 2014

ISMEA-Federalimentare 2003.

ISMEA, Indagine Qualivita, 2013.

ISMEA, *Report prodotti biologici*. Focus sulla domanda internazionale e nazionale, maggio 2012.

EXPO: COLDIRETTI/EIRISPES, boomerang su Made in Italy, falsi oltre 60 miliardi, articolo del 15 gennaio 2015, in www.coldiretti.it

FAREAMBIENTE, *Rapporto frodi agroalimentari*, 2015, in www.fareambiente.it

FAREAMBIENTE, *Frodi agroalimentari: FareAmbiente presenta il suo 6° rapporto*, 24 Luglio 2015, in www.fareambiente.it

LEGAMBIENTE, *Rapporto Ecomafia*, Legambiente presenta il nuovo rapporto *Ecomafia: “Il 2015 è lo spartiacque: con la legge sugli ecoreati chi inquina pagherà”*, articolo del 30 giugno 2015, in www.legambiente.it

LG SEEDS ITALIA, *Agropirateria e frodi alimentari: numeri da capogiro*, in www.lg-italia.it

Mafia: business rifiuti vola a 3,9 mld, allarme terreni contaminati. In Italia è gravemente inquinata un'area grande quanto il Friuli Venezia Giulia, in *Rapporto “Agromafie” sui crimini agroalimentari in Italia* elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, in www.coldiretti.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2012, ICQRF.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI,
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Rapporto attività 2013, ICQRF.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI.
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Report attività 2014, ICQRF.

NOMISMA 2004.

Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Crisi: Coldiretti/Eurispes, gonfia business agromafia a 14 mld (+ 12%), articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Crisi: in campagna 1 investimento su 4 della mafia SPA.

Racket cibo fa lievitare prezzi da campo a tavola (+ 294%), in Rapporto "Agromafie" sui crimini agroalimentari in Italia

elaborato da *Coldiretti/Eurispes – XIII Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione*, articolo del 19 ottobre 2013, in www.coldiretti.it

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare. *Indagine conoscitiva sul fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare*. Audizione di Confagricoltura., Roma, 15 gennaio 2014, in www.senato.it.

www.imtdoc.it